

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 90

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 4 aprile 2014)



Il Ministro
per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento
DRP/I/XVII/D63/14

Roma, 4 aprile 2014

Sen.
Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Gentile Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/UE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2014.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega segnale, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza Unificata, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisito.

Con cordiali saluti

Maria Elena Boschi

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/27/UE SULL'EFFICIENZA ENERGETICA, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2009/125/CE E 2010/30/UE E ABROGA LE DIRETTIVE 2004/8/CE E 2006/32/CE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;

Vista la direttiva 2013/12/UE del Consiglio del 13 maggio 2013, che adatta la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica, in conseguenza dell'adesione della Repubblica di Croazia;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013, ed in particolare l'articolo 4, comma 1, con il quale sono dettati criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2012/27/UE;

Vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio n. COM (2013) 762 recante Orientamenti della Commissione sull'attuazione della direttiva sull'efficienza energetica;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'8 marzo 2013, pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 2013, che approva la Strategia energetica nazionale;

Vista la delibera CIPE n. 17 dell'8 marzo 2013 che aggiorna il Piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione di gas a effetto serra;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del _____;

Acquisiti i pareri espressi dalle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della giustizia, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Emana
il seguente decreto legislativo:

**TITOLO I
FINALITÀ E OBIETTIVI**

ART. 1

(Finalità)



1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2012/27/UE e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 6 agosto 2013, n. 96, stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico indicato all'articolo 3. Il presente decreto, inoltre, detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e negli usi finali dell'energia.

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui:
 - a) all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni;
 - b) all'articolo 2 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, e successive modificazioni;
 - c) all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni;
 - d) al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
 - a) energia: tutte le forme di prodotti energetici, combustibili, energia termica, energia rinnovabile, energia elettrica o qualsiasi altra forma di energia, come definiti all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n.1099/2008 del Parlamento e del Consiglio del 22 ottobre 2008;
 - b) consumo di energia primaria: il consumo interno lordo di energia, ad esclusione degli usi non energetici;
 - c) consumo di energia finale: tutta l'energia fornita per l'industria, i trasporti, le famiglie, i servizi e l'agricoltura, con esclusione delle forniture al settore della trasformazione dell'energia e alle industrie energetiche stesse;
 - d) pubblica amministrazione centrale: autorità governative centrali di cui all'allegato IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 - e) immobili o occupazioni della pubblica amministrazione centrale: edifici o parti di edifici di proprietà della pubblica amministrazione centrale e da essa occupati;
 - f) microimpresa, piccola impresa e media impresa o PMI: impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Per le imprese per le quali non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo-patrimoniale risultanti alla stessa data;
 - g) grande impresa: impresa che occupa più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro;
 - h) condominio: edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni;
 - i) edificio polifunzionale: edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell'energia acquistata;
 - l) esercente l'attività di misura dell'energia elettrica: soggetto che eroga l'attività di misura di cui all'articolo 4, comma 6 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 11 del 2007, e successive modificazioni;
 - m) esercente l'attività di misura del gas naturale: soggetto che eroga l'attività di misura di cui all'articolo 4, comma 17, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 11 del 2007, e successive modificazioni;



- n) interfaccia di comunicazione: dispositivo fisico o virtuale che permette la comunicazione fra due o più entità di tipo diverso;
- o) auditor energetico: persona fisica o giuridica che esegue diagnosi energetiche;
- p) servizio energetico: la prestazione materiale, l'utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano efficacemente l'energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti dell'efficienza energetica e a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili;
- q) conto termico: decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013, concernente incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni.
- r) contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC): accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, in cui i pagamenti sono effettuati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente;
- s) ripartizione regionale della quota minima di energia da produrre mediante energie rinnovabili (Burden Sharing): suddivisione tra Regioni degli impegni per raggiungere una quota minima di energia rinnovabile di cui al decreto 15 marzo 2012 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza Unificata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2012;
- t) strategia energetica nazionale (SEN): documento di analisi e strategia energetica, approvato con decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 2013;
- u) Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP): Piano predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, così come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013;
- v) criteri ambientali minimi (CAM): criteri ambientali minimi per categorie di prodotto, adottati con decreto del Ministro dell'ambiente ai sensi del PAN GPP;
- z) Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica (PAEE): documento redatto ai sensi dell'articolo 17 che individua gli orientamenti nazionali per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica e dei servizi energetici;
- aa) Tonnellata equivalente di petrolio (Tep): unità di misura dell'energia pari all'energia rilasciata dalla combustione di una tonnellata di petrolio grezzo, il cui valore è fissato convenzionalmente pari a 41,86 GJ;
- bb) Accredia: organismo nazionale italiano di accreditamento, designato ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010;
- cc) CTI: Comitato termotecnico italiano;
- dd) ENEA: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile;
- ee) GSE: Gestore dei servizi energetici S.p.A.;



- ff) FIRE: Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia;
- gg) UNI: Ente nazionale italiano di unificazione;
- hh) coefficiente di edificazione, anche detto indice di utilizzazione territoriale: rapporto tra la superficie lorda coperta degli immobili e la superficie del terreno di un determinato territorio;
- ii) energia termica: termine utilizzato per riferirsi al fabbisogno di calore sia per il riscaldamento che per il raffreddamento, sia per uso industriale che civile;
- ll) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti: sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno:
 - il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili;
 - il 50 per cento di calore di scarto;
 - il 75 per cento di calore cogenerato;
 - il 50 per cento di una combinazione delle precedenti;
- mm) riscaldamento e raffreddamento efficienti: la possibilità di fornire servizi di riscaldamento e raffreddamento che, rispetto a uno scenario di base che descrive la situazione attuale e la sua probabile evoluzione, riduca in modo misurabile ed economicamente vantaggioso il fabbisogno di energia primaria richiesto dal relativo sistema di utenze. Il vantaggio economico atteso deve essere quantificato con un'analisi costi benefici di cui al presente decreto;
- nn) riscaldamento e raffreddamento individuali efficienti: la possibilità di fornire riscaldamento e raffreddamento ad una singola utenza che, paragonato al teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, riduca in modo misurabile il fabbisogno relativo alla singola utenza di energia primaria da fonti non rinnovabili o richieda la stessa quantità di energia da fonti non rinnovabili ma ad un minore costo. Il vantaggio economico atteso deve essere quantificato con un'analisi costi benefici di cui al presente decreto;
- oo) rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento: sistema di trasporto dell'energia termica, realizzato prevalentemente su suolo pubblico, finalizzato a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria;
- pp) ammodernamento sostanziale di un impianto: un ammodernamento il cui costo di investimento è superiore al 50 per cento dei costi di investimento di una nuova analoga unità.

ART. 3

(Obiettivo nazionale di risparmio energetico)

1. L'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico cui concorrono le misure del presente decreto, consiste nella riduzione, entro l'anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica nazionale.



TITOLO II
EFFICIENZA NELL'USO DELL'ENERGIA

ART. 4

(Riqualficazione energetica degli immobili)

1. L'ENEA, nel quadro dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica (PAEE) di cui all'articolo 17, comma 1, del presente decreto elabora una proposta di interventi di medio-lungo termine per la riqualficazione energetica degli immobili e sottopone il documento all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca**, d'intesa con la conferenza unificata. La prima proposta è contenuta nel PAEE 2014 ed aggiornata nelle successive edizioni del Piano.
2. La proposta di interventi di cui al comma 1 riguarda gli edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati, e comprende almeno:
 - a) una rassegna del parco immobiliare nazionale fondata, se del caso, su campionamenti statistici;
 - b) l'individuazione, sulla base della metodologia di cui all'articolo 5 della direttiva 2010/31/UE, degli interventi più efficaci in termini di costi, differenziati in base alla tipologia di edificio e la zona climatica;
 - c) un elenco aggiornato delle misure, esistenti e proposte, di incentivazione delle riqualficazioni energetiche e delle ristrutturazioni importanti degli edifici, corredate da esempi applicativi;
 - d) un'analisi delle barriere tecniche, economiche e finanziarie che ostacolano la realizzazione di interventi di efficientamento energetico negli immobili e le misure di semplificazione e armonizzazione necessarie a ridurre costi e tempi degli interventi e attrarre nuovi investimenti;
 - e) una stima del risparmio energetico e degli ulteriori benefici conseguibili annualmente per mezzo della riqualficazione energetica del parco immobiliare nazionale basata sui dati storici e su previsioni del tasso di riqualficazione annuo;
 - f) le misure di accompagnamento e di sostegno finanziario messe a disposizione di privati, enti ed imprese.
3. Le proposte di cui al comma 1 tengono conto del Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, articolo 4-bis, comma 2, e del Programma di riqualficazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione centrale di cui all'articolo 5 del presente decreto.

ART. 5

(Riqualficazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione)

1. A partire dall'anno 2014 e fino al 2020, sono realizzati attraverso le misure del presente articolo, interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale in grado di conseguire la riqualficazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e trasporti, l'Agenzia del demanio e il Ministero dello sviluppo economico, **il quale esercita** le funzioni di impulso e coordinamento, predispongono entro il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dal 2014, un programma di interventi di riqualficazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione centrale coerente con la percentuale indicata al comma 1, e promuovono, altresì, le attività di informazione e di assistenza tecnica eventualmente necessarie alle pubbliche amministrazioni interessate dal comma 1, anche tramite propri enti e società collegate. Le stesse Amministrazioni, con il supporto dell'ENEA e del



GSE, assicurano il coordinamento, la raccolta dei dati e il monitoraggio necessario per verificare lo stato di avanzamento del programma, promuovendo la massima partecipazione delle Amministrazioni interessate e la pubblicità dei dati sui risultati raggiunti e sui risparmi conseguiti. Nella redazione del programma, si tiene, altresì, conto delle risultanze dell'inventario, predisposto in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE, contenente informazioni sulle superfici e sui consumi energetici degli immobili della Pubblica Amministrazione centrale, dei dati sui consumi energetici rilevati nell'applicativo informatico IPer gestito dall'Agenzia del Demanio nonché delle risultanze delle diagnosi energetiche.

3. Le Pubbliche Amministrazioni centrali, al fine di elaborare il programma di cui al comma 2, entro il 30 settembre per l'anno 2014 e entro il 30 giugno di ciascun anno successivo, predispongono, anche in forma congiunta, proposte di intervento per la riqualificazione energetica dei immobili dalle stesse occupati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti, e le trasmettono, entro i quindici giorni successivi, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle infrastrutture e trasporti, all'Agenzia del demanio e al Ministero dello sviluppo economico.

4. Per gli adempimenti di cui al comma 3, le Pubbliche Amministrazioni centrali individuano, al proprio interno, il responsabile del procedimento e ne comunicano il nominativo ai soggetti di cui al comma 2.

5. Le modalità per l'esecuzione del programma di cui al comma 2 sono definite con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e trasporti e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

6. Sono esclusi dal programma di cui al comma 2:

a) gli immobili con superficie coperta utile totale inferiore a 500 m². Tale soglia a partire dal 9 luglio 2015 è rimodulata a 250 m²;

b) gli immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica modificherebbe in maniera inaccettabile il loro carattere o aspetto;

c) gli immobili destinati a scopi di difesa nazionale, ad eccezione degli alloggi individuali o degli edifici adibiti a uffici per le forze armate e altro personale dipendente dalle autorità preposte alla difesa nazionale;

d) gli immobili adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.

7. Per la definizione del programma di cui al comma 2, sono applicati criteri di individuazione tra più interventi, basati su: ottimizzazione dei tempi di recupero dell'investimento; minori tempi previsti per l'avvio e il completamento dell'intervento; entità di eventuali forme di cofinanziamento anche mediante ricorso a contratti di rendimento energetico.

8. La realizzazione degli interventi compresi nei programmi definiti ai sensi del comma 2 è gestita, senza nuovi o maggiori oneri, dalle strutture operative dei Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti, ove occorra in avvalimento e con il supporto delle Amministrazioni interessate. L'Agenzia del Demanio promuove forme di razionalizzazione e di coordinamento tra gli interventi, anche tra più Amministrazioni, al fine di favorire economie di scala e di contribuire al contenimento dei costi.

9. Concorrono altresì al raggiungimento dell'obiettivo annuo di riqualificazione di cui al comma 1, le misure organizzative e comportamentali degli occupanti volte a ridurre il consumo energetico, che le



pubbliche amministrazioni centrali sono chiamate a promuovere ed applicare con le modalità di cui all'art. 14 del decreto legge n. 52/2012.

10. Le pubbliche amministrazioni centrali, anche quelle che hanno nella disponibilità gli immobili di cui al comma 6, che procedono alla realizzazione di interventi di efficienza energetica sul loro patrimonio edilizio o di sostituzione e razionalizzazione degli spazi, anche al di fuori del programma di cui al presente articolo, ne danno comunicazione ai soggetti di cui al comma 2.

11. Per la realizzazione degli interventi rientranti nel programma di cui al comma 2, le pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 3 favoriscono il ricorso allo strumento del finanziamento tramite terzi e ai contratti di rendimento energetico e possono agire tramite l'intervento di una o più ESCO.

12. Le risorse del fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per l'importo di 5 milioni di euro nell'anno 2014 e di 25 milioni di euro nell'anno 2015, per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nei medesimi esercizi per l'attuazione del programma di interventi di cui al comma 2. A tal fine, la Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli importi indicati al primo periodo, a valere sulle disponibilità giacenti sul conto corrente bancario intestato al predetto Fondo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto per l'importo relativo al 2014 ed entro il 31 marzo per il 2015. Lo stesso stanziamento può essere integrato :

a) fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020, a valere sulle risorse annualmente confluite nel fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo le modalità di cui al presente comma, previa determinazione dell'importo da versare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il **Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;**

b) fino a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e fino a 30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 a valere sulla quota dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata ai progetti energetico ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente e nella misura del 50 per cento a carico del Ministero dello sviluppo economico e del restante 50 per cento a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il **Ministro dell'economia e delle finanze** è autorizzato ad apportare, **con propri decreti**, le conseguenti variazioni di bilancio.

13. Le risorse di cui al comma 12, eventualmente integrate con le risorse già derivanti dagli strumenti di incentivazione comunitari, nazionali e locali dedicati all'efficienza energetica nell'edilizia pubblica, sono utilizzate anche per la copertura delle spese derivanti dalla realizzazione di diagnosi energetiche finalizzate all'esecuzione delle riqualificazioni energetiche di cui al presente articolo, eventualmente non eseguite dall'ENEA e dal GSE nell'ambito dell'attività d'istituto.

14. Le pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 3, anche avvalendosi del supporto dell'ENEA, entro il 31 dicembre di ogni anno a decorrere dal 2015, predispongono e comunicano al **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, al **Ministero delle infrastrutture e trasporti**, all'**Agenzia del demanio** e al **Ministero dello sviluppo economico** un rapporto sullo stato di conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1.

15. Le imprese che effettuano la fornitura di energia per utenze intestate a una pubblica amministrazione centrale comunicano all'ENEA, a partire dal 31 gennaio 2015 e successivamente entro il 31 gennaio di ciascun anno, i consumi annuali, suddivisi per vettore energetico, di ognuna delle



suddette utenze e relativi all'anno precedente. L'ENEA, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rende disponibile un portale informatico per l'inserimento delle informazioni di cui al presente comma e ne dà opportuna informazione sul suo sito istituzionale.

16. Le regioni, nella programmazione relativa all'utilizzo dei fondi strutturali e nell'attuazione degli impegni derivanti dalla ripartizione regionale della quota minima di energia da fonti rinnovabili, danno massima priorità alla promozione della realizzazione di misure di incremento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà pubblica e all'integrazione con produzione di energia rinnovabile.

17. I piani regionali di cui all'articolo 5, comma 2 della legge 9 gennaio 1991, n.10, oltre a quanto già previsto, contengono anche:

a) obiettivi e azioni specifici di risparmio energetico e di efficienza energetica, nell'intento di conformarsi al ruolo esemplare degli immobili di proprietà dello Stato di cui al presente articolo;

b) provvedimenti volti a favorire l'introduzione di un sistema di gestione dell'energia, comprese le diagnosi energetiche, il ricorso alle ESCO e ai contratti di rendimento energetico per finanziare le riqualificazioni energetiche degli immobili di proprietà pubblica e migliorare l'efficienza energetica a lungo termine.

ART. 6

(Acquisti delle Pubbliche amministrazioni centrali)

1. Le pubbliche amministrazioni centrali si attengono al rispetto dei requisiti minimi di efficienza energetica di cui all'allegato 1, in occasione delle procedure per la stipula di contratti di acquisto o di nuova locazione di immobili ovvero di acquisto di prodotti e servizi, come indicato al comma 3, avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I medesimi requisiti devono essere rispettati nell'ambito degli appalti di fornitura in regime di locazione finanziaria. I requisiti minimi di efficienza energetica sono inclusi tra i criteri di valutazione delle offerte; il bando di gara precisa che i fornitori del servizio sono tenuti ad utilizzare prodotti conformi ai requisiti minimi e individua le modalità con le quali gli offerenti dimostrano di avere soddisfatto i requisiti stessi.
2. L'obbligo di cui al comma 1 si considera assolto qualora l'acquisto di prodotti, servizi ed immobili rispetti almeno le "specifiche tecniche" e le "clausole contrattuali" indicate nei "Criteri ambientali minimi" per le pertinenti categorie di prodotti indicate al punto 3.6 del "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP)".
3. L'obbligo di cui al comma 1 si applica agli appalti per gli acquisti di prodotti e servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In relazione agli acquisti ovvero ai nuovi contratti di locazione di immobili, l'obbligo di cui al comma 1 si applica a tutti i contratti, indipendentemente dal relativo importo.
4. È ammessa deroga dal rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 qualora tale previsione non sia coerente con le valutazioni di costo-efficacia e idoneità tecnica, ovvero nel caso in cui comporti una severa restrizione della concorrenza. Gli elementi tecnici ed economici a sostegno della deroga sono precisati e motivati nei documenti di gara. In materia di immobili, è ammessa deroga al rispetto dei requisiti minimi, qualora l'acquisto sia finalizzato a:
 - a) intraprendere una ristrutturazione profonda o una demolizione;
 - b) rivendere l'immobile senza che la pubblica amministrazione centrale se ne avvalga per propri fini;
 - c) salvaguardare l'immobile in quanto ufficialmente protetto in virtù dell'appartenenza a determinate aree ovvero del suo particolare valore architettonico o storico.



5. L'obbligo di cui al comma 1 si applica agli appalti delle forze armate solo se la sua applicazione non sia in contrasto con la natura e l'obiettivo primario delle attività delle forze armate. In ogni caso, l'obbligo non si applica agli appalti per la fornitura di materiale militare, ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.
6. Nel caso in cui la fornitura preveda l'acquisto contestuale di un insieme di prodotti, la valutazione dell'efficienza energetica globale di tale insieme costituisce criterio di scelta prevalente rispetto alla valutazione dell'efficienza energetica dei singoli prodotti che costituiscono l'intera fornitura.
7. Le amministrazioni pubbliche centrali soggette agli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, individuano, al proprio interno, uno o più soggetti responsabili dell'attuazione degli obblighi suddetti.
8. La Consip SpA adegua i criteri e le procedure per l'acquisto di beni e servizi alle disposizioni contenute nel presente articolo. Tutte le stazioni appaltanti dovranno applicare il criterio del presente articolo.
9. Le amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 1, comprese le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti nel presente articolo.

ART. 7

(Regime obbligatorio di efficienza energetica)

1. L'obiettivo di risparmio nazionale cumulato di energia finale da conseguire nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 è determinato ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE.
2. Il regime obbligatorio di efficienza energetica di cui all'articolo 7 della citata direttiva 2012/27/UE è costituito dal meccanismo dei certificati bianchi di cui ai decreti legislativi 16 marzo 1999 n. 79 e 23 maggio 2000 n.164 e relativi provvedimenti di attuazione, secondo le condizioni di cui al presente articolo.
3. Il meccanismo dei certificati bianchi di cui al comma 2 dovrà garantire il conseguimento di un risparmio energetico al 31 dicembre 2020 non inferiore al sessanta per cento dell'obiettivo di risparmio energetico nazionale cumulato di cui al comma 1. Il restante volume di risparmi di energia è ottenuto attraverso le misure di incentivazione degli interventi di incremento dell'efficienza energetica vigenti.
4. I provvedimenti concernenti la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per gli anni successivi al 2016, di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, definiscono una traiettoria coerente con l'obiettivo di risparmio di cui al comma 1 e la previsione del comma 3. Gli stessi provvedimenti possono prevedere un'estensione dell'ambito dei soggetti obbligati e modalità alternative o aggiuntive di assolvimento dell'obbligo, qualora ciò fosse necessario per il conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1.
5. Entro il 31 dicembre 2016 e successivamente entro il 31 dicembre 2018, il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto dell'ENEA e del GSE, redige un rapporto sullo stato di conseguimento dell'obbligo di cui al comma 1. Qualora da tali rapporti dovesse risultare un volume di risparmi ottenuti insufficiente rispetto all'obbligo previsto, il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, introducono, anche su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, misure di potenziamento dei sistemi di sostegno basate sui certificati bianchi e nuove misure in grado di dare maggiore efficacia alle politiche di promozione dell'efficienza energetica, nel rispetto dei vincoli di bilancio pubblico. In ogni caso, gli stessi Ministeri provvedono, sentita l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, entro 120 giorni dall'emanazione del presente decreto ad aggiornare le linee guida di cui all'articolo 6, comma 2,



del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 28 dicembre 2012 concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016, per tener conto di quanto previsto agli articoli 5 e 15 del presente decreto.

6. Ai fini dell'accesso al Conto termico, i contratti che rispettano gli elementi minimi di cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto sono considerati contratti di rendimento energetico. In deroga all'articolo 6, comma 1, del Conto termico il GSE predispone specifiche modalità di erogazione per gli interventi che le Pubbliche Amministrazioni centrali attivano direttamente senza avvalersi degli strumenti indicati al comma 2 dell'articolo 3 del medesimo decreto. Al suddetto Conto termico, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole da: "intesi" ad: "agrario," sono soppresse;
 - b) all'articolo 6, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. L'incentivo erogato ai sensi del presente decreto non può eccedere, in nessun caso, il 65 per cento delle spese sostenute, come dichiarate ai sensi dell'articolo 7, comma 6, lettera d).";
 - c) all'articolo 7, comma 3, dopo le parole: "immediatamente esecutivo" sono inserite le seguenti: "dal momento del riconoscimento della prenotazione dell'incentivo da parte del GSE".
7. Le Regioni comunicano all'ENEA entro il 1° giugno di ogni anno a partire dal 2015 i risparmi di energia conseguiti nell'anno precedente derivanti dalle misure di incentivazione promosse in ambito locale.
8. I risparmi di energia per i quali non siano stati riconosciuti titoli di efficienza energetica e riscontrabili, rispetto all'anno precedente e in condizioni normalizzate, dai bilanci energetici predisposti da imprese che attuano un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001, e **dagli audit previsti dal presente decreto** sono comunicati dalle imprese all'ENEA e concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

ART. 8

(Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia)

1. Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 al presente decreto. Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001. I risultati di tali diagnosi sono comunicati all'ENEA che ne cura la conservazione.
2. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le diagnosi di cui al comma 1 sono eseguite da soggetti certificati in base alle norme UNI 11352, UNI 11339 o alle ulteriori norme di cui all'articolo 12, comma 3.
3. Le imprese a forte consumo di energia che ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 39, comma 1 o comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono tenute, ad eseguire le diagnosi di cui al comma 1, con le medesime scadenze, indipendentemente dalla loro dimensione.
4. Laddove l'impresa soggetta a diagnosi sia situata in prossimità di reti di teleriscaldamento o in prossimità di impianti cogenerativi ad alto rendimento, la diagnosi contiene anche una valutazione della fattibilità tecnica, della convenienza economica e **del beneficio ambientale**, derivante dall'utilizzo del calore cogenerato o dal collegamento alla rete locale di teleriscaldamento.



5. L'ENEA istituisce e gestisce una banca dati delle imprese soggette a diagnosi energetica nel quale sono riportate almeno l'anagrafica del soggetto obbligato e dell'auditor, la data di esecuzione della diagnosi e il rapporto di diagnosi.
6. L'ENEA svolge i controlli che dovranno accertare la conformità delle diagnosi alle prescrizioni del presente articolo, tramite una selezione casuale annuale di una percentuale statisticamente significativa della popolazione delle imprese soggetta all'obbligo di cui ai commi 1 e 3. ENEA svolge il controllo sul 100 per cento delle diagnosi svolte da auditor interni all'impresa. L'attività di controllo potrà prevedere anche verifiche in situ.
7. In caso di inottemperanza riscontrata nei confronti dei soggetti obbligati, si applica una sanzione amministrativa di cui al comma 1 dell'articolo 16.
8. Entro il 30 giugno di ogni anno ENEA, a partire dall'anno 2016, comunica al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, lo stato di attuazione dell'obbligo di cui ai commi 1 e 3 e pubblica un rapporto di sintesi sulle attività diagnostiche complessivamente svolte e sui risultati raggiunti.
9. Entro il 31 dicembre 2014 il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, pubblica un bando per la selezione e il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l'adozione nelle PMI di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001. I programmi di sostegno presentati dalle Regioni prevedono che gli incentivi siano concessi alle imprese beneficiarie nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e a seguito della effettiva realizzazione delle misure di efficientamento energetico identificate dalla diagnosi energetica o dell'ottenimento della certificazione.
10. All'attuazione delle attività previste al comma 9 si provvede, nel limite massimo di **15 milioni di euro annui, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui** delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente.
11. All'attuazione delle attività previste ai commi 5 e 6 del presente articolo si provvede **nel limite massimo di 0,3 milioni di euro annui, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui** delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente.

ART. 9

(Misurazione e fatturazione dei consumi energetici)

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e da altri provvedimenti normativi e di regolazione già adottati in materia, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, nella misura in cui sia tecnicamente possibile ed economicamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, individua le modalità con cui gli esercenti l'attività di misura:
 - a) forniscono ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed acqua calda per uso domestico contatori individuali che riflettono con precisione il consumo effettivo e forniscono informazioni sul tempo effettivo di utilizzo dell'energia;
 - b) forniscono ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed acqua calda per uso domestico contatori individuali di cui alla lettera a), in sostituzione di quelli esistenti anche in occasione di nuovi allacci in nuovi edifici o a seguito di importanti ristrutturazioni, come previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.



2. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto riguarda il settore elettrico e del gas naturale e entro ventiquattro mesi dalla medesima data per quanto riguarda il settore del teleriscaldamento, teleraffrescamento e i consumi di acqua calda per uso domestico.
3. Fatto salvo quanto già previsto dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e nella prospettiva di un progressivo miglioramento delle prestazioni dei sistemi di misurazione intelligenti e dei contatori intelligenti, introdotti conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, al fine di renderli sempre più aderenti alle esigenze del cliente finale, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o più provvedimenti da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto dello standard internazionale IEC 62056 e della raccomandazione della Commissione europea 2012/148/UE, predispone le specifiche dei sistemi di misurazione intelligenti, a cui gli esercenti l'attività di misura sono tenuti ad uniformarsi, affinché:
 - a) i sistemi di misurazione intelligenti forniscano ai clienti finali informazioni sul tempo effettivo di utilizzo e gli obiettivi di efficienza energetica e i benefici per i consumatori finali siano pienamente considerati nella definizione delle funzionalità minime dei contatori e degli obblighi imposti agli operatori di mercato;
 - b) sia garantita la sicurezza dei contatori, la sicurezza nella comunicazione dei dati e la riservatezza dei dati in tempo reale nonché la terzietà del trattamento dei dati storici di proprietà del cliente finale, al momento della loro raccolta, conservazione, elaborazione e comunicazione, in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico assicura il trattamento dei dati attraverso apposite strutture indipendenti rispetto agli operatori di mercato, ai distributori e ad ogni altro soggetto con interessi specifici nel settore energetico o in potenziale conflitto di interessi, anche attraverso i propri azionisti;
 - c) nel caso dell'energia elettrica e su richiesta del cliente finale, i contatori siano in grado di tenere conto anche dell'energia elettrica immessa nella rete direttamente dal cliente finale;
 - d) nel caso in cui il cliente finale lo richieda, i dati del contatore relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica siano messi a sua disposizione o, su sua richiesta formale, a disposizione di un soggetto terzo univocamente designato che agisce a suo nome, in un formato facilmente comprensibile che possa essere utilizzato per confrontare offerte comparabili;
 - e) siano adeguatamente considerate le funzionalità necessarie ai fini di quanto previsto all'articolo 11.
4. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede, affinché gli esercenti l'attività di misura dell'energia elettrica e del gas naturale assicurino che, al momento dell'installazione dei contatori, i clienti finali ottengano consulenza ed informazioni adeguate, in particolare sul loro effettivo potenziale, con riferimento alla lettura dei dati ed al monitoraggio del consumo energetico.
5. Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale:
 - a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per un edificio siano effettuati da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 l'installazione da parte delle imprese di fornitura del servizio di un contatore individuale di calore o di fornitura di acqua calda in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura;
 - b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l'installazione entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di



contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;

- c) nei casi in cui l'uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si ricorre all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 834, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. In tali casi sono presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore;
 - d) quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo percentuali concordate. La quota da suddividere in base ai millesimi di proprietà non potrà superare comunque il limite massimo del 50 per cento. E' fatta salva la possibilità, per le prime due stagioni termiche successive all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.
6. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di regolazione già adottati in materia, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o più provvedimenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, facendo ricorso, laddove necessario, al Sistema informativo integrato di cui all'articolo 1-bis della legge 13 agosto 2010, n. 129, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, individua le modalità con cui, se tecnicamente possibile ed economicamente giustificato:
- a) le imprese di distribuzione ovvero le società di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio provvedono, affinché, entro il 31 dicembre 2014, le informazioni sulle fatture emesse siano precise e fondate sul consumo effettivo di energia, secondo le seguenti modalità:
 - 1) per consentire al cliente finale di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione deve avvenire sulla base del consumo effettivo almeno con cadenza annuale;
 - 2) le informazioni sulla fatturazione devono essere rese disponibili almeno ogni trimestre su richiesta oppure nel caso in cui i consumatori abbiano optato per la fatturazione elettronica, altrimenti due volte l'anno;
 - 3) l'obbligo di cui al numero 2) può essere soddisfatto anche con un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti finali in base al quale questi ultimi comunicano i dati dei propri consumi direttamente al fornitore di energia;
 - 4) fermo restando quanto previsto al numero 1), la fatturazione si basa sul consumo stimato o un importo forfettario unicamente qualora il cliente finale non abbia comunicato la lettura del proprio contatore per un determinato periodo di fatturazione;
 - 5) l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico può esentare dai requisiti di cui ai numeri 1) e 2) il gas utilizzato solo ai fini di cottura.
 - b) le imprese di distribuzione ovvero le società di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio, nel caso in cui siano installati contatori, conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, provvedono affinché i clienti finali abbiano la possibilità di accedere agevolmente a informazioni complementari sui consumi storici che consentano loro di effettuare controlli autonomi dettagliati. Le informazioni complementari sui consumi storici comprendono almeno:



- 1) dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se inferiore. I dati devono corrispondere agli intervalli per i quali sono state fornite informazioni sulla fatturazione;
 - 2) dati dettagliati corrispondenti al tempo di utilizzazione per ciascun giorno, mese e anno. Tali dati sono resi disponibili al cliente finale via internet o mediante l'interfaccia del contatore per un periodo che include almeno i 24 mesi precedenti o per il periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se inferiore.
7. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di regolazione già adottati in materia, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o più provvedimenti da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le modalità con cui le società di vendita di energia al dettaglio, indipendentemente dal fatto che i contatori intelligenti di cui alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE siano installati o meno, provvedono affinché:
- a) nella misura in cui sono disponibili, le informazioni relative alla fatturazione energetica e ai consumi storici dei clienti finali siano rese disponibili, su richiesta formale del cliente finale, a un fornitore di servizi energetici designato dal cliente finale stesso;
 - b) ai clienti finali sia offerta l'opzione di ricevere informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica e **sia fornita**, su richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile sul modo in cui la loro fattura è stata compilata, soprattutto qualora le fatture non siano basate sul consumo effettivo;
 - c) insieme alla fattura siano rese disponibili ai clienti finali le seguenti informazioni minime per presentare un resoconto globale dei costi energetici attuali:
 - 1) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo;
 - 2) confronti tra il consumo attuale di energia del cliente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, preferibilmente sotto forma di grafico;
 - 3) informazioni sui punti di contatto per le organizzazioni dei consumatori, le agenzie per l'energia o organismi analoghi, compresi i siti internet da cui si possono ottenere informazioni sulle misure di miglioramento dell'efficienza energetica disponibili, profili comparativi di utenza finale ovvero specifiche tecniche obiettive per le apparecchiature che utilizzano energia;
 - d) su richiesta del cliente finale, siano fornite, nelle fatture, informazioni aggiuntive, distinte dalla richieste di pagamento, per consentire la valutazione globale dei consumi energetici e vengano offerte soluzioni flessibili per i pagamenti effettivi;
 - e) le informazioni e le stime dei costi energetici siano fornite ai consumatori, su richiesta, tempestivamente e in un formato facilmente comprensibile che consenta ai consumatori di confrontare offerte comparabili. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico valuta le modalità più opportune per garantire che i clienti finali accedano a confronti tra i propri consumi e quelli di un cliente finale medio o di riferimento della stessa categoria d'utenza.
8. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico assicura che non siano applicati specifici corrispettivi ai clienti finali per la ricezione delle fatture, delle informazioni sulla fatturazione e per l'accesso ai dati relativi ai loro consumi.



TITOLO III
EFFICIENZA NELLA FORNITURA DELL'ENERGIA

ART. 10

(Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento)

1. Entro il 30 ottobre 2015 il GSE predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo economico un rapporto contenente una valutazione del potenziale nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti che comprenda le informazioni di cui all'Allegato 3. Nel predisporre il rapporto, il GSE tiene conto dei piani energetico-ambientali adottati dalle Regioni e dalle Province autonome, anche in attuazione del *burden sharing* e dell'analisi dei potenziali nazionali di cogenerazione ad alto rendimento a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2007, n. 20. L'anno base di riferimento ai fini della valutazione è l'anno 2013.
2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il GSE effettua un'analisi costi-benefici relativa al territorio nazionale basata sulle condizioni climatiche, la fattibilità economica e l'idoneità tecnica conformemente all'allegato 4, parte 1. L'analisi costi-benefici è finalizzata all'individuazione delle soluzioni più efficienti in termini di uso delle risorse e di costi, in modo da soddisfare le esigenze in materia di riscaldamento e raffreddamento.
3. Entro il 31 dicembre 2015 il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, approva il rapporto e lo notifica alla Commissione europea. Su richiesta della stessa Commissione, la valutazione è aggiornata e notificata ogni 5 anni.
4. Ai fini della valutazione di cui al comma 1 e dell'analisi costi-benefici di cui al comma 2, il GSE istituisce una banca dati sulla cogenerazione e sulle infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento, esistenti e in realizzazione, anche avvalendosi dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Ai fini della costruzione e dell'aggiornamento della suddetta banca dati:
 - a) l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mette a disposizione del GSE, con cadenza almeno annuale, le informazioni relative agli impianti di cogenerazione desunte dalla propria banca dati Anagrafica Accise;
 - b) i titolari di infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento trasmettono al GSE i dati relativi alla propria infrastruttura, ove non già trasmessi, e i relativi aggiornamenti in caso di variazioni;
 - c) le amministrazioni pubbliche che rilasciano autorizzazioni o concedono agevolazioni a sostegno della cogenerazione trasmettono annualmente al GSE le informazioni relative agli impianti autorizzati o agevolati e alle modalità di sostegno adottate;
 - d) i titolari o i responsabili degli impianti di cogenerazione, fatti salvi i casi in cui non sia economicamente sostenibile, dotano gli impianti stessi di apparecchi di misurazione del calore utile. Sono esentate le unità di cogenerazione con capacità di generazione inferiore a 50 kWe, i cui soggetti titolari o responsabili dell'impianto, autocertificano il calore utile, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;



- e) TERNA S.p.A. trasmette annualmente al GSE le informazioni disponibili relative agli impianti di cogenerazione.

Il GSE definisce, d'intesa con gli enti interessati, le modalità tecniche delle comunicazioni di cui alle precedenti lettere, secondo criteri di semplificazione ed efficienza. Con apposita convenzione tra il GSE e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono definite le modalità tecniche per la fornitura delle informazioni di cui alla lettera a) e le procedure operative per assicurare il reciproco allineamento delle informazioni presenti nella banca dati sulla cogenerazione predisposta dal GSE e nella banca dati dell'Anagrafica Accise dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

5. In base ai risultati della valutazione effettuata a norma del comma 1, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, sono individuate le misure da adottare entro il 2020 e il 2030 al fine di sfruttare secondo analisi dei costi e criteri di efficienza, l'eventuale potenziale di aumento della cogenerazione ad alto rendimento e di soddisfare la domanda di riscaldamento e raffreddamento tramite la stessa cogenerazione, nonché sono definite soglie, espresse in termini di calore di scarto utile, domanda di calore o distanze tra gli impianti industriali e le reti di teleriscaldamento, per l'esenzione dei singoli impianti o reti dalle disposizioni di cui al comma 6, lettere c) e d). Qualora la valutazione di cui al comma 1 non individui un potenziale economicamente sfruttabile, i cui vantaggi superino i costi, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, sono individuati gli interventi o le aree territoriali esentati dagli obblighi di cui al comma 6.
6. Fatto salvo quanto previsto al secondo periodo del comma 5 e al comma 7, a decorrere dal 5 giugno 2014 è fatto obbligo agli operatori proponenti dei seguenti progetti di effettuare un'analisi costi-benefici, conformemente all'allegato 4, parte 2, per le finalità di seguito indicate:
- a) nuovi impianti di generazione elettrica con potenza termica totale in ingresso superiore a 20 MW, al fine di valutare l'eventuale predisposizione del funzionamento dell'impianto come impianto di cogenerazione ad alto rendimento;
 - b) ammodernamento sostanziale di impianti di generazione elettrica con potenza termica totale in ingresso superiore a 20 MW, al fine di valutare l'eventuale conversione della produzione in cogenerazione ad alto rendimento;
 - c) nuovi impianti industriali o ammodernamento sostanziale di impianti esistenti, con potenza termica totale in ingresso superiore a 20 MW, che generano calore di scarto a un livello di temperatura utile, al fine di valutare le possibilità di uso del calore di scarto per soddisfare una domanda economicamente giustificabile, anche attraverso la cogenerazione, e della connessione di tale impianto a una rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento;
 - d) nuove reti di teleriscaldamento e di teleraffreddamento o ammodernamento sostanziale di reti esistenti;
 - e) installazione di un nuovo impianto di produzione di energia termica, con potenza termica totale in ingresso superiore a 20 MW, al fine di valutare il possibile uso del calore di scarto degli impianti industriali situati nelle vicinanze.

L'installazione di attrezzature per la cattura di biossido di carbonio prodotto da un impianto di combustione a scopo di stoccaggio geologico non è considerata un ammodernamento ai fini delle lettere b), c) e d) del presente comma. Nell'ambito dell'analisi costi-benefici di cui alle lettere c) e d),



l'operatore si avvale del supporto delle società responsabili per il funzionamento delle reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, ove esistenti.

7. Sono esentate dall'analisi di cui al comma 6 le seguenti tipologie di impianto:
 - a) gli impianti di produzione dell'energia elettrica per i carichi di punta e l'energia elettrica di riserva, progettati per essere in funzione per meno di 1500 ore operative annue calcolate come media mobile per un periodo di cinque anni;
 - b) gli impianti che devono essere ubicati in prossimità di un sito di stoccaggio geologico approvato ai sensi della direttiva 2009/31/CE

Le esenzioni sono aggiornate con cadenza triennale dal Ministero dello sviluppo economico che notifica alla Commissione le modifiche adottate.

8. Ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzativi per gli interventi di cui al comma 6, lettere dalla a) alla e), fatte salve le esenzioni apportate con il decreto di cui al comma 5, lo Stato ovvero le Regioni e gli Enti Locali, secondo la ripartizione delle attribuzioni risultante dalle norme vigenti, tengono conto:
 - a) per le domande presentate dal 5 giugno 2014, dei risultati dell'analisi di cui al comma 6 garantendo che siano soddisfatti i requisiti di cui al medesimo comma;
 - b) per le domande presentate decorrere dal 31 dicembre 2015, anche dei risultati della valutazione di cui al comma 1.
9. Qualora sussistano motivi di diritto, proprietà o bilancio, le autorità di cui al comma 8 possono esentare singoli impianti dall'obbligo di applicare le opzioni considerate, anche quando i benefici siano superiori ai costi. Il Ministero dello sviluppo economico, sulla base delle indicazioni delle medesime autorità competenti richiamate al comma 8, trasmette alla Commissione una notifica motivata di tale decisione entro tre mesi dalla data di adozione.
10. I commi 6, 7, 8 e 9 del presente articolo si applicano agli impianti contemplati dalla direttiva 2010/75/UE fatte salve le eventuali **esenzioni** di detta direttiva.
11. L'elettricità da cogenerazione ad alto rendimento, determinata conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, e dal decreto 4 agosto 2011 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, ha diritto al rilascio, su richiesta dell'operatore, della garanzia di origine di elettricità da cogenerazione ad alto rendimento, in seguito denominata garanzia di origine, contenente le informazioni di cui all'allegato 5.
12. La garanzia di origine è rilasciata dal GSE secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. La garanzia di origine:
 - a) corrisponde a una quantità standard di 1 MWh ed è relativa alla produzione netta di energia misurata alle estremità dell'impianto e trasferita alla rete e può essere rilasciata solo qualora l'elettricità annua da cogenerazione ad alto rendimento sia non inferiore a 50 MWh, arrotondata con criterio commerciale;
 - b) è utilizzabile dai produttori ai quali è rilasciata affinché essi possano dimostrare che l'elettricità da essi venduta è prodotta da cogenerazione ad alto rendimento;
 - c) è rilasciata subordinatamente alla verifica di attendibilità dei dati forniti dal richiedente e della loro conformità alle disposizioni del presente decreto. A tale scopo, fatte salve le competenze



dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, il GSE dispone controlli sugli impianti in esercizio, sulla base di un programma annuo;

- d) se rilasciata in altri Stati membri dell'Unione europea è riconosciuta anche in Italia, purché la medesima garanzia di origine includa tutti gli elementi di cui all'allegato 5 e sempreché provenga da Paesi che adottino strumenti di promozione ed incentivazione della cogenerazione ad alto rendimento analoghi a quelli vigenti in Italia e riconoscano la stessa possibilità ad impianti ubicati sul territorio italiano, sulla base di accordi stipulati tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le competenti autorità del Paese estero da cui l'elettricità da cogenerazione ad alto rendimento viene importata.
13. Qualsiasi rifiuto di riconoscere la garanzia di origine, in particolare per ragioni connesse con la prevenzione delle frodi, deve essere fondato su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Il GSE comunica tale rifiuto e la sua motivazione al Ministero dello sviluppo economico che lo notifica alla Commissione.
14. Qualunque forma di sostegno pubblico a favore della cogenerazione è subordinata alla condizione che l'energia elettrica prodotta provenga da cogenerazione ad alto rendimento e che il calore di scarto sia effettivamente utilizzato per soddisfare una domanda economicamente giustificabile.
15. Ai fini della individuazione delle tecnologie di cogenerazione, del calcolo della produzione da cogenerazione e del metodo di determinazione del rendimento del processo di cogenerazione si applicano gli allegati al decreto legislativo 20 febbraio 2007, n. 20, come integrato e modificato dal decreto 4 agosto 2011 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
16. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico con uno o più provvedimenti da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei modi e con i poteri previsti alla legge 14 novembre 1995, n. 481:
- a) definisce gli standard di continuità, qualità e sicurezza del servizio di teleriscaldamento e teleraffreddamento, ivi inclusi gli impianti per la fornitura del calore e i relativi sistemi di contabilizzazione di cui all'articolo 9, comma 3;
 - b) stabilisce i criteri per la determinazione delle tariffe di allacciamento delle utenze alla rete del teleriscaldamento e le modalità per l'esercizio del diritto di discollegamento;
 - c) fatto salvo quanto previsto alla lettera e), individua modalità con cui sono resi pubblici da parte dei gestori delle reti i prezzi per la fornitura del calore, l'allacciamento e la disconnessione, le attrezzature accessorie, ai fini delle analisi costi-benefici sulla diffusione del teleriscaldamento effettuate ai sensi del presente articolo;
 - d) individua condizioni di riferimento per l'accesso dei terzi alla rete, al fine di favorire l'integrazione di nuove unità di generazione del calore e il recupero del calore utile disponibile in ambito locale, anche in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo;
 - e) nei soli casi di nuove reti di teleriscaldamento ubicate in aree urbane non metanizzate, nonché qualora sussista l'obbligo, imposto dai comuni, di allacciamento alla rete di teleriscaldamento, stabilisce le tariffe di cessione del calore.
17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano secondo criteri di gradualità anche alle reti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ferma restando la salvaguardia degli investimenti effettuati. Le Regioni, in collaborazione con gli enti locali, controllano il corretto adempimento e segnalano eventuali inadempienze all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ai fini dell'esercizio dei poteri di controllo, ispezione e sanzione previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.



ART. 11

(Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia)

1. L'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, nel rispetto delle esigenze di sicurezza dei sistemi, in coerenza con gli obiettivi nazionali e comunitari, di medio e lungo termine e relative traiettorie, in materia di energia e clima, e contemperando i costi e i benefici connessi, provvede:
 - a) previa valutazione dei potenziali di aumento dell'efficienza energetica delle infrastrutture per il gas e l'energia elettrica e comunque entro il 30 giugno 2015 e tenuto conto di quanto previsto alla lettera c), ad introdurre nella regolazione della remunerazione delle attività di sviluppo e gestione delle reti di trasmissione, trasporto e distribuzione, specifiche misure per eliminare eventuali componenti che possono pregiudicare l'efficienza e per promuovere la responsabilizzazione degli operatori di rete verso lo sfruttamento del potenziale di efficienza esistente, **di cui tener conto nella programmazione degli interventi previsti nei piani di sviluppo delle infrastrutture;**
 - b) ove necessario, ad aggiornare entro il termine di cui alla lettera a) la disciplina di accesso e uso della rete elettrica, al fine di garantire la conformità agli allegati 6 e 7 del presente decreto;
 - c) a verificare ed eventualmente aggiornare le misure di attuazione di quanto disposto dall'articolo 17, comma 4, e dall'articolo 18, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al fine di sostenere la diffusione efficiente delle fonti rinnovabili e della generazione distribuita;
 - d) in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012 e all'articolo 25 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, a definire criteri di modifica della disciplina del mercato elettrico e dei servizi e individuare modalità applicative della medesima disciplina, in grado di consentire la partecipazione della generazione distribuita, delle fonti rinnovabili, della cogenerazione ad alto rendimento e della domanda, stabilendo i requisiti e le modalità di partecipazione delle singole unità di consumo e di produzione;
 - e) fatte salve le restrizioni di carattere tecnico insite nella gestione delle reti, a regolare l'accesso e la partecipazione della domanda ai mercati di bilanciamento, di riserva e di altri servizi di sistema, definendo le modalità tecniche con cui i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione organizzano la partecipazione dei fornitori di servizi e dei consumatori, inclusi gli aggregatori di unità di consumo ovvero di unità di consumo e di unità di produzione, sulla base dei requisiti tecnici di detti mercati e delle capacità di gestione della domanda e degli aggregati;
 - f) ad adottare disposizioni affinché, nei vincoli derivanti dalle esigenze di sicurezza, il dispacciamento dell'energia elettrica sia effettuato con precedenza, a parità di offerta economica, nell'ordine, a fonti rinnovabili non programmabili, **altri impianti da fonti rinnovabili e impianti di cogenerazione ad alto rendimento.**
2. Con uno o più provvedimenti e con riferimento ai clienti domestici, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed i servizi idrici adegua le componenti della tariffa elettrica da essa stessa definite, con l'obiettivo di superare la struttura progressiva rispetto ai consumi e adeguare le predette componenti ai costi del relativo servizio, secondo criteri di gradualità. L'adeguamento non deve produrre impatti sulle categorie di utenti con struttura tariffaria non progressiva. L'Autorità propone al Governo, in relazione alla valutazione ex-ante dell'impatto conseguente all'adeguamento, eventuali nuovi criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, recante determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute.

TITOLO IV DISPOSIZIONI ORIZZONTALI



ART. 12

(Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione)

1. ACCREDIA (Ente italiano di accreditamento), sentito il CTI per il necessario collegamento con la normativa tecnica di settore, entro il 31 dicembre 2014, sottopone al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione gli schemi di certificazione e accreditamento per la conformità alle norme tecniche in materia di ESCO, esperti in gestione dell'energia, sistemi di gestione dell'energia, diagnosi energetiche.
2. Al fine di favorire la diffusione dell'utilizzo di diagnosi energetiche fruibili da tutti i clienti finali, UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, elabora norme tecniche in materia di diagnosi energetiche rivolte ai settori residenziale, industriale, terziario e trasporti, in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 al presente decreto.
3. UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, elabora norme tecniche per la certificazione volontaria degli auditor energetici nei settori dell'industria, del terziario e dei trasporti e degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici.
4. Nelle more dell'emanazione delle norme di cui ai commi 2 e 3, l'ENEA in collaborazione con le Regioni, le Associazioni imprenditoriali e professionali e sentito il CTI, definisce e rende disponibili programmi di formazione finalizzati alla qualificazione degli auditor energetici nei settori dell'industria, del terziario e dei trasporti e degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici.
5. L'Attestato di prestazione energetica realizzato conformemente alla metodologia per la determinazione della prestazione energetica degli edifici di cui all'allegato A, paragrafo 4, comma 2, lettera i, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale-n. 158 del 10 luglio 2009, e successive modificazioni, è equivalente ad una diagnosi energetica nel settore civile, conforme ai dettati di cui all'allegato 2.
6. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013 decorsi 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, possono partecipare al meccanismo dei certificati bianchi solo se in possesso di certificazione, rispettivamente, secondo la norma UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339.
7. ENEA in collaborazione con ACCREDIA, il GSE, la FIRE e il CTI, entro il 31 dicembre 2014 definisce uno protocollo per l'iscrizione agli elenchi riportati di seguito. Tali elenchi sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'ENEA.
 - a) ESCO certificate UNI CEI 11352;
 - b) Esperti in Gestione dell'Energia certificati secondo la UNI CEI 11339;
 - c) Organizzazioni certificate ISO 50001.

ART. 13

(Informazione e formazione)

1. Entro il 31 dicembre 2014, ENEA, in collaborazione con le associazioni di categoria, in particolare delle ESCO e dei Servizi energetici, con le associazioni dei consumatori e con le Regioni, predispone un programma triennale di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia. Il programma è definito tenendo conto delle caratteristiche dei soggetti a cui è rivolto ed include azioni volte a sostenere, sensibilizzare ed incoraggiare le imprese e le PMI nell'esecuzione di



diagnosi energetiche con successivi interventi nell'utilizzo degli strumenti incentivanti finalizzati all'installazione di tecnologie efficienti;

- a) stimolare comportamenti dei dipendenti che contribuiscano a ridurre i consumi energetici della pubblica amministrazione;
 - b) educare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado ad un uso consapevole dell'energia;
 - c) favorire la partecipazione delle Banche e degli Istituti finanziari al finanziamento di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, anche attraverso la messa a disposizione di dati ed esperienze di partenariato pubblico-privato;
 - d) sensibilizzare le imprese e i clienti domestici sull'uso efficiente dell'energia anche attraverso la diffusione di informazioni sui meccanismi di incentivazione e le rispettive modalità di accesso;
 - e) promuovere programmi di formazione per la qualificazione dei soggetti che operano nell'ambito dei servizi energetici, con particolare riferimento agli auditor energetici e agli installatori di elementi edilizi connessi all'energia.
2. Il programma, di cui al comma 1, è sottoposto al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvedono alla copertura degli oneri per i servizi forniti in attuazione delle attività previste. All'attuazione del programma di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di 1 milione di euro all'anno, per il triennio 2015 – 2017, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico, dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente.

ART. 14

(Servizi energetici ed altre misure per promuovere l'efficienza energetica)

1. I contratti di prestazione energetica stipulati dalla pubblica amministrazione contengono gli elementi minimi di cui all'allegato 8 al presente decreto.
2. L'ENEA fornisce assistenza tecnica alle pubbliche amministrazioni nella stesura dei contratti di rendimento energetico e rende disponibili al pubblico informazioni sulle migliori pratiche disponibili nell'attuazione dei suddetti contratti.
3. L'ENEA, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, integra il contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico dell'edificio di cui all'articolo 4-ter, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, con gli elementi minimi di cui all'allegato 8.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il **Ministro delle infrastrutture e trasporti** e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sono approvate entro 180 giorni linee guida per semplificare ed armonizzare le procedure autorizzative per l'installazione in ambito residenziale e terziario di impianti o dispositivi tecnologici per l'efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili. Tali linee guida sono finalizzate, in particolare, a favorire:
 - a) la gestione delle procedure autorizzative attraverso portali on line accessibili da cittadini ed imprese e contenenti altresì informazioni su vincoli emergenti dalla pianificazione urbanistica territoriale;
 - b) uniformità e snellimento della documentazione a supporto delle richieste autorizzative;



- c) applicazione di costi amministrativi o d'istruttoria massimi, tali da non scoraggiare l'installazione di tecnologie efficienti.
5. Nel caso di edifici di nuova costruzione, con una riduzione minima del 25 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazioni dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.
6. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessari ad ottenere una riduzione minima del 15 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 30 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.
7. È fatto divieto ai distributori di energia, ai gestori dei sistemi di distribuzione e alle società di vendita di energia al dettaglio, di tenere comportamenti volti ad ostacolare lo sviluppo del mercato dei servizi energetici e ad impedire la richiesta e la prestazione di servizi energetici o altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica.

ART. 15

(Fondo nazionale per l'efficienza energetica)

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il "Fondo nazionale per l'efficienza energetica" (si seguito "Fondo") che opera secondo le modalità di cui al comma 2 e per le finalità di cui al comma 3 realizzate anche attraverso le ESCO, forme di partenariato pubblico - privato, società di progetto e di scopo appositamente costituite. Le risorse del fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono versate all'entrata del **bilancio** dello Stato, per l'importo di 5 milioni di euro nell'anno 2014 e di 25 milioni di euro nell'anno 2015, per essere riassegnate nei medesimi esercizi al Fondo. A tal fine, la Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli importi indicati al primo periodo, a valere sulle disponibilità giacenti sul conto corrente bancario intestato al predetto Fondo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto per l'importo relativo al 2014 ed entro il 31 marzo per il 2015. La dotazione del Fondo può essere integrata:
- a) per il periodo 2015-2020, a valere sulle risorse annualmente confluite nel fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, secondo le modalità



di cui al presente comma, previa determinazione dell'importo da versare con il medesimo decreto di cui all'articolo 5, comma 12, lettera a);

- b) fino a 15 milioni euro annui per il periodo 2014-2020 a carico del Ministero dello sviluppo economico e fino a 35 milioni di euro annui per il periodo 2014-2020 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico ambientali cui all'articolo 19, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19.

2. Il Fondo ha natura rotativa e si articola in due sezioni che operano rispettivamente per :

- a) la concessione di garanzie, su singole operazioni o su portafogli di operazioni finanziarie;
- b) l'erogazione di finanziamenti, direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, inclusa la Banca Europea degli Investimenti, anche mediante la sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso che abbiano come oggetto di investimento la sottoscrizione di titoli di credito di nuova emissione o l'erogazione, nelle forme consentite dalla legge, di nuovi finanziamenti, nonché mediante la sottoscrizione di titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti di privati verso piccole e medie imprese e ESCO per investimenti per l'efficienza energetica.

3. Il Fondo è destinato a favorire, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, il finanziamento di interventi coerenti con il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, promuovendo il coinvolgimento di **istituti finanziari, nazionali e comunitari**, e investitori privati sulla base di un'adeguata condivisione dei rischi, con particolare riguardo alle seguenti finalità:

- a) Riqualificazione energetica degli edifici di proprietà della Pubblica Amministrazione;
- b) Realizzazione di reti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento;
- c) Efficienza energetica dei servizi e infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica;
- d) Riqualificazione energetica di interi edifici destinati ad uso residenziale, compresa l'edilizia popolare;
- e) **Efficienza energetica e riduzione dei consumi di energia nei settori dell'industria e dei servizi.**

4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 3, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento e di intervento del Fondo. Nel quadro dei progetti e programmi ammissibili all'intervento del Fondo, sono individuati termini e condizioni di maggior favore per interventi-volti a:

- a) Creare nuova occupazione;
- b) Riqualificare energeticamente l'intero edificio;
- c) Promuovere nuovi edifici a energia quasi zero;
- d) Introdurre misure di protezione antisismica in aggiunta alla riqualificazione energetica.

5. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte di Amministrazioni centrali, Regioni e altri enti e organismi pubblici, ivi incluse le risorse derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con i provvedimenti di cui al comma 4.



6. Le garanzie concesse dal Fondo possono essere assistite dalla garanzia del Fondo Europeo degli Investimenti o di altri fondi di garanzia istituiti dall'Unione Europea o da essa cofinanziati.
7. La gestione del Fondo e dei relativi interventi può essere attribuita sulla base di una o più apposite convenzioni, a società in house ovvero a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà nel rispetto della vigente normativa europea e nazionale in materia di contratti pubblici. Agli oneri connessi alla gestione e al funzionamento del Fondo si provvede a valere sulle medesime risorse.
8. Il **Ministro** dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 16

(Sanzioni e relativo procedimento)

1. Le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia che non effettuano la diagnosi di cui all'articolo 8, commi 1 e 3, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro. Quando la diagnosi non è effettuata in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 8 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.
2. L'esercente l'attività di misura che, nei casi previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera b) ed in violazione delle modalità individuate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, non fornisce ai clienti finali i contatori individuali aventi le caratteristiche di cui alla lettera a) del predetto comma è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro, per ciascuna omissione.
3. L'esercente l'attività di misura che fornisce sistemi di misurazione intelligenti non conformi alle specifiche fissate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico a norma dell'articolo 9, **comma 3**, lettere a), b) c) ed e), è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
4. L'esercente l'attività di misura che al momento dell'installazione dei contatori non fornisce ai clienti finali consulenza ed informazioni adeguate secondo quanto stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, in particolare sul loro effettivo potenziale con riferimento alla lettura dei dati ed al monitoraggio del consumo energetico, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1500 euro.
5. L'impresa di fornitura del servizio di un contatore individuale che, richiesta dal cliente finale nei casi di cui all'articolo 9, **comma 5**, lettera a), non installa, entro il termine ivi previsto, un contatore individuale di cui alla predetta lettera a), è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro.
6. L'impresa di fornitura del servizio di un contatore individuale che, richiesta dal cliente finale che ha la disponibilità dell'unità immobiliare, nei casi di cui all'articolo 9, **comma 5**, lettera b), non installa, entro il termine ivi previsto, un contatore individuale di cui alla predetta lettera b), è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l'installazione del contatore individuale



non è tecnicamente possibile o non è efficiente in termini di costi o non è proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali.

7. Nei casi di cui al comma 6, terzo periodo, il condominio e i clienti finali che acquistano energia per un edificio polifunzionale che non provvedono ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto **all'interno dell'unità immobiliare** sono soggetti, ciascuno, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l'installazione dei predetti sistemi non è efficiente in termini di costi.
8. E' soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro il condominio-alimentato dal teleriscaldamento o dal teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento che non ripartisce le spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni e all'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, secondo percentuali concordate sulla base dei criteri degli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e dei costi generali per la manutenzione dell'impianto; in ogni caso la quota risultante dall'applicazione del criterio dei costi generali non può eccedere il limite massimo del 50 per cento dell'importo complessivo.
9. L'impresa di distribuzione o le società di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio che non forniscono nelle fatture emesse nei confronti di clienti finali presso i quali non sono installati contatori intelligenti le informazioni previste dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a norma dell'articolo 9, comma 6, lettera a), sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 2500 euro per ciascuna omissione
10. L'impresa di distribuzione o la società di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio che non consentono ai clienti finali di accedere alle informazioni complementari sui consumi storici in conformità a quanto previsto dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a norma dell'articolo 9, comma 6, lettera b), è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 2500 euro per ciascun cliente.
11. E' soggetta ad una sanzione amministrativa da 150 a 2500 euro per ciascuna violazione, l'impresa di vendita di energia al dettaglio:
 - a) che non rende disponibili, con le modalità individuate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico su richiesta formale del cliente finale, le informazioni di cui all'articolo 9, **comma 7**, lettera a);
 - b) che non offre al cliente finale l'opzione di ricevere informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica e non fornisce, su richiesta di quest'ultimo, spiegazioni adeguate secondo le prescrizioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a norma dell'articolo 9, **comma 7**, lettera b);
 - c) che non fornisce al cliente finale, secondo le modalità individuate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, unitamente alla fattura le informazioni di cui all'articolo 9, **comma 7**, lettera c);
 - d) che non fornisce al cliente finale, secondo le modalità individuate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, **le informazioni le stime dei costi energetici** tali da consentire a quest'ultimo di confrontare offerte comparabili.
12. L'impresa di vendita di energia al dettaglio che applica specifici corrispettivi al cliente finale per la ricezione delle fatture o delle informazioni sulla fatturazione ovvero per



l'accesso ai dati relativi ai consumi è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 5000 euro per ciascuna violazione.

13. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dal Ministero dello sviluppo economico.
14. **Le sanzioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 sono irrogate dall'Autorità e secondo le modalità determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore dal presente decreto.**
15. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 9, 10, 11 e 12 sono irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
16. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità amministrative competenti si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. **Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico disciplina, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza**, in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
17. L'autorità amministrativa competente, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da chiunque vi abbia interesse dà avvio al procedimento sanzionatorio mediante contestazione immediata o la notificazione degli estremi della violazione.
18. In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 10 il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido sono diffidati a provvedere alla regolarizzazione entro il termine di quarantacinque giorni dalla data della contestazione immediata o dalla data di notificazione dell'atto di cui al comma 17.
19. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui al comma 18 e alla contestazione immediata o alla notificazione degli estremi della violazione amministrativa a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 si provvede con la notifica di un unico atto che deve contenere:
 - a) l'indicazione dell'autorità competente; l'oggetto della contestazione; l'analitica esposizione dei fatti e degli elementi essenziali della violazione contestata;
 - b) l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e, ove diverso, dell'ufficio dove è possibile presentare memorie, perizie e altri scritti difensivi, essere sentiti dal responsabile del procedimento sui fatti oggetto di contestazione, nonché avere accesso agli atti;
 - c) l'indicazione del termine entro cui l'interessato può esercitare le facoltà di cui alla lettera b), comunque non inferiore a trenta giorni;
 - d) la diffida a regolarizzare le violazioni nei casi di cui al comma 18;



e) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 7;

f) la menzione della possibilità, nei casi degli illeciti non diffidabili o per i quali non si è ottemperato alla diffida, di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

g) l'indicazione del termine di conclusione del procedimento.

20. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari al minimo della sanzione prevista dai commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 10 entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 18. Il regolare pagamento della predetta somma estingue il procedimento limitatamente alle violazioni oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

21. Il pagamento della sanzione e della somma di cui al comma 20 è effettuato con le modalità di versamento previste dall'articolo 19 decreto legislativo 3 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista. Del pagamento è data mensilmente comunicazione all'autorità amministrativa competente, con modalità telematiche, a cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del predetto decreto legislativo.

22. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle attività di ispezione degli impianti termici di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, eseguono, con cadenza periodica anche attraverso accordi con organismi pubblici o privati di cui sia garantita l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8. **Gli esiti degli accertamenti e delle ispezioni sono immediatamente comunicati all'Autorità di cui al comma 14.**

23. I proventi delle sanzioni sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo di cui all'articolo 15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

24. In ogni caso sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17

(Monitoraggio dell'attuazione)

1. Entro il 30 aprile 2014 e successivamente ogni 3 anni, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, e su proposta dell'ENEA, approva e trasmette alla Commissione europea il Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica, PAEE, che comprende:



- a) misure significative per il miglioramento dell'efficienza energetica;
 - b) risparmi di energia conseguiti e attesi, inclusi quelli nella fornitura, trasmissione e distribuzione dell'energia nonché negli usi finali della stessa, in vista del conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica di cui all'articolo 3;
 - c) stime aggiornate sul consumo di energia primaria previsto al 2020.
2. Entro il 30 aprile di ciascun anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto , il Ministero dello sviluppo economico, su proposta di ENEA, approva e trasmette alla Commissione europea, una relazione annuale sui progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica di cui all'articolo 3.
 3. Entro il 30 aprile di ciascun anno a decorrere dall' entrata in vigore del presente decreto , il Ministero dello sviluppo economico, su proposta del GSE, approva e trasmette alla Commissione europea, una relazione annuale sulla cogenerazione contenente:
 - a) statistiche sulla produzione nazionale di energia elettrica e di calore da cogenerazione ad alto e basso rendimento in relazione alla produzione totale di calore e di energia elettrica;
 - b) statistiche relative alla capacità di cogenerazione di calore e di energia elettrica e ai combustibili usati per la cogenerazione;
 - c) statistiche relative alla produzione e alle capacità di teleriscaldamento e di tele raffreddamento in relazione alla produzione e alle capacità totali di calore e di energia elettrica;
 - d) statistiche sui risparmi di energia primaria realizzati applicando la cogenerazione.
 4. Il PAEE e le relazioni e di cui ai commi 1, 2 e 3, sono redatte sulla base dell'allegato XIV della direttiva 2012/27/UE e dei documenti operativi predisposti dalla Commissione europea. La relazione di cui al comma 3 è redatta conformemente alla metodologia di cui agli allegati del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 4 agosto 2011.

ART. 18
(Abrogazioni)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abrogati:
 - a) gli articoli: 5, comma 2; 2, comma 1, lettera l); 11, commi dall'1 e 2; 16, commi 1, 2 e 3; 17, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
 - b) l'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016.

ART. 19
(Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria)

1. Gli allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.



2. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate provvedono, **senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, fatte salve specifiche disposizioni di cui agli articoli 5, 8, 13 e 15.
3. Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2012/27/UE, il Ministero dello sviluppo economico trasmette alla Commissione europea il presente decreto e le eventuali successive modificazioni.

ART. 20

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



ALLEGATO 1

Prodotti, servizi ed edifici disciplinati da legislazione comunitaria

Ambito	Norma nazionale	Requisiti minimi di efficienza energetica
Apparecchiature disciplinate dalla Dir. 2010/30/UE (etichettatura energetica comunitaria)	decreto legislativo 104/2012	Classe di efficienza energetica più elevata possibile in considerazione dell'esigenza di garantire un livello sufficiente di concorrenza;
Apparecchiature disciplinate dalla Dir. 2009/125/CE (Ecodesign)	Decreto legislativo 15/2011	Se non contemplate da un atto delegato adottato ai sensi della direttiva 2010/30/UE, il requisiti minimo per l'efficienza energetica definito nel Regolamento di attuazione della Dir. 2009/125/CE
Apparecchiature per ufficio disciplinate dal Regolamento 106/2008 (Energy Star)	decisione 2006/1005/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2006,	Conformi a requisiti di efficienza energetica altrettanto rigorosi di quelli elencati all'allegato C dell'accordo allegato alla decisione 2006/1005/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2006
Edifici	Decreto legislativo 192/2005	Requisiti minimi di prestazione energetica di cui ai decreti attuativi dell'art 4 comma 1 del dlgs 192/2005 e ss.mm.ii.
Pneumatici – regolamento 1222/2009		



ALLEGATO 2

Criteri minimi per gli audit energetici, compresi quelli realizzati nel quadro dei sistemi di gestione dell'energia

I criteri minimi che devono possedere gli audit di qualità sono di seguito riportati:

- a) sono basati su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili e (per l'energia elettrica) sui profili di carico;
- b) comprendono un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici o di gruppi di edifici, di attività o impianti industriali, ivi compreso il trasporto;
- c) ove possibile, si basano sull'analisi del costo del ciclo di vita, invece che su semplici periodi di ammortamento, in modo da tener conto dei risparmi a lungo termine, dei valori residuali degli investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto;
- d) sono proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative;

Gli audit energetici consentono calcoli dettagliati e convalidati per le misure proposte in modo da fornire informazioni chiare sui potenziali risparmi. I dati utilizzati per gli audit energetici possono essere conservati per le analisi storiche e per il monitoraggio della prestazione.



ALLEGATO 3

Potenziale dell'efficienza per il calore e il raffreddamento

1. La valutazione globale del potenziale nazionale di riscaldamento e raffreddamento di cui all'articolo 10, comma 1, deve comprendere:

- a) una descrizione della domanda di riscaldamento e raffreddamento;
- b) la previsione di come la domanda evolverà nei successivi dieci anni;
- c) una mappa del territorio nazionale che indichi, proteggendo nel contempo le informazioni sensibili sul piano commerciale:
 - i) i punti in cui esiste una domanda di riscaldamento e raffreddamento, individuando:
 - comuni e agglomerati urbani con un coefficiente di edificazione di almeno 0,3;
 - zone industriali con un consumo annuo totale di riscaldamento e raffreddamento superiore a 20 GWh;
 - ii) le infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento esistenti o in fase di progetto;
 - iii) i possibili punti per la fornitura di riscaldamento e raffreddamento, tra cui:
 - gli impianti di produzione di energia elettrica con una produzione annua totale superiore a 20 GWh;
 - gli impianti di incenerimento dei rifiuti;
 - gli impianti di cogenerazione esistenti e in fase di progetto che usano tecnologie di cui all'allegato I e gli impianti di teleriscaldamento e di teleraffreddamento;
- d) l'individuazione della domanda di riscaldamento e raffreddamento che potrebbe essere soddisfatta mediante la cogenerazione ad alto rendimento, compresa la micro-cogenerazione residenziale, e mediante il teleriscaldamento e il teleraffreddamento;
- e) l'individuazione dei potenziali per aumentare la cogenerazione ad alto rendimento, mediante tra l'altro l'ammodernamento degli impianti industriali e di generazione o di altri impianti che generano calore di scarto o la costruzione di nuovi impianti;
- f) l'individuazione del potenziale di efficienza energetica delle infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento;
- g) la quota della cogenerazione ad alto rendimento, i potenziali individuati e i progressi compiuti;
- h) una stima dei possibili risparmi di energia primaria.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 10 del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, se del caso, elabora proposte per:



- i) aumentare la quota di cogenerazione nella produzione di riscaldamento, raffreddamento ed energia elettrica;
- ii) sviluppare infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti mediante sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento e/o uso di riscaldamento e raffreddamento da calore di scarto e da fonti di energia rinnovabile;
- iii) promuovere l'installazione dei nuovi impianti di generazione di energia elettrica e degli impianti industriali che producono calore di scarto in siti nei quali possa essere recuperato il massimo del calore di scarto disponibile per soddisfare la domanda effettiva o attesa di riscaldamento e raffreddamento;
- iv) promuovere l'ubicazione delle nuove zone residenziali o dei nuovi impianti industriali che consumano calore nei loro processi produttivi in aree dove il calore di scarto disponibile, in base a quanto evidenziato nella valutazione globale, possa contribuire a soddisfarne la domanda di riscaldamento e raffreddamento. Ciò potrebbe includere proposte a favore del raggruppamento di diversi impianti singoli nello stesso sito con l'obiettivo di garantire un equilibrio ottimale tra domanda e offerta di calore e raffreddamento;
- v) promuovere il collegamento degli impianti di generazione di energia elettrica, degli impianti industriali che producono calore di scarto, degli impianti di incenerimento dei rifiuti e di altri impianti di termovalorizzazione alla rete locale di teleriscaldamento o teleraffreddamento;
- vi) promuovere il collegamento delle zone residenziali e degli impianti industriali che consumano calore nei loro processi produttivi alla rete locale di teleriscaldamento o teleraffreddamento;
- vii) introdurre misure di sostegno pubblico per il riscaldamento e il raffreddamento nel bilancio pubblico annuo e l'individuazione dei potenziali elementi di aiuto, senza che ciò pregiudichi la notifica distinta dei regimi di sostegno pubblico ai fini della valutazione degli aiuti di Stato.



ALLEGATO 4

Analisi costi-benefici

Parte 1

Principi generali dell'analisi costi-benefici

L'analisi costi-benefici è una metodologia di valutazione della convenienza di progetti di investimento che, nell'ambito della fornitura di energia, deve essere elaborata in base alle risorse disponibili, alle condizioni climatiche e ad altri pertinenti fattori.

L'analisi costi-benefici può riguardare la valutazione di un progetto relativo a un singolo impianto o di un gruppo di progetti, per una più ampia valutazione a livello locale, regionale o nazionale, in modo da definire l'opzione di riscaldamento o raffreddamento più efficiente in termini di risorse e costi e vantaggiosa per una determinata zona geografica, per pianificare in maniera ottimale il soddisfacimento delle esigenze locali in materia di riscaldamento e raffreddamento.

In particolare, l'analisi costi-benefici realizzata dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 10, contribuisce all'individuazione del potenziale economico della cogenerazione ad alto rendimento, compresa la microcogenerazione industriale, del teleriscaldamento e del teleraffreddamento efficienti e costituisce strumento di supporto all'elaborazione di politiche di sostegno alle soluzioni più efficienti in termini di risorse e costi per le esigenze in materia di calore e raffreddamento.

Le fasi e i contenuti principali dell'analisi costi-benefici sono i seguenti:

a) definizione dei confini del sistema energetico e del limite geografico

Il territorio nazionale deve essere suddiviso in pertinenti sistemi energetici. Il limite geografico di ciascun sistema deve coprire un'idonea zona geografica ben definita, ad esempio una determinata regione o area metropolitana, per evitare di adottare soluzioni sub ottimali in base ad un approccio progetto per progetto;

b) approccio integrato alle opzioni di domanda e offerta di riscaldamento e raffreddamento

In relazione all'offerta, l'analisi costi-benefici considera all'interno del limite geografico tutte le pertinenti risorse presenti e future attese nell'arco di dieci anni, compreso il calore di scarto derivante dai processi di produzione di energia elettrica, dagli impianti industriali e dalle fonti di energia rinnovabile. In relazione alla domanda, si tiene conto delle esigenze attuali e della probabile evoluzione nell'arco di dieci anni.

c) costruzione di uno scenario di riferimento

Sulla base delle informazioni acquisite di cui alla lettera b), si costruisce per ciascun sistema geografico lo scenario di riferimento che, descrivendo la situazione attuale e la sua probabile evoluzione, costituisca la base per la valutazione degli scenari alternativi.

d) individuazione di scenari alternativi

L'obiettivo degli scenari alternativi è di individuare possibili modalità di soddisfacimento delle esigenze in materia di riscaldamento e raffreddamento più efficienti rispetto allo scenario di riferimento di cui alla lettera c). Gli scenari non praticabili per motivi tecnici, ragioni finanziarie, normative nazionali o limiti di tempo possono essere esclusi nella fase iniziale dell'analisi costi-benefici se ciò è giustificato sulla base di considerazioni accurate, esplicite e ben documentate. Nell'analisi costi-benefici, gli scenari alternativi di cui



tenere conto rispetto a quello di riferimento sono soltanto le opzioni relative alla cogenerazione ad alto rendimento, al teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti o al riscaldamento e raffreddamento individuali efficienti.

e) metodo di calcolo del surplus costi-benefici

i) il confronto tra lo scenario di riferimento e gli scenari alternativi è effettuato in base all'insieme dei pertinenti costi e benefici;

ii) il criterio di valutazione deve essere quello del valore attuale netto (VAN);

iii) l'orizzonte temporale per il confronto deve essere scelto in modo tale da includere tutti i pertinenti costi e benefici degli scenari e deve rappresentare l'orizzonte più idoneo alle caratteristiche di ciascun sistema energetico.

f) calcolo e previsione dei prezzi ed altre ipotesi per l'analisi economica

i) le ipotesi di andamento dei prezzi sono formulate sull'evoluzione prevista dei principali fattori di input/output e sul tasso di attualizzazione;

ii) il tasso di attualizzazione impiegato per il calcolo del valore attuale netto è scelto conformemente agli orientamenti europei o nazionali, tenendo conto dei dati forniti dalla Banca centrale europea;

iii) la stima dell'evoluzione dei prezzi dell'energia è formulata tenendo conto sia delle previsioni sull'evoluzione dei prezzi in ambito europeo e internazionale, sia delle previsioni relative al contesto nazionale e eventualmente regionale o locale;

iv) i prezzi utilizzati nell'analisi economica rispecchiano i reali costi e benefici socio-economici e includono i costi esterni, come gli effetti sull'ambiente e sulla salute, nella misura del possibile, cioè quando esiste un prezzo di mercato o quando quest'ultimo è già indicato nella normativa europea o nazionale;

g) analisi economica: inventario degli effetti

Le analisi economiche tengono conto di tutti i pertinenti effetti economici. E' possibile tenere conto, ai fini della formulazione di politiche di sviluppo, in riferimento anche solo a specifici sistemi energetici, dei costi e dei risparmi energetici derivanti dalla maggiore flessibilità nella fornitura di energia e da un migliore funzionamento delle reti elettriche, compresi i costi evitati e i risparmi derivanti dalla riduzione degli investimenti nelle infrastrutture, negli scenari analizzati.

I costi e i benefici da considerare ai fini dell'analisi sono i seguenti:

i) benefici

— valore della produzione per il consumatore (energia termica ed energia elettrica e/o meccanica);

— benefici esterni quali benefici per la collettività in ambito sociale, ambientale e sanitario, nella misura del possibile;

ii) costi

— costi di capitale degli impianti e delle apparecchiature,

— costi di capitale delle reti di distribuzione di energia,

— costi operativi variabili e fissi, inclusi i costi energetici,



— costi ambientali, costi sociali e costi sanitari, nella misura del possibile;

h) analisi di sensibilità

L'analisi costi-benefici deve includere un'analisi di sensibilità per tener conto dei possibili impatti derivanti dall'aleatorietà dello sviluppo della domanda di riscaldamento e raffreddamento, dei prezzi dell'energia, dei tassi di attualizzazione e degli altri fattori variabili che comportano un impatto significativo sui risultati dell'analisi.

Parte 2

Principi ai fini dell'articolo 10, comma 6.

Se si progetta un impianto per la produzione di sola energia elettrica o un impianto senza recupero di calore, si effettua un confronto tra gli impianti progettati o l'ammodernamento progettato e un impianto equivalente che produca lo stesso quantitativo di elettricità o di calore di processo, ma che recuperi il calore di scarto e fornisca calore mediante cogenerazione ad alto rendimento e/o reti di teleriscaldamento o teleraffreddamento.

Nell'ambito di un dato limite geografico, la valutazione tiene conto dell'impianto progettato e di ogni idoneo punto esistente o potenziale in cui si registra una domanda di riscaldamento che potrebbe essere servito da tale impianto, tenendo conto delle possibilità razionali (ad esempio la fattibilità tecnica e la distanza).

Il limite geografico è stabilito in modo da includere l'impianto progettato e i carichi termici, quali edifici e processi industriali. Nell'ambito del limite geografico il costo totale della fornitura di calore ed elettricità è determinato per entrambi i casi e confrontato.

I carichi termici comprendono i carichi termici esistenti, quali l'impianto industriale o un sistema di teleriscaldamento esistente nonché, nelle zone urbane, il carico termico e i costi che emergerebbero se un gruppo di edifici o un settore di una città fossero forniti da una nuova rete di teleriscaldamento e/o ad essa collegati.

L'analisi costi-benefici si basa su una descrizione dell'impianto progettato e dell'impianto o degli impianti di confronto che contempli la capacità termica ed elettrica, secondo il caso, il tipo di combustibile, l'uso previsto e il numero previsto di ore di funzionamento annuale, l'ubicazione e la domanda di energia elettrica e di riscaldamento.

Ai fini del confronto, si tiene conto della domanda di energia termica e delle tipologie di riscaldamento e raffreddamento utilizzate dai punti in cui si registra una domanda di calore situati in prossimità. Il confronto riguarda i costi relativi alle infrastrutture dell'impianto progettato e di quello di confronto.

I progetti con risultati positivi in termini di costi-benefici sono quelli in cui la somma dei benefici attualizzati nell'analisi supera la somma dei costi attualizzati (surplus costi-benefici).



ALLEGATO 5

Garanzia di origine dell'energia elettrica prodotta da cogenerazione ad alto rendimento

La garanzia di origine di cui all'articolo 10, comma 11 del presente decreto specifica:

- a) la denominazione, il codice identificativo, l'ubicazione e la data di entrata in esercizio dell'unità di cogenerazione;
- b) l'anno di rendicontazione;
- c) la tecnologia di cogenerazione utilizzata con riferimento agli allegati al decreto legislativo 20 febbraio 2007 n.20 come integrato e modificato dal decreto 4 agosto 2011 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del mare;
- d) la tipologia, il quantitativo e il potere calorifico inferiore dei combustibili utilizzati;
- e) le tipologie di utilizzo e la quantità del calore utile prodotto;
- f) la produzione lorda di elettricità da cogenerazione ad alto rendimento, conformemente agli allegati al decreto legislativo 20 febbraio 2007 n.20 come integrato e modificato dal decreto 4 agosto 2011 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del mare;
- g) il rendimento elettrico e termico nominali dell'unità di cogenerazione;
- h) l'indice PES, calcolato conformemente agli allegati al decreto legislativo 20 febbraio 2007 n.20 come integrato e modificato dal decreto 4 agosto 2011 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del mare;
- i) eventuali forme di sostegno di cui abbia beneficiato l'unità.



ALLEGATO 6

Criteria di efficienza energetica per la regolamentazione delle reti dell'energia e per le tariffe della rete elettrica

1. Le tariffe di rete rispecchiano i risparmi di costi nelle reti imputabili alla domanda e a misure di gestione della domanda e di produzione distribuita, compresi i risparmi ottenuti grazie alla riduzione dei costi di consegna o degli investimenti nelle reti e a un funzionamento migliore di quest'ultime.

2. La regolamentazione e le tariffe di rete non impediscono agli operatori di rete o ai rivenditori al dettaglio di rendere disponibili servizi di sistema nell'ambito di misure di risposta e gestione della domanda e di generazione distribuita sui mercati organizzati dell'energia elettrica, in particolare:

- a) lo spostamento del carico da parte dei clienti finali dalle ore di punta alle ore non di punta, tenendo conto della disponibilità di energia rinnovabile, di energia da cogenerazione e di generazione distribuita;
- b) i risparmi di energia ottenuti grazie alla gestione della domanda di clienti decentralizzati da parte degli aggregatori di energia;
- c) la riduzione della domanda grazie a misure di efficienza energetica adottate dai fornitori di servizi energetici, comprese le società di servizi energetici;
- d) la connessione e il dispacciamento di fonti di generazione a livelli di tensione più ridotti;
- e) la connessione di fonti di generazione da siti più vicini ai luoghi di consumo; e
- f) lo stoccaggio dell'energia.

Ai fini della presente disposizione la definizione «mercati organizzati dell'energia elettrica» include i mercati non regolamentati («over-the counter») e le borse dell'energia elettrica per lo scambio di energia, capacità, volumi di bilanciamento e servizi ausiliari in tutte le fasce orarie, compresi i mercati a termine, giornalieri o infragiornalieri.

3. Le tariffe di rete o di vendita al dettaglio possono sostenere una tariffazione dinamica per misure di gestione della domanda dei clienti finali, quali:

- a) tariffe differenziate a seconda dei periodi di consumo;
- b) tariffe di picco critico;
- c) tariffazione in tempo reale; e
- d) tariffazione ridotta in ora di punta.



ALLEGATO 7

Requisiti di efficienza energetica per i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione

I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione:

- a) elaborano e rendono pubbliche norme standard in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici, quali le connessioni alla rete e il potenziamento della rete, una migliore gestione della rete e norme in materia di applicazione non discriminatoria dei codici di rete necessari per integrare i nuovi produttori che immettono nella rete interconnessa l'energia elettrica prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento;
- b) forniscono a tutti i nuovi produttori di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento che desiderano connettersi al sistema tutte le informazioni a tal fine necessarie, tra cui:
 - i) una stima esauriente e dettagliata dei costi di connessione;
 - ii) un calendario preciso e ragionevole per la ricezione e il trattamento della domanda di connessione alla rete;
 - iii) un calendario indicativo ragionevole per ogni connessione alla rete proposta. La procedura per la connessione alla rete non dovrebbe durare complessivamente più di 24 mesi, tenuto conto di ciò che è ragionevolmente praticabile e non discriminatorio;
- c) definire procedure standardizzate e semplificate per facilitare la connessione alla rete dei produttori decentralizzati di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento.

Le norme standard di cui alla lettera a) si basano su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori che tengono conto in particolare di tutti i costi e i benefici della connessione di tali produttori alla rete. Esse possono prevedere diversi tipi di connessione.



ALLEGATO 8

Elementi minimi che devono figurare nei contratti di rendimento energetico sottoscritti con il settore pubblico o nel relativo capitolato d'appalto

- a) Un elenco chiaro e trasparente delle misure di efficienza da applicare o dei risultati da conseguire in termini di efficienza;
- b) I risparmi garantiti da conseguire applicando le misure previste dal contratto;
- c) La durata e gli aspetti fondamentali del contratto, le modalità e i termini previsti;
- d) Un elenco chiaro e trasparente degli obblighi che incombono su ciascuna parte contrattuale;
- e) Data o date di riferimento per la determinazione dei risparmi realizzati;
- f) Un elenco chiaro e trasparente delle fasi di attuazione di una misura o di un pacchetto di misure e, ove pertinente, dei relativi costi;
- g) L'obbligo di dare piena attuazione alle misure previste dal contratto e la documentazione di tutti i cambiamenti effettuati nel corso del progetto;
- h) Disposizioni che disciplinino l'inclusione di requisiti equivalenti in eventuali concessioni in appalto a terze parti;
- i) Un'indicazione chiara e trasparente delle implicazioni finanziarie del progetto e la quota di partecipazione delle due parti ai risparmi pecuniari realizzati (ad esempio, remunerazione dei prestatori di servizi);
- j) Disposizioni chiare e trasparenti per la quantificazione e la verifica dei risparmi garantiti conseguiti, controlli della qualità e garanzie;
- k) Disposizioni che chiariscono la procedura per gestire modifiche delle condizioni quadro che incidono sul contenuto e i risultati del contratto (a titolo esemplificativo: modifica dei prezzi dell'energia, intensità d'uso di un impianto)
- l) Informazioni dettagliate sugli obblighi di ciascuna delle parti contraenti e sulle sanzioni in caso di inadempienza.



Relazione illustrativa

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/27/UE SULL'EFFICIENZA ENERGETICA, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2009/125/CE E 2010/30/UE E ABROGA LE DIRETTIVE 2004/8/CE E 2006/32/CE

L'Unione Europea si trova ad affrontare importanti sfide determinate da una maggiore dipendenza dalle importazioni di energia, dalla scarsità di risorse energetiche, nonché dalla necessità di limitare i cambiamenti climatici e di superare la crisi economica. L'efficienza energetica costituisce un valido strumento per affrontare tali sfide, in quanto riducendo il consumo di energia primaria migliora la sicurezza di approvvigionamento; diminuisce le importazioni di combustibili e riduce le emissioni di gas serra. Un'economia più efficiente sotto il profilo energetico consente, inoltre, di accelerare la diffusione di soluzioni tecnologiche innovative e di migliorare la competitività dell'industria, rilanciando la crescita economica e la creazione di posti di lavoro di qualità elevata in diversi settori connessi con l'efficienza energetica.

L'Unione europea ha evidenziato la necessità di aumentare l'efficienza energetica in modo da raggiungere l'obiettivo di una riduzione dei consumi di energia primaria del 20% entro il 2020, rispetto agli scenari di previsione dei consumi per il 2020. A tal fine è stato aggiornato il quadro giuridico europeo relativo all'efficienza energetica con l'emanazione della direttiva 2012/27/UE (di seguito EED) che stabilisce un quadro comune per promuovere l'efficienza energetica all'interno dell'Unione europea. Tra gli elementi che caratterizzano la EED si evidenziano:

- l'elaborazione di un documento di strategia sul medio-lungo termine per la riqualificazione energetica del parco edilizio nazionale;
- la riqualificazione annua del 3% della superficie degli immobili della pubblica amministrazione centrale dello Stato;
- la riduzione dell'1,5% annuo del volume delle vendite di energia ad opera di soggetti obbligati identificati tra i distributori o le società di vendita dell'energia.

A livello nazionale, la Strategia Energetica Nazionale (SEN), approvata tramite il decreto interministeriale dell'8 marzo 2013, orienta gli sforzi del Paese verso un miglioramento sostanziale della competitività del sistema energetico insieme con la sostenibilità ambientale. Questo rilancio di competitività viene promosso dal documento programmatico attraverso quattro obiettivi principali al 2020:

- riduzione dei costi energetici con l'allineamento dei prezzi ai livelli europei (risparmio sulla bolletta nazionale di elettricità e gas stimato in circa 9 miliardi di euro l'anno);
- superamento degli obiettivi europei definiti dal Pacchetto europeo Clima-Energia 2020 (riduzione delle emissioni di gas-serra del 21% rispetto al 2005, riduzione del 24% dei consumi primari rispetto all'andamento inerziale e raggiungimento del 19-20% di incidenza dell'energia rinnovabile sui consumi finali lordi);
- maggiore sicurezza di approvvigionamento, con una riduzione della fattura energetica estera di circa 14 miliardi di euro l'anno;
- spinta alla crescita e all'occupazione con l'avvio di investimenti, sia nei settori tradizionali che nelle *green economy*, per 170-180 miliardi di euro entro il 2020.

Per il raggiungimento di questi obiettivi la strategia si articola in sette priorità con specifiche misure concrete a supporto. Prima tra tutte è l'efficienza energetica che contribuisce contemporaneamente al raggiungimento di tutti e quattro gli obiettivi di politica energetica della SEN. L'efficienza energetica ha infatti il pregio di essere lo strumento più economico per l'abbattimento delle



emissioni, con un ritorno sugli investimenti spesso positivo per il Paese, di generare domanda in un mercato dove sono attive molte imprese italiane, di accrescere la sicurezza energetica e di ridurre il deficit della bilancia commerciale. In termini di obiettivi quantitativi, il programma di lancio dell'efficienza energetica al 2020 si propone di:

- risparmiare 20 Mtep di energia primaria, raggiungendo al 2020 un livello di consumi circa il 24% inferiore rispetto allo scenario di riferimento europeo, basato su un'evoluzione 'inerziale' del sistema;
- evitare l'emissione di circa 55 milioni di tonnellate di CO₂ l'anno. L'efficienza energetica rappresenterà quindi il principale motore per l'abbattimento delle emissioni di CO₂;
- risparmiare circa 8 miliardi di euro l'anno di importazioni di combustibili fossili.

Il decreto legislativo in oggetto recepisce tutte le prescrizioni della EED non già previste nell'ordinamento giuridico nazionale, nel rispetto dei criteri fissati dall'articolo 4 della legge di delegazione europea 2013, 6 agosto 2013, n. 96 e coerentemente con le indicazioni della Strategia energetica nazionale. Nello specifico, si riporta di seguito una trattazione articolo per articolo del contenuto del provvedimento in questione.

L'articolo 1 descrive le finalità del decreto, il quale mira a fornire un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica, al fine di conseguire l'obiettivo nazionale di risparmio energetico al 2020, oltreché a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che limitano l'efficienza nella fornitura e negli usi finali dell'energia.

L'articolo 2 integra le definizioni vigenti con altre di nuova introduzione in coerenza con le disposizioni introdotte dalla EED.

L'articolo 3 definisce l'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico da conseguire nell'anno 2020 coerentemente con la Strategia energetica nazionale approvata con decreto interministeriale 8 marzo 2013.

L'articolo 4 recepisce completamente quanto previsto dall'articolo 4 della EED e prevede che, nell'ambito dei Piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica (di seguito PAEE) già previsti dall'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e aggiornati in base all'articolo 17 del presente decreto, l'ENEA predisponga e aggiorni ogni tre anni un documento di proposta per la riqualificazione energetica del parco nazionale di edifici. Tale documento riguarda gli edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati, e contiene i requisiti previsti dalla EED, tra i quali:

- una rassegna del parco immobiliare nazionale;
- l'individuazione, sulla base della metodologia di cui all'articolo 5 della direttiva 2010/31/UE, degli interventi più efficaci in termini di costi;
- un elenco aggiornato delle misure di incentivazione delle riqualificazioni energetiche e delle ristrutturazioni importanti degli edifici;
- un'analisi delle barriere tecniche, economiche e finanziarie che ostacolano la realizzazione di interventi di efficientamento energetico negli immobili e le misure di semplificazione e armonizzazione necessarie a ridurre costi e tempi degli interventi e attrarre nuovi investimenti;
- una stima del risparmio energetico e degli ulteriori benefici conseguibili annualmente per mezzo della riqualificazione energetica del parco immobiliare nazionale basata sui dati storici e su previsioni del tasso di riqualificazione annuo.



E' inoltre previsto che il documento sia elaborato in coordinamento con il Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, articolo 4-bis, comma 2.

L'articolo 5 recepisce completamente quanto previsto dall'articolo 5 della EED e dispone che, a partire dall'anno 2014 e fino al 2020, siano realizzati interventi di riqualificazione energetica sugli edifici di proprietà della pubblica amministrazione centrale e da essa occupati per almeno il 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata. Su tali edifici, come previsto dalla EED è reso possibile, in alternativa, realizzare interventi che comportino un volume di risparmi energetici almeno equivalente a quelli ottenibili grazie alla riqualificazione annuale della superficie suddetta. In linea con quanto previsto dalla EED e a normativa nazionale vigente, le amministrazioni centrali dello stato sono tutte quelle ricomprese nell'allegato IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Al fine di attuare l'obbligo previsto dall'articolo 5, **il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e trasporti, l'Agenzia del demanio e il Ministero dello sviluppo economico al quale sono attribuite funzioni di impulso e di coordinamento**, predispongono entro il 30 novembre di ogni anno a decorrere dal 2014 un programma di interventi di riqualificazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione centrale. **Le stesse Amministrazioni, con il supporto dell'ENEA e del GSE, assicurano il coordinamento, la raccolta dei dati e il monitoraggio necessario per verificare lo stato di avanzamento del programma, promuovendo la massima partecipazione delle Amministrazioni interessate e la pubblicità dei dati sui risultati raggiunti e sui risparmi conseguiti.** Per la predisposizione del programma, le Pubbliche Amministrazioni centrali, entro il 30 settembre per l'anno 2014 e entro il 30 giugno di ciascun anno successivo, **predispongono, anche in forma congiunta, proposte di intervento per la riqualificazione energetica degli immobili dalle stesse occupati, eventualmente avvalendosi dei Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti e le trasmettono alle stesse amministrazioni responsabili della predisposizione del programma.** Per la definizione del programma degli interventi da finanziare sono applicati criteri di individuazione tra più interventi, basati su: ottimizzazione dei tempi di recupero dell'investimento; minori tempi previsti per l'avvio e il completamento dell'intervento; entità di eventuali forme di cofinanziamento anche mediante ricorso a contratti di rendimento energetico.

Le modalità per l'esecuzione del programma di cui al comma 2 sono definite con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e trasporti e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

La realizzazione degli interventi ricompresi nel suddetto programma è gestita, senza nuovi o maggiori oneri, dalle strutture operative dei Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti, ove occorra in avvalimento e con il supporto delle Amministrazioni interessate. Al fine di favorire economie di scala e di contribuire al contenimento dei costi l'Agenzia del Demanio promuove forme di razionalizzazione e di coordinamento tra gli interventi, anche tra più Amministrazioni.

Le procedure per l'ammissione a finanziamento di ciascun intervento e il modello di disciplinare da sottoscrivere tra le Amministrazioni proponenti e il Ministero dello sviluppo economico sono definite dal programma.

Al raggiungimento dell'obiettivo annuo di riqualificazione energetica concorrono le misure organizzative e comportamentali degli occupanti volte a ridurre il consumo energetico,



promossi ed applicati dalle pubbliche amministrazioni centrali sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio, ai sensi dell'art. 14 del decreto legge n. 52/2012. Il coordinamento delle informazioni sugli interventi, per la predisposizione del programma annuale e per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica, è curato dall'Agenzia del Demanio.

Per l'attuazione del programma di interventi si provvede mediante lo stanziamento di 30 milioni per gli anni 2014-2015, con rispettivamente 5 milioni di euro per il 2014 e 25 milioni di euro sul 2015, a valere sul Fondo di cui all'articolo 22, comma 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico. Si prevede, inoltre, che detto Fondo possa essere integrato fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2014-2020, sulle ulteriori risorse che confluiscono sul medesimo fondo di cui al d. lgs. 28/2011, previa determinazione dell'importo da versare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché fino a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e fino a 30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 a valere sulla quota dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata ai progetti energetico-ambientali, nella misura del 50% a carico del Ministero dello sviluppo economico e del restante 50% a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le suddette risorse sono utilizzate anche per la copertura delle spese derivanti dalla realizzazione di diagnosi energetiche finalizzate alla esecuzione delle riqualificazioni energetiche di cui al presente articolo e, ove possibile, intervengono ad integrazione delle risorse già derivanti dagli strumenti di incentivazione comunitari, nazionali e locali dedicati all'efficienza energetica nell'edilizia pubblica.

Grande importanza è data al monitoraggio dei risultati ottenuti, e alla promozione delle attività di informazione e di sostegno tecnico alle pubbliche amministrazioni interessate.

E' stabilito che le imprese che effettuano la fornitura di energia per utenze intestate a una pubblica amministrazione centrale comunicano all'ENEA, a partire dal 31 gennaio 2015 e successivamente entro il 31 gennaio di ciascun anno, i consumi annuali, suddivisi per vettore energetico, di ognuna delle suddette utenze e relativi all'anno precedente. L'ENEA, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, deve rendere disponibile un portale informatico per l'inserimento delle informazioni e ne deve dare opportuna informazione sul suo sito istituzionale.

Infine è previsto che le Regioni adottino un criterio di priorità nell'utilizzo dei fondi strutturali e nell'attuazione degli impegni derivanti dalla ripartizione regionale della quota minima di energia da produrre mediante energie rinnovabili, al fine di promuovere la realizzazione di misure di incremento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà pubblica e l'integrazione con produzione di energia rinnovabile. I piani regionali devono inoltre contenere obiettivi e azioni specifici di risparmio energetico e di efficienza energetica, nonché prevedere provvedimenti volti a favorire l'introduzione di un sistema di gestione dell'energia, comprese le diagnosi energetiche, il ricorso alle ESCO e ai contratti di rendimento energetico per finanziare le riqualificazioni energetiche degli immobili di proprietà pubblica e migliorare l'efficienza energetica a lungo termine.

L'articolo 6 conformemente a quanto previsto dall'articolo 6 della EED, dispone che le pubbliche amministrazioni centrali, nelle procedure di stipula di contratti di acquisto o di nuova locazione di immobili ovvero negli appalti per gli acquisti di prodotti e servizi, di importo pari o superiore alle



soglie di cui all'articolo 28 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi compresi gli appalti di forniture in regime di locazione finanziaria, sono tenute a rispettare determinati requisiti minimi di efficienza energetica descritti nell'allegato 1 al decreto stesso. Con riferimento all'acquisto ovvero alla locazione di immobili, le pubbliche amministrazioni centrali sono tenute al rispetto del relativo requisito minimo di efficienza, indipendentemente dall'importo del contratto, salvo che l'acquisto sia finalizzato a: intraprendere una ristrutturazione profonda o una demolizione; rivendere l'immobile senza che la pubblica amministrazione centrale se ne avvalga per i propri fini; salvaguardare l'edificio in quanto ufficialmente protetto o di particolare valore storico-architettonico. L'articolo 6 precisa, tuttavia, che le amministrazioni centrali possono derogare a tale obbligo, dandone adeguata motivazione nei documenti di gara, qualora esso sia incoerente con le valutazioni di costo efficacia e idoneità tecnica, ovvero nel caso in cui comporti una severa restrizione della concorrenza. La disposizione precisa inoltre che l'obbligo introdotto al primo comma si considera assolto nel caso in cui i contratti di acquisto di prodotti, servizi ed immobili, rispettino le specifiche tecniche e le clausole contrattuali indicati nei "criteri ambientali minimi" predisposti, per categorie di prodotti, nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP).

La disposizione precisa, infine, che l'obbligo non si applica agli appalti per la fornitura di materiale militare e che tutte le amministrazioni diverse da quelle sottoposte ad obbligo, possono volontariamente adeguarvisi. **E' previsto che CONSIP Spa debba adeguare i criteri e le procedure per l'acquisto di beni e servizi alle disposizioni contenute nel presente articolo, e che tutte le stazioni appaltanti siano tenute ad applicare i criteri indicati.**

Quanto previsto risponde all'esigenza di orientare la domanda pubblica verso beni, servizi e immobili migliori sotto il profilo energetico-ambientale, al fine di sostenere un modello di sviluppo sostenibile, che sia efficace anche sotto il profilo del costo-beneficio. La disposizione, risulta, quindi, pienamente coerente con gli orientamenti comunitari, che reputano fondamentale l'apporto che le pubbliche amministrazioni possono fornire, al fine del raggiungimento degli sfidanti obiettivi di efficienza energetica fissati al 2020. Rispetto alle disposizioni in materia di efficienza energetica nel settore pubblico, attualmente previste al Capo IV del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, ancorché limitandone il perimetro di applicazione soggettiva alle sole amministrazioni centrali, la disposizione in esame impone un obbligo più puntuale e dunque più efficace. Detto obbligo è finalizzato a favorire decisioni di acquisto efficienti sotto il profilo energetico da parte delle pubbliche amministrazioni, facendone comunque salva la fattibilità in termini di costo efficacia.

Infine, la disposizione attribuisce una maggiore importanza ai "criteri ambientali minimi" sviluppati nell'ambito del piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP), attualmente applicabili soltanto in via volontaria, ammettendoli come valida alternativa ai fini dell'adempimento dell'obbligo.

L'articolo 7, al fine di recepire pienamente quanto previsto dall'articolo 7 della EED, definisce l'obiettivo vincolante di risparmio nazionale cumulato di energia finale da conseguire nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, calcolato ai sensi dello stesso articolo 7 della EED. Tale valore, pari a 25,6 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, è equivalente al conseguimento ogni anno, dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, di nuovi risparmi pari all'1,5% in volume delle vendite medie annue di energia ai clienti finali e relative al triennio precedente al 1 gennaio 2013.

Al fine di comunicare l'obiettivo e gli strumenti volti al conseguimento dello stesso, il 5 dicembre 2013 è stata inviata una relazione alla Commissione europea. In essa si espone che per il raggiungimento del risparmio suddetto, l'Italia si avvale dello schema d'obbligo basato sui certificati bianchi di cui ai decreti legislativi 79 del 1999 e 164 del 2000 e relativi provvedimenti di attuazione. Esso è affiancato inoltre da altri due strumenti di sostegno per gli interventi di incremento dell'efficienza energetica già operativi a livello nazionale: le detrazioni fiscali e il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012 recante incentivazione degli



interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (di seguito Conto termico).

L'articolo 7 prevede inoltre che il meccanismo dei certificati bianchi garantisca il conseguimento di un risparmio energetico al 31 dicembre 2020 non inferiore al sessanta per cento dell'obiettivo di risparmio energetico cumulato totale e, a tal fine, i successivi provvedimenti atti a definire gli obiettivi del meccanismo per il periodo 2016-2020 dovranno tenere in considerazione le previsioni di cui al presente articolo 7. Il restante volume di risparmi di energia è ottenuto attraverso le misure di incentivazione di cui al Conto termico e dalle altre misure di incentivazione vigenti, come già previste dal Piano di Azione sull'Efficienza Energetica 2014, ivi comprese le detrazioni fiscali per l'efficientamento energetico.

Al fine di monitorare lo stato di conseguimento dell'obiettivo, è inoltre prevista la redazione, da parte di ENEA e GSE, di due rapporti intermedi (2016 e 2018). Qualora da tali rapporti dovesse risultare un volume di risparmi ottenuti insufficiente rispetto all'obbligo previsto, è data facoltà al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico di introdurre misure di potenziamento dei sistemi di sostegno basato sui certificati bianchi nonché nuove misure in grado di dare maggiore efficacia alle politiche di promozione dell'efficienza energetica. In particolare, la disposizione precisa che entro 120 giorni dall'emanazione del presente provvedimento, i suddetti ministeri, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, aggiornano le linee guida di cui all'articolo 6 comma 2 del DM 28 dicembre 2012, recante la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi, tenendo conto di quanto previsto agli articoli 5 e 15 del presente decreto. Tale disposizione risponde all'esigenza di assicurare il massimo coordinamento tra le disposizioni previste dalla norma comunitaria e trasposte nel presente provvedimento, con il consolidato meccanismo dei "certificati bianchi".

Sono introdotte, inoltre, specifiche misure volte alla risoluzione di alcune criticità presentate dal Conto termico nei primi mesi della sua attuazione e utili al fine di eliminare le barriere che precludono lo sfruttamento pieno del meccanismo di incentivazione, con particolare riferimento al suo ruolo nel raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente articolo 7. Tra queste si cita la previsione che l'incentivo non possa, in ogni caso, eccedere il 65% delle spese sostenute dal beneficiario; questa norma è finalizzata a dare soluzione a comportamenti opportunistici evidenziati nei primi mesi di attuazione del Conto termico e a ridurre il carico dello strumento sulle tariffe dell'energia, a beneficio dei consumatori.

Da sottolineare l'indicazione data alle regioni di fornire i risultati del monitoraggio degli strumenti di incentivazione dell'efficienza energetica attuati a livello locale. Ciò al fine di conteggiare anch'essi negli obblighi nazionali di risparmio previsti dall'articolo 3 del presente decreto. Il comma 8, infine, prevede che i risparmi di energia ottenuti indipendentemente dall'ottenimento di certificati bianchi dalle imprese che attuano un sistema di gestione ISO 50001 concorrono al raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica.

L'articolo 8 prevede, in osservanza dell'articolo 8 della EED, l'obbligo per le grandi imprese di eseguire una diagnosi energetica nei siti localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, mentre le imprese ad elevato consumo di energia che ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 sono tenute ad eseguire la diagnosi, indipendentemente dalla dimensione. Tale obbligo non si applica alle imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 o EN ISO 14000. Al fine di incrementare la qualità dei servizi energetici offerti nel settore è previsto che, decorsi due anni dalla pubblicazione del presente decreto, le diagnosi suddette potranno essere eseguite esclusivamente da soggetti certificati in base



alle norme UNI 11352, UNI 11339 o le ulteriori norme di cui all'articolo 16, comma 3 e volte a certificare gli auditor energetici nei settori dell'industria, del terziario e dei trasporti nonché gli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici. Al fine della verifica di tale obbligo l'ENEA istituisce e gestisce un registro informatizzato delle imprese obbligate e svolge i controlli che dovranno accertare la conformità delle diagnosi alle prescrizioni del presente articolo tramite una selezione casuale annuale di una percentuale statisticamente significativa di tutte le diagnosi energetiche svolte. ENEA svolge il controllo sul 100% delle diagnosi svolte da auditor interni all'impresa. **Alla copertura degli oneri finanziari si provvede con una somma fino a 0,3 milioni di euro all'anno a carico del Ministero dello sviluppo economico e a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali.**

E' inoltre previsto che entro il 31 dicembre 2014 il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblichi un bando per la selezione e il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di audit energetici presso le PMI. **10. Alla copertura dell'onere derivante si provvede, nel limite massimo di 15 milioni di euro all'anno, a carico del Ministero dello sviluppo economico e a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali.**

L'articolo 9 introduce norme concernenti la misurazione e la fatturazione del consumo energetico individuale in attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 della EED. Le disposizioni della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica relative alla misurazione e alle informazioni sulla fatturazione riprendono alcune disposizioni di direttive precedenti. La direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (abrogata dalla direttiva 2012/27/UE) prescriveva agli Stati membri di provvedere affinché i clienti finali ricevessero a prezzi concorrenziali contatori individuali in grado di riflettere con precisione il loro consumo energetico-effettivo e di fornire informazioni sul tempo effettivo d'uso. Nella maggior parte dei casi tale requisito era soggetto alle condizioni di essere tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. Nel procedere a un allacciamento in un nuovo edificio o nell'eseguire importanti ristrutturazioni, quali definiti nella direttiva 2002/91/CE, dovevano tuttavia essere sempre forniti contatori individuali di questo tipo. La direttiva 2006/32/CE prescriveva inoltre di fornire una fatturazione chiara basata sul consumo effettivo con frequenza tale da consentire ai consumatori di regolare il proprio consumo energetico. Tali disposizioni sono state riprese in linea di principio nella direttiva 2012/27/UE e accompagnate da chiarimenti supplementari.

Le direttive relative al mercato interno dell'energia elettrica e del gas (rispettivamente le direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE) prescrivono agli Stati membri di provvedere all'attuazione di sistemi di misurazione intelligenti, che favoriscano la partecipazione attiva dei consumatori nei mercati di approvvigionamento del gas e dell'energia elettrica. Per quanto riguarda l'energia elettrica, se viene effettuata una valutazione economica dei costi e dei benefici a lungo termine, almeno l'80% dei consumatori valutati positivamente deve essere dotato di sistemi di misurazione intelligenti dell'energia elettrica entro il 2020. Per quanto riguarda il gas naturale, non è fornita alcuna scadenza, ma è richiesta l'elaborazione di un calendario, fatta salva una valutazione dei costi e dei benefici a lungo termine (allegato I, paragrafo 2, della direttiva sul gas). Tali direttive prevedono inoltre che i clienti finali debbano essere adeguatamente informati del consumo effettivo di energia elettrica/gas e dei relativi costi, con frequenza tale da consentire loro di regolare il proprio consumo. La direttiva 2012/27/UE non prescrive l'introduzione dei contatori intelligenti poiché ciò è già contemplato nelle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE. Poiché in numerosi Stati membri l'introduzione dei contatori intelligenti è in corso o pianificata, la direttiva 2012/27/UE fornisce



tuttavia chiarimenti per quanto riguarda la garanzia che le informazioni pertinenti in materia di misurazione e fatturazione vengano fornite ai clienti finali che utilizzano i sistemi di misurazione intelligenti.

Gli articoli 9, 10 e 11 della direttiva 2012/27/UE ampliano il campo di applicazione e chiariscono le disposizioni sostanziali della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici.

Nello specifico è stabilito l'obbligo di provvedere – fatti salvi la fattibilità tecnica e il rapporto costi-benefici – affinché i clienti finali ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che misurino con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso. Tale obbligo era stato già introdotto dall'articolo 13 della direttiva 2006/32/CE e continua ad applicarsi, anche a seguito di quanto previsto dal comma 6 quater dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, ma ora è esteso anche ai clienti finali che risiedono in condomini e in edifici polifunzionali con un sistema comune centralizzato di riscaldamento/raffreddamento/acqua calda per tali edifici, che devono essere dotati di tali contatori entro il 31 dicembre 2016 (**comma 5**).

Nel momento in cui vengano adottati sistemi di misurazione intelligenti e si introducano contatori intelligenti per il gas naturale e/o l'energia elettrica conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, si dispone che nel definire le funzionalità minime dei contatori e gli obblighi imposti ai partecipanti al mercato si tenga pienamente conto degli obiettivi di efficienza energetica e dei vantaggi per i clienti finali. Inoltre devono essere garantite la sicurezza dei contatori intelligenti e della comunicazione dei relativi dati, nonché la privacy dei clienti finali in conformità alla pertinente legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati e la privacy, la possibilità di tenere conto dell'energia elettrica immessa nella rete dai locali del cliente finale allo scopo di favorire la diffusione della generazione distribuita e, se il cliente finale lo richiede, che i dati del contatore relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica possano essere messi a disposizione di un soggetto terzo.

Le specifiche dei sistemi di valutazione intelligenti sono stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o più provvedimenti da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto dello standard internazionale IEC 62056 e della raccomandazione della Commissione europea 2012/148/UE. In particolare si prevede che i contatori debbano fornire ai clienti informazioni sul tempo effettivo di utilizzo, che sia garantita la sicurezza dei misuratori e della trasmissione dei dati (al riguardo è previsto che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico tratti i dati attraverso apposite strutture indipendenti rispetto agli operatori di mercato, ai distributori e ad ogni altro soggetto con interessi specifici nel settore energetico o in potenziale conflitto di interessi), e che si tenga conto, su richiesta del cliente, dell'energia prodotta ed immessa in rete.

Gli esercenti l'attività di misura dell'energia elettrica e del gas naturale sono tenuti a fornire ai clienti finali consulenza ed informazioni adeguate al momento dell'installazione dei contatori, in particolare sul loro effettivo potenziale, con riferimento alla lettura dei dati ed al monitoraggio del consumo energetico.

Il **comma 5** fornisce chiarimenti riguardo alla misurazione del consumo di riscaldamento, raffreddamento ed acqua calda per uso domestico nei condomini e negli edifici polifunzionali ai quali detti servizi sono forniti da un impianto di teleriscaldamento/teleraffreddamento, da una fonte centrale che alimenta una pluralità di edifici oppure da una fonte di riscaldamento/raffreddamento centrale comune per un singolo edificio. Per quanto riguarda la misurazione individuale del consumo di calore nei condomini e negli edifici polifunzionali sussiste l'obbligo per le imprese di fornitura del servizio affinché entro il 31 dicembre 2016 siano installati contatori individuali in ogni appartamento o unità di tali edifici, laddove tecnicamente fattibile ed efficiente in termini di costi. Se l'installazione di contatori di calore individuali non è tecnicamente fattibile o efficiente in



termini di costi, occorre installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali in corrispondenza di ciascun radiatore.

E' introdotto poi l'obbligo affinché, entro il 31 dicembre 2014, le informazioni sulla fatturazione dei consumi di energia siano precise e fondate sul consumo reale. Inoltre dispone che le informazioni sulla fatturazione siano rese disponibili almeno ogni trimestre, su richiesta oppure nel caso in cui i consumatori abbiano optato per la fatturazione elettronica, altrimenti due volte l'anno. Inoltre si prevede che le imprese di distribuzione ovvero le società di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio, nel caso in cui siano installati contatori, conformemente alle Direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, provvedono affinché i clienti finali abbiano la possibilità di accedere agevolmente a informazioni complementari sui consumi storici che consentano loro di effettuare controlli autonomi di dettaglio.

L'articolo stabilisce inoltre che, indipendentemente dal fatto che i contatori intelligenti siano disponibili o meno, su richiesta del cliente finale, siano resi disponibili dati sulla misurazione a un fornitore di servizi energetici designato dal cliente finale (ad es. una società di servizi energetici), che a tutti i clienti finali sia offerta l'opzione di ricevere informazioni sulla fatturazione e fatture per via elettronica e che nelle fatture vengano fornite informazioni **aggiuntive, distinte dalla richieste di pagamento**, per consentire una valutazione globale dei consumi energetici.

Infine si stabilisce **che non siano addebitati ai clienti finali** oneri aggiuntivi le loro fatture e le informazioni relative ai loro consumi. Una deroga è prevista per quanto riguarda il riscaldamento e il raffreddamento nei condomini riforniti tramite teleriscaldamento o un'altra fonte comune di riscaldamento/raffreddamento, nei casi in cui il compito relativo a misurazione, ripartizione e conteggio del consumo individuale effettivo viene affidato a un terzo, quale un fornitore di servizi o il fornitore locale di energia.

L'**articolo 10**, in attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 14 della EED, prevede la compilazione di un rapporto contenente una valutazione globale a livello nazionale del potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti. L'onere della stesura del rapporto, che il Ministero dello sviluppo economico dovrà inviare alla Commissione entro il 31 dicembre 2015 è affidato al GSE (Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.) che già in virtù del decreto legislativo 7 febbraio 2007 n.20 è l'ente titolato a rilasciare la garanzia di origine per impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

Ai fini della redazione del rapporto e dell'analisi costi benefici (redatta secondo le disposizioni recate dall'allegato 4 parte 1° del provvedimento) è affidato al GSE l'incarico di costituire ed aggiornare, su base annuale, una banca dati sulla cogenerazione dove dovranno confluire i dati in possesso di tutti gli enti, pubblici e privati, che in qualche misura per loro fini istituzionali hanno informazioni utili e complementari ai dati già in possesso del GSE in forza dei compiti affidatigli dal decreto legislativo 8 febbraio 2007 n.20 (**comma 4**).

Il rapporto, da aggiornare su eventuale richiesta della Commissione con cadenza quinquennale, mira ad individuare con una analisi dei costi benefici le soluzioni più efficienti per soddisfare le esigenze in materia di riscaldamento e raffreddamento. I risultati di tale rapporto (comma 5) permetteranno di:

- redigere un documento di strategia che il Ministero dello sviluppo economico dovrà adottare entro il 2020 ed il 2030;
- escludere dall'onere dell'analisi costi benefici di cui segue, quegli impianti o reti che per loro caratteristiche non siano tali da presentare vantaggi superiori ai costi.

E' previsto, inoltre, (comma 6) che a decorrere dal 5 giugno 2014, gli operatori su impianti contemplati dalla direttiva 2010/75/UE, effettuino un'analisi costi-benefici a livello di impianto.

In particolare gli interventi per cui si è tenuti alla redazione dell'analisi costi-benefici sono:



- nuova costruzione o ammodernamento sostanziale di impianti di generazione elettrica o industriali, con potenza termica totale in ingresso superiore a 20 MW, al fine di valutare la predisposizione del funzionamento dell'impianto come impianto di cogenerazione ad alto rendimento e l'uso del calore di scarto per soddisfare una domanda economicamente giustificabile, anche attraverso la cogenerazione, e la connessione di tale impianto a una rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento;
- nuova costruzione o ammodernamento sostanziale di reti di teleriscaldamento e di teleraffreddamento o installazione, nell'ambito di una rete esistente, di un nuovo impianto di produzione di energia termica, con potenza termica totale in ingresso superiore a 20 MW, al fine di valutare l'uso del calore di scarto degli impianti industriali situati nelle vicinanze, utilizzando anche le informazioni fornite dalle società responsabili per il funzionamento delle reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento.

Il comma 7 esclude dall'obbligo dell'analisi costi-benefici gli impianti di produzione dell'energia elettrica per i carichi di punta e l'energia elettrica di riserva e gli impianti che devono essere ubicati in prossimità di un sito di stoccaggio geologico. Le esenzioni sono aggiornate con cadenza triennale, anche tenendo conto della valutazione globale e dei risultati dell'analisi costi-benefici.

Il comma 8 stabilisce che le autorità competenti in tema di autorizzazioni tengano conto, ai fini del provvedimento autorizzativo, dei risultati dell'analisi sui singoli impianti e, a decorrere dal 31 dicembre 2015, anche della valutazione globale dell'analisi costi benefici di cui al comma 1.

Il comma 9 introduce una clausola di salvaguardia che introduce, anche in presenza di una positiva valutazione del rapporto costi benefici, l'esenzione dagli obblighi conseguenti. Si tratta comunque di una valutazione caso per caso i cui esiti devono essere comunicati alla Commissione.

Il comma 10 definisce il campo di applicazione della norma (**impianti contemplati dalla direttiva 2010/75/UE**).

I **commi 11, 12, 13, 14 e 15** richiamano le specificità della cogenerazione ad alto rendimento quali la garanzia di origine (~~rilasciata dal GSE secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori~~), la sua valenza presso tutti gli Stati membri, gli incentivi previsti e le modalità di applicazione ai sensi della normativa vigente in Italia.

I commi 16 e 17, al fine di favorire la diffusione del teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente sul territorio nazionale, prevedono che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro due anni dall'emanazione del presente provvedimento, emani documenti volti a:

- definire gli standard di continuità, qualità e sicurezza del servizio;
- stabilire i criteri per la determinazione delle tariffe di allacciamento delle utenze alla rete e le modalità per l'esercizio del diritto di discollegamento;
- individuare modalità per rendere trasparenti i prezzi per la fornitura del calore, l'allacciamento e la disconnessione, le attrezzature accessorie;
- individuare condizioni di riferimento per l'accesso dei terzi alla rete, al fine di favorire l'integrazione di nuove unità di generazione del calore e il recupero del calore utile disponibile in ambito locale.

Si sottolinea infine l'importante compito, affidato all'Autorità, di definire le tariffe di cessione del calore nei casi di (nuove) reti di teleriscaldamento ubicate in aree urbane non metanizzate, nonché qualora sussista l'obbligo, imposto dai comuni, di allacciamento alla rete di teleriscaldamento.

E' previsto che le disposizioni suddette in materia di teleriscaldamento si applichino secondo criteri di gradualità anche alle reti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ferma restando la salvaguardia degli investimenti effettuati.

L'**articolo 11** è finalizzato a massimizzare l'efficienza energetica della trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia, conformemente con quanto previsto all'articolo 15 della EED. A tal fine si demanda all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico di:



- aggiornare le regole per la remunerazione delle attività di sviluppo e gestione delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica e del gas al fine di eliminare eventuali ostacoli all'incremento dell'efficienza energetica delle reti;
- sostenere la diffusione efficiente delle fonti rinnovabili, della generazione distribuita e della cogenerazione ad alto rendimento, anche attraverso disposizioni volte a stabilire priorità di dispacciamento all'energia prodotta dai suddetti impianti;
- promuovere partecipazione della domanda ai mercati dell'energia, definendo le modalità tecniche con cui i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione organizzano la partecipazione dei fornitori di servizi e dei consumatori, inclusi gli aggregatori di unità di consumo sulla base dei requisiti tecnici di detti mercati e delle capacità di gestione della domanda e degli aggregati.

Inoltre, conformemente al criterio di delega assegnato con la Legge di delegazione Europea 2013, si demanda all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico di adeguare le componenti della tariffa elettrica da essa stessa definite, con l'obiettivo di superare la struttura progressiva rispetto ai consumi e di adeguare le componenti ai costi dell'effettivo servizio secondo criteri di gradualità.

L'**articolo 12** attua l'articolo 16 della EED e concerne la disponibilità, a livello nazionale, di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione dei soggetti operanti nel settore dei servizi energetici. Si prevede a tal fine che Accredia, entro il 31 dicembre 2014, definisca e sottoponga all'approvazione dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, schemi di certificazione e/o di accreditamento per la conformità alle norme tecniche in materia di ESCO, esperti in gestione dell'energia, sistemi di gestione dell'energia e diagnosi energetiche.

Si prevede, inoltre, al fine di favorire la diffusione dell'utilizzo di diagnosi energetiche fruibili da tutti i clienti finali, l'aggiornamento e la pubblicazione di norme tecniche sull'esecuzione di diagnosi energetiche di qualità e per la certificazione volontaria degli auditor nei settori residenziale, industriale, terziario e trasporti.

E' definita poi la predisposizione, da parte di ENEA con la collaborazione delle associazioni delle imprese e con le Regioni, sentito il CTI, di programmi di formazione sui temi suddetti.

Al fine di promuovere l'incremento del livello di qualità e competenza tecnica nel settore dei servizi energetici, si prevede che decorsi ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, possano partecipare al meccanismo dei certificati bianchi i fornitori di servizi energetici, solo se in possesso di certificazione secondo le norme UNI CEI 11352 o UNI CEI 11339.

Infine è affidato l'incarico all'ENEA in collaborazione con Accredia, il GSE, la FIRE e il CTI, di definire un protocollo per l'iscrizione agli elenchi, suddivisi in base al relativo marchio di qualità, per i seguenti soggetti:

- ESCO certificate UNI CEI 11352;
- organizzazioni certificate ISO 50001;
- esperti in gestione dell'energia certificati secondo la UNI CEI 11339.

Tali elenchi sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'ENEA.

L'**articolo 13**, in attuazione degli articoli 12 e 17 della EED, prevede la predisposizione da parte di ENEA, con la collaborazione delle associazioni di categoria, **in particolare delle ESCO e dei Servizi energetici**, delle associazioni dei consumatori e delle Regioni, di un programma triennale di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia. Tale programma è volto a:



- sostenere, sensibilizzare ed incoraggiare le imprese e le PMI nell'esecuzione di diagnosi energetiche e nella realizzazione di successivi interventi, con l'utilizzo degli strumenti incentivanti finalizzati all'installazione di tecnologie efficienti;
- stimolare comportamenti che contribuiscano a ridurre i consumi energetici dei dipendenti della pubblica amministrazione;
- favorire la partecipazione delle banche e degli istituti finanziari al finanziamento di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica;
- sensibilizzare le utenze domestiche sull'uso efficiente dell'energia;
- qualificare i soggetti che operano nell'ambito dei servizi energetici, con particolare riferimento degli auditor energetici e degli installatori di elementi edilizi connessi all'energia.

Il programma è quindi sottoposto al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvedono alla copertura degli oneri. All'attuazione del programma si provvede nel limite massimo di 1 milione di euro all'anno, per il triennio 2015 – 2017, a carico del Ministero dello sviluppo economico, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali.

L'articolo 14, attua gli articoli 18 e 19 della EED e prevede la promozione dei contratti di rendimento energetico (EPC), affidando all'ENEA il ruolo di assistente tecnico delle pubbliche amministrazioni nella stesura di tali contratti. L'articolo 14, in base a quanto previsto dalla EED, per mezzo dell'Allegato 8, introduce i criteri minimi che i contratti di rendimento energetico devono contenere per essere definiti tali e prevede che l'ENEA integri il contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico dell'edificio di cui all'articolo 4-ter, comma 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con tali criteri minimi.

I commi 4, 5 e 6, introducono misure di semplificazione volte a promuovere l'efficienza energetica. Il comma 4 prevede la predisposizione di linee guida per favorire un'applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale delle procedure autorizzative per l'installazione in ambito residenziale e terziario di impianti o dispositivi tecnologici per l'efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili. Lo snellimento delle procedure e la conseguente riduzione dei costi amministrativi consentiranno una diffusione più rapida di impianti e prodotti più efficienti.

I commi 5 e 6 modificano le previsioni contenute all'articolo 11 del decreto legislativo 115 del 2008, consentendo, in caso di interventi sugli edifici che permettono un miglioramento dell'indice di prestazione energetica, di aumentare la volumetria dell'edificio derogando, altresì, nell'ambito delle procedure di rilascio del titolo abilitativo a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali.

È introdotto, infine, al comma 7 il divieto ai distributori di energia, ai gestori dei sistemi di distribuzione e alle società di vendita di energia al dettaglio, di tenere comportamenti volti ad ostacolare lo sviluppo del mercato dei servizi energetici e ad impedire la richiesta e la prestazione di servizi energetici o altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica.

L'articolo 15 prevede l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del Fondo nazionale per l'efficienza energetica.

Il Fondo ha natura rotativa e si articola in due sezioni che operano, rispettivamente, per la concessione di garanzie e l'erogazione di finanziamenti. Gli interventi finanziati dal Fondo sono volti alla:

- riqualificazione energetica degli edifici di proprietà della pubblica amministrazione;
- realizzazione di reti per il teleriscaldamento e/o per il telereffrescamento;
- efficientamento di servizi ed infrastrutture pubbliche, ivi inclusa la illuminazione pubblica;



- riqualificazione energetica di interi edifici, compresi gli edifici di edilizia popolare;
- riduzione dei consumi di energia nei processi industriali.

Il comma 4 stabilisce che con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuate le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di intervento del Fondo, nonché che le garanzie e/o i finanziamenti, nel quadro dei progetti e programmi ammissibili all'intervento del Fondo, siano concessi a condizioni di maggior favore per interventi volti a:

- creare nuova occupazione;
- riqualificare energeticamente l'intero edificio;
- promuovere nuovi edifici a energia quasi zero;
- introdurre misure di protezione antisismica in aggiunta alla riqualificazione energetica.

I vantaggi derivanti dall'istituzione del Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica sono molteplici e consistono principalmente nei seguenti aspetti:

- programmazione e gestione delle risorse nel quadro di una *strategia unitaria di sviluppo* finalizzata al superamento dell'attuale frammentazione degli interventi pubblici di sostegno della PA e al rafforzamento della coerenza delle misure adottate;
- *semplificazione dei processi* di attivazione degli interventi e di accesso alle misure agevolative, attraverso la definizione di modalità procedurali uniformi per il conferimento e l'utilizzo dei fondi;
- *flessibilità degli strumenti di intervento* in funzione delle politiche di sviluppo mirate al perseguimento di obiettivi di natura settoriale e/o territoriale ed in relazione a specifici segmenti target (PA Centrale, Imprese, Enti territoriali e altri enti ed organismi di diritto pubblico);
- *sfruttamento delle economie di scala* (derivanti dalla gestione unificata delle risorse finanziarie e dal potenziale frazionamento del rischio su portafogli diversificati e di ampie dimensioni) e *scalabilità del sistema*, ovvero possibilità di ampliare progressivamente il *range* delle forme tecniche di intervento del Fondo, in funzione delle specifiche politiche di programmazione e fasi della congiuntura economico-finanziaria;
- possibilità di avvalersi di uno strumento strutturato per *l'utilizzo di risorse comunitarie* con possibilità di certificazione della spesa, da parte dell'Amministrazione di riferimento, contestualmente all'apporto delle risorse comunitarie al Fondo.

Il Fondo è alimentato con le risorse previste all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, che sono versate all'entrata dello Stato per un importo di 5 milioni di euro nell'anno 2014 e di 25 milioni di euro nell'anno 2015, per essere riassegnate nei medesimi esercizi al Fondo. La dotazione del Fondo può inoltre essere integrata con ulteriori risorse confluite annualmente nel fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del d. lgs. 28/2011, per il periodo 2015-2020, nonché, per il periodo 2014-2020, con un importo fino a 15 milioni euro annui a carico del Ministero dello sviluppo economico e fino a 35 milioni di euro annui a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO₂ destinati ai progetti energetico ambientali. La dotazione del Fondo può infine essere incrementata anche mediante versamento di contributi da parte di Amministrazioni centrali, Regioni e altri enti e organismi pubblici, ivi incluse le risorse derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei.

La gestione del Fondo e dei relativi interventi può essere attribuita sulla base di una o più apposite convenzioni, a società in house ovvero a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà.



L'articolo 16 recepisce l'articolo 13 della EED e prevede sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per l'inosservanza delle disposizioni previste dal presente decreto, al fine di garantirne la maggiore efficacia.

Si prevedono, in particolare, sanzioni amministrative pecuniarie per:

- le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia che non effettuano la diagnosi energetica (comma 1);
- le imprese che effettuino una diagnosi energetica difforme dalle prescrizioni di cui all'articolo 8 (comma 1);
- l'esercente l'attività di misura che non fornisce ai clienti finali i contatori individuali aventi le caratteristiche di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 (comma 2);
- l'esercente l'attività di misura che fornisce sistemi di misurazione intelligenti non conformi alle specifiche fissate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (comma 3);
- l'esercente l'attività di misura che al momento dell'installazione dei contatori non fornisca ai clienti finali consulenza ed informazioni adeguate secondo quanto stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, in particolare sul loro effettivo potenziale con riferimento alla lettura dei dati ed al monitoraggio del consumo energetico (comma 4);
- l'impresa di fornitura del servizio di un contatore individuale che non installi, nel termine previsto dalla norma, un contatore individuale richiesto dal cliente finale nei casi di cui all'articolo 9, comma 3, lettera a);
- l'impresa di fornitura del servizio di un contatore individuale che, richiesta dal cliente finale che ha la disponibilità dell'unità immobiliare, nei casi di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b), non installa, entro il termine ivi previsto, un contatore individuale di cui alla predetta lettera b);
- il condominio e i clienti finali che acquistano energia per un edificio polifunzionale che non provvedono ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore (comma 7);
- il condominio alimentato dal teleriscaldamento o dal teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento che non ripartisce le spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni e all'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, secondo percentuali concordate sulla base dei criteri degli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e dei costi generali per la manutenzione dell'impianto (comma 8);
- l'impresa di distribuzione o le società di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio che non forniscono nelle fatture emesse nei confronti di clienti finali presso i quali non sono installati contatori intelligenti le informazioni previste dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a norma dell'articolo 9, comma 4, lettera a) (comma 9);
- l'impresa di distribuzione o la società di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio che non consentono ai clienti finali di accedere alle informazioni complementari sui consumi storici in conformità a quanto previsto dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a norma dell'articolo 9, comma 4, lettera b) (comma 10);
- l'impresa di vendita di energia al dettaglio che non fornisce al cliente finale le informazioni previste, o non offre l'opzione di ricevere informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica, o non fornisce, su richiesta di quest'ultimo, spiegazioni adeguate secondo le prescrizioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (comma 11);



- **L'impresa di vendita di energia al dettaglio che applica specifici corrispettivi al cliente finale per la ricezione delle fatture o delle informazioni sulla fatturazione ovvero per l'accesso ai dati relativi ai consumi (comma 12).**

I commi 13, 14 e 15 individuano le autorità responsabili dell'irrogazione delle sanzioni. L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono soggette, in quanto compatibile, alla disciplina del capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. E' previsto che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico disciplini con proprio regolamento i procedimenti sanzionatori di propria competenza (comma 16).

I commi 17, 18, 19, 20 e 21 introducono disposizioni volte a regolamentare le fasi dell'iter, dalla contestazione della violazione, alla diffida a provvedere alla regolarizzazione, al pagamento della sanzione irrogata (ammesso in misura ridotta).

I proventi delle sanzioni confluiscono nel Fondo di garanzia istituito ai sensi dell'articolo 15.

Si precisa, infine, che la sanzione relativa all'articolo 7 del presente decreto, seppur prevista dall'articolo 13 della EED, non è espressamente enunciata in quanto già vigente nel nostro ordinamento e prevista nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi (articoli 13 e 14 del DM 28 dicembre 2012, recante " *determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi*").

L'articolo 17 recepisce i dettati dell'articolo 24 della direttiva EED che ha come fine il monitoraggio dei progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica. A tal riguardo, entro il 30 aprile 2014 e successivamente ogni 3 anni, il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il **Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, d'intesa con la conferenza unificata, su proposta dell'ENEA, approva e trasmette alla Commissione europea il Piano di azione nazionale di efficienza energetica. Tale Piano comprende: stime aggiornate sul consumo di energia primaria previsto al 2020, un elenco di misure significative per il miglioramento dell'efficienza energetica, nonché, in relazione agli obiettivi nazionali di efficienza energetica di cui all'articolo 3, i risparmi di energia conseguiti e attesi afferenti alla fornitura, trasmissione e distribuzione dell'energia, inclusi gli usi finali della stessa.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e poi entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ENEA, approva e trasmette alla Commissione europea una relazione annuale sui progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica di cui all'articolo 3.

Il Piano di azione e la relazione annuale sono redatti sulla base dell'allegato XIV della EED.

Con riferimento ai progressi generati dalla cogenerazione ad alto rendimento, secondo quanto previsto dall'articolo 24 comma 6 della EED, entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta del GSE, approva e trasmette alla Commissione europea, una relazione annuale contenente:

- statistiche sulla produzione nazionale di energia elettrica e di calore da cogenerazione ad alto e basso rendimento in relazione alla produzione totale di calore e di energia elettrica;
- statistiche relative alla capacità di cogenerazione di calore e di energia elettrica e ai combustibili usati per la cogenerazione;
- statistiche relative alla produzione e alle capacità di teleriscaldamento e di tele raffreddamento in relazione alla produzione e alle capacità totali di calore e di energia elettrica;
- statistiche sui risparmi di energia primaria realizzati applicando la cogenerazione.

Gli articoli 18, 19 e 20, stabiliscono rispettivamente, le abrogazioni, le disposizioni finali e l'entrata in vigore del decreto.





Tabella di concordanza per il recepimento della direttiva 2012/27/UE

Direttiva 2012/27/UE		Normativa nazionale vigente	Schema di dlgs recepimento della direttiva	Commenti
Art. 1	Oggetto e ambito di applicazione	Articolo 1 del D.lgs. 115/2008; articolo 1 del D.Lgs. 20/2007	Recepito dall'articolo 1: "Finalità"	Il testo definisce le finalità del decreto, in coerenza con le disposizioni della direttiva 2012/27/UE
Art. 2	Definizioni	Articolo 2 del D.lgs. 115/2008; articolo 2 del d.lgs 20/2007	Recepito dall'articolo 2: "Definizioni"	Il testo integra le definizioni al fine dell'adeguamento alle disposizioni della direttiva 2012/27/UE
Art. 3	Obiettivi di efficienza energetica	Articolo 3 del D.lgs 115/2008	Recepito dall'articolo 3: "Obiettivo nazionale di risparmio energetico".	Il testo ridefinisce gli obiettivi nazionali di efficienza energetica in coerenza con le disposizioni della direttiva 2012/27/UE.
Art. 4	Ristrutturazione di immobili		Recepito dall'articolo 4: "Riqualificazione energetica degli immobili"	Disposizione normativa di nuova introduzione, non presente nell'ordinamento vigente.
Art. 5	Ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici	Articoli 12 e 13 del D.lgs. 115/2008;	Recepito dall'articolo 5: "Riqualificazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione centrale"	Il testo adegua la normativa vigente alle disposizioni della direttiva 2012/27/UE.
Art. 6	Acquisto da parte di enti pubblici	Articoli 14 e 15 del D.lgs. 115/2008; commi 1126 e 1127 dell'articolo 1 della legge 296/2006; DM 11 aprile 2008 (adozione del PAN-GPP); DM 10 aprile 2013 (revisione del PAN GPP)	Recepito dall'articolo 6: "Acquisti delle pubbliche amministrazioni centrali" e allegato 1	Il testo adegua la normativa vigente alle disposizioni della direttiva 2012/27/UE.
Art. 7	Regimi obbligatori di efficienza energetica	meccanismo dei certificati bianchi: Articolo 9 del D.lgs. 79/1999; articolo 16 del D.lgs 164/2000; Articolo 30, comma 11, della Legge 99/2009; articolo 7 del D.lgs. 115/2008; articoli 29 e 30 del D.lgs. 28/2011; DD.MM 24 aprile 2001; DD.MM 20 luglio 2004; DM 21 dicembre 2007; DM 5 settembre 2011; DM 28 dicembre 2012. Conto termico: Articolo 28 del D.lgs. 28/2011; DM 28 dicembre 2012; Detrazioni fiscali: articolo 1, comma 48, legge 13 dicembre 2010, n. 220	Recepito dall'articolo 7: "Regime obbligatorio di efficienza energetica"	Il testo rimanda agli strumenti vigenti al fine dell'adeguamento alle disposizioni della direttiva 2012/27/UE
Art. 8	Audit energetici e sistema di gestione dell'energia	Art 18 del D.lgs. 115/2008	Recepito dall'articolo 8: "Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia" e allegato 2	Il testo adegua la normativa vigente alle disposizioni della direttiva 2012/27/UE.
Art. 9	Misurazione	Art 17 del D.lgs. 115/2008; art 35 del dlgs 93/2011	Recepito dall' articolo 9: " Misurazione e fatturazione dei consumi energetici"	Il testo adegua la normativa vigente alle disposizioni della direttiva 2012/27/UE. Per coerenza sistematica e omogeneità di contenuti, si è ritenuto opportuno trasporre i tre articoli della direttiva 2012/27/UE in un unico articolo.
Art. 10	Informazioni sulla fatturazione	Art 17 del D.lgs. 115/2008; art 35 del dlgs 93/2011	Recepito dall' articolo 9; " Misurazione e fatturazione dei consumi energetici"	Il testo adegua la normativa vigente alle disposizioni della direttiva 2012/27/UE. Per coerenza sistematica e omogeneità di contenuti, si è ritenuto opportuno trasporre i tre articoli della direttiva 2012/27/UE in un unico articolo.
Art. 11	Costi dell'accesso alle informazioni sulla misurazione e sulla fatturazione	Art 17 del D.lgs. 115/2008; art 35 del dlgs 93/2011	Recepito dall' articolo 9: " Misurazione e fatturazione dei consumi energetici"	Il testo adegua la normativa vigente alle disposizioni della direttiva 2012/27/UE. Per coerenza sistematica e omogeneità di contenuti, si è ritenuto opportuno trasporre i tre articoli della direttiva 2012/27/UE in un unico articolo.
Art. 12	Programma di informazione e coinvolgimento dei consumatori	Articolo 4, comma 4, lettera e) del D.Lgs. 115/2008; articolo 13 del D.Lgs. 192/2005; art 15 DM 28 dicembre 2012 ("certificati bianchi"); articolo 16 del DM 28 dicembre 2012 ("conto termico")	Recepito dall'articolo 13, "Informazione e formazione"	Per coerenza sistematica e omogeneità di contenuti, si è ritenuto opportuno trasporre gli articoli 12 e 17 della direttiva 2012/27/UE in un unico articolo.
Art. 13	Sanzioni	Articoli 13, comma 4 e 14 comma 3 del DM 28 dicembre 2012 ("certificati bianchi")	Recepito dall'articolo 16: "Sanzioni"	Il testo introduce sanzioni coerenti con quanto disposto dall'articolo 13 della direttiva 2012/27/UE. La sanzione relativa all'articolo 7 non è enunciata in quanto già prevista nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi (articoli 13 e 14 del DM 28 dicembre 2012, "certificati bianchi").

Art. 14	Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento	Articoli 4, 5,8, 9, 10 D.lgs 20/2007; allegati: I,II,III, IV del D.lgs. 20/2007; DM 5 settembre 2011; DM 4 agosto 2011 e allegati	Recepito dall'articolo 10 "promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento" e allegati 3, 4, 5.	Il testo adegua la normativa vigente alle disposizioni della direttiva 2012/27/UE.
Art. 15	Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia	Articoli 9, D.lgs. 79/99; articolo 7 del D.lgs. 20/2007	Recepito dall'articolo 11 " Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia" e allegati 6 e 7	Il testo adegua la normativa vigente alle disposizioni della direttiva 2012/27/UE.
Art. 16	Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione	Articolo 16 del D.lgs. 115/2008; DPR 75/2013; DM 26 Giugno 2009, Allegato A, paragrafo 4, comma 2, lettera i).	Recepito dall'articolo 12 " Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento, e certificazione"	Il testo adegua la normativa vigente alle disposizioni della direttiva 2012/27/UE.
Art. 17	informazione e formazione	Articolo 4, comma 4, lettera e) del D.Lgs. 115/2008; art 15 DM 28 dicembre 2012 ("certificati bianchi"); articolo 16 del DM 28 dicembre 2012 ("conto termico")	Recepito dall'articolo 13, "Informazione e formazione"	Per coerenza sistematica e omogeneità di contenuti, si è ritenuto opportuno trasporre gli articoli 12 e 17 della direttiva 2012/27/UE in un unico articolo.
Art. 18	Servizi energetici	Articolo 4 ter, comma 3 del D.lgs. 192/2005; articolo 10, comma 3 del D.lgs. 115/2005;	Recepito dall'articolo 14" Servizi energetici ed altre misure per promuovere l'efficienza energetica"e allegato 8	Il testo adegua la normativa vigente alle disposizioni della direttiva 2012/27/UE ed introduce misure di semplificazione coerenti con la direttiva stessa.
Art. 19	Altre misure per promuovere l'efficienza energetica	Articolo 11, commi 1-5, del D.lgs 115/2008	Recepito dall'articolo 14" Servizi energetici ed altre misure per promuovere l'efficienza energetica"	Il testo adegua la normativa vigente alle disposizioni della direttiva 2012/27/UE ed introduce misure di semplificazione coerenti con la direttiva stessa.
Art. 20	Fondo nazionale per l'efficienza energetica, finanziamento e supporto tecnico	Articolo 22, comma 4 del D.lgs 28/2011; articolo 4 ter, comma 2 del D.lgs 192/2005	Recepito dall'articolo 15: " Fondo nazionale per l'efficienza energetica "	Il testo adegua la normativa vigente alle disposizioni della direttiva 2012/27/UE.
Art. 21	Coefficienti di conversione	Allegato I al D.lgs 115/2008		Non necessita di recepimento in quanto costituisce norma già vigente.
Art. 22	Atti delegati			L'articolo non prevede normativa da recepire
Art. 23	Esercizio della delega			L'articolo non prevede normativa da recepire
Art. 24	Riesame e monitoraggio dell'attuazione	Articolo 5 comma 2 del D.lgs. 115/2008; articolo 9, del D.lgs 20/2007.	Recepito dall'articolo 17"monitoraggio dell'attuazione"	Il testo adegua la normativa vigente alle disposizioni della direttiva 2012/27/UE.
Art. 25	Piattaforma in linea			L'articolo non prevede normativa da recepire
Art. 26	Procedura di comitato			L'articolo non prevede normativa da recepire
Art. 27	Modifiche e abrogazioni	Articoli 5 comma 2, 2 comma 1 lettera l), 11 commi 1 e 2; 16 commi 1,2,3; 17 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. Articolo 7, comma 2 del DM 28 dicembre 2012 ("certificati bianchi")	Articolo 18 "abrogazioni"	Il testo adegua la normativa vigente alle disposizioni della direttiva 2012/27/UE.
Art. 28	Recepimento			L'articolo non prevede adempimenti in sede di recepimento
Art. 29	Entrata in vigore		Articolo 20"entrata in vigore"	
Art. 30	Destinatari			L'articolo non prevede normativa da recepire



RELAZIONE AIR

Titolo: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/27/UE SULL'EFFICIENZA ENERGETICA, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2009/125/CE E 2010/30/UE E ABROGA LE DIRETTIVE 2004/8/CE E 2006/32/CE

Referente: Dr. Mauro Mallone – Ministero dello sviluppo economico

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

La sezione illustra il contesto in cui si colloca l'iniziativa di regolazione, l'analisi dei problemi esistenti, le ragioni di opportunità dell'intervento di regolazione, le esigenze e gli obiettivi che l'intervento intende perseguire.

In particolare, la sezione contiene i seguenti elementi:

A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate;

L'Unione Europea si trova ad affrontare importanti sfide determinate da una maggiore dipendenza dalle importazioni di energia, dalla scarsità di risorse energetiche, nonché dalla necessità di limitare i cambiamenti climatici e di superare la crisi economica. In tale contesto, l'efficienza energetica costituisce un valido strumento per affrontare tali sfide, in quanto riducendo il consumo di energia primaria migliora la sicurezza di approvvigionamento, diminuisce le importazioni di combustibili e riduce le emissioni di gas serra. Un'economia più efficiente sotto il profilo energetico consente, inoltre, di accelerare la diffusione di soluzioni tecnologiche innovative e di migliorare la competitività dell'industria, rilanciando la crescita economica e la creazione di posti di lavoro di qualità elevata in diversi settori connessi con l'efficienza energetica.

L'Unione europea ha evidenziato la necessità di aumentare l'efficienza energetica in modo da raggiungere l'obiettivo di una riduzione dei consumi di energia primaria del 20% entro il 2020, rispetto agli scenari di previsione dei consumi per il 2020. A tal fine è stato aggiornato il quadro giuridico europeo relativo all'efficienza energetica con l'emanazione della direttiva 2012/27/UE - di seguito EED - che stabilisce un quadro comune per promuovere l'efficienza energetica all'interno dell'Unione europea.

A livello nazionale, la Strategia Energetica Nazionale (SEN), approvata tramite il decreto interministeriale dell'8 marzo 2013, orienta gli sforzi del Paese verso un miglioramento sostanziale della competitività del sistema energetico insieme con la sostenibilità ambientale. La strategia si articola in sette priorità con specifiche misure concrete a supporto. Prima tra tutte è l'efficienza energetica che contribuisce contemporaneamente al raggiungimento di tutti gli obiettivi di politica energetica della SEN. L'efficienza energetica ha infatti il pregio di essere lo strumento più economico per l'abbattimento delle emissioni, con un ritorno sugli investimenti spesso positivo per il Paese, di generare domanda in un mercato dove sono attive molte imprese italiane, di accrescere la sicurezza energetica e di ridurre il deficit della bilancia commerciale.

Il decreto legislativo in oggetto recepisce tutte le prescrizioni della EED non già previste nell'ordinamento giuridico nazionale, nel rispetto dei criteri fissati dall'articolo 4 della legge di delegazione europea 2013, 6 agosto 2013, n. 96 e coerentemente con le indicazioni della Strategia energetica nazionale.

B) *l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;*

Con l'intervento normativo in esame, l'Italia recepisce nell'ordinamento nazionale gli obiettivi di efficienza energetica europei indicati nella EED, che prevedono l'elaborazione di un documento di strategia sul medio-lungo termine per la riqualificazione energetica del parco edilizio nazionale, la riqualificazione annua del 3% della superficie degli immobili della pubblica amministrazione centrale dello Stato e la riduzione dell'1,5% annuo del volume delle vendite di energia ad opera di soggetti obbligati identificati tra i distributori o le società di vendita dell'energia. A livello nazionale, la Strategia Energetica Nazionale (SEN) promuove un rilancio di competitività attraverso quattro obiettivi principali previsti per il 2020:

1. riduzione dei costi energetici con l'allineamento dei prezzi ai livelli europei (risparmio sulla bolletta nazionale di elettricità e gas stimato in circa 9 miliardi di euro l'anno);
2. superamento degli obiettivi europei definiti dal Pacchetto europeo Clima-Energia 2020 (riduzione delle emissioni di gas-serra del 21% rispetto al 2005, riduzione del 24% dei consumi primari rispetto all'andamento inerziale e raggiungimento del 19-20% di incidenza dell'energia rinnovabile sui consumi finali lordi);
3. maggiore sicurezza di approvvigionamento, con una riduzione della fattura energetica estera di circa 14 miliardi di euro l'anno;
4. spinta alla crescita e all'occupazione con l'avvio di investimenti, sia nei settori tradizionali che nelle *green economy*, per 170-180 miliardi di euro entro il 2020.

Con lo schema di decreto in parola, finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica, si contribuisce al raggiungimento di tutti i sopra citati obiettivi di politica energetica della SEN. In termini di obiettivi quantitativi, il programma di lancio dell'efficienza energetica al 2020 si propone di:

- risparmiare 20 Mtep di energia primaria, raggiungendo al 2020 un livello di consumi circa il 24% inferiore rispetto allo scenario di riferimento europeo, basato su un'evoluzione 'inerziale' del sistema;
- evitare l'emissione di circa 55 milioni di tonnellate di CO₂ l'anno. L'efficienza energetica rappresenterà quindi il principale motore per l'abbattimento delle emissioni di CO₂;
- risparmiare circa 8 miliardi di euro l'anno di importazioni di combustibili fossili.

C) *la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;*

Lo schema di decreto in esame prevede diversi strumenti di monitoraggio del conseguimento degli obiettivi previsti dalla direttiva europea che si va a recepire nell'ordinamento nazionale e, più in generale, dalla strategia di efficienza energetica nazionale.

Nell'ambito, infatti, dei Piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica (di seguito PAEE), si prevede che l'ENEA predisponga e aggiorni ogni tre anni un documento di proposta per la riqualificazione energetica del parco nazionale di edifici (residenziali e commerciali, sia pubblici che privati) che dovrà necessariamente tener conto del grado di conseguimento intermedio degli obiettivi previsti dalla EED. Pertanto, la valutazione potrà essere supportata da indicatori concernenti la percentuale del parco immobiliare oggetto del presente decreto, interessato da interventi di riqualificazione energetica, da indicatori di efficacia degli interventi in termini di costi, nonché in termini di incentivo pubblico erogato per la medesima finalità, da indicatori del risparmio energetico e degli ulteriori benefici conseguibili annualmente per mezzo della riqualificazione energetica del parco immobiliare nazionale basata sui dati storici e su previsioni del tasso di riqualificazione annuo.

Il presente provvedimento prevede anche un programma di interventi di riqualificazione energetica specifico per gli immobili della Pubblica Amministrazione centrale, alla luce dell'obiettivo di realizzare, nel periodo 2014-2020, interventi di riqualificazione energetica sugli edifici di proprietà della pubblica amministrazione centrale e da essa occupati per almeno il 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata. In tale contesto, importanti indicatori di riferimento saranno quelli relativi alla tempistica di realizzazione degli interventi.

Con riferimento, invece, all'obbligo per le pubbliche amministrazioni centrali, di rispettare i requisiti minimi di efficienza energetica nell'acquisto o nuova locazione di immobili ovvero negli appalti sopra soglia, o, in alternativa, di rispettare i cd. "criteri ambientali minimi" sviluppati nell'ambito del piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP), attualmente applicabili soltanto in via volontaria, un indicatore importante potrebbe essere il grado di scostamento delle pubbliche amministrazioni centrali dai requisiti sopra richiamati come rilevato dalle autorità nazionali preposte, quali, *in primis*, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Circa, inoltre, la previsione dell'obbligo per le grandi imprese e per le imprese ad elevato consumo di energia, indipendentemente dalla dimensione, di eseguire una diagnosi energetica nei siti localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, potrebbe essere individuato un apposito indicatore di rispetto dell'obbligo, grazie anche al compito di verifica assegnato all'ENEA di istituire e gestire un registro informatizzato delle imprese obbligate e di svolgere i necessari controlli.

D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

L'intervento normativo avrà impatto sulla pubblica amministrazione centrale e locale, su alcuni enti (ENEA) e società a partecipazione pubblica (GSE e Accredia), sulle grandi imprese e sulle imprese ad elevato consumo di energia, sulle PMI, sulle ESCO e sui consumatori ed utenti.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Già a partire dalla fase di redazione della direttiva 2012/27/UE è stato avviato un confronto con gli operatori economici maggiormente coinvolti (grandi imprese, imprese ad elevato consumo di energia, ESCO e associazioni di categoria) e con le principali agenzie tecniche in materia di energia (ENEA, GSE ed RSE). Questa attività di confronto e approfondimento, ha condotto alla elaborazione di un testo normativo che già contiene elementi scaturiti dalle proposte delle associazioni di categoria e degli operatori più interessati. Nella fase di vera e propria redazione del provvedimento, sono state svolte diverse riunioni con gli stessi soggetti e, sebbene non vi sia stata una consultazione pubblica sul testo di recepimento, sono pervenuti agli uffici tecnici competenti diversi documenti concernenti le posizioni degli stakeholders riguardo i temi contenuti nella direttiva. Tutti i documenti pervenuti sono stati analizzati e diverse proposte pervenute sono state inserite nel provvedimento. Nello specifico sono pervenute le osservazioni di: Federutility, Enel, Consiglio nazionale per la Green economy, Opower, Kyoto Club, Agesi, Federesco, Anie..

Come suddetto, a causa delle tempistiche estremamente ristrette, che sono state utilizzate per l'approfondimento dei molti temi trattati dalla direttiva, non è stata ad oggi svolta una consultazione pubblica sul testo del provvedimento. Si auspica che questa possa essere svolta nelle fasi che porteranno alla definitiva emanazione.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento non è percorribile stante l'obbligo per gli Stati membri di recepire nel diritto interno le norme comunitarie. La mancata trasposizione della direttiva 2012/27/UE entro il 5

giugno 2014 comporterebbe l'avvio da parte della Commissione europea di una procedura d'infrazione per inadempimento del diritto comunitario. Si evidenzia inoltre che si genererebbero i seguenti effetti sui destinatari del provvedimento:

- pubblica amministrazione centrale e locale: il mancato efficientamento energetico del settore previsto dal provvedimento, comporterebbe una mancata possibilità di ridurre i costi operativi e amministrativi connessi al consumo del settore stesso con un conseguente incremento esponenziale della spesa pubblica;
- grandi imprese e sulle imprese ad elevato consumo di energia, PMI ed ESCO: il mancato efficientamento energetico del settore e il mancato incremento delle professionalità e della qualificazione previste dal provvedimento, comporterebbe una perdita di competitività delle imprese nel panorama europeo e mondiale;
- consumatori ed utenti: la mancata applicazione delle norme di tutela di tali soggetti, previste dal provvedimento, comporterebbe un rischio di aggravio degli oneri in capo ai consumatori con conseguenti effetti negativi sulla ripresa economica in termini di capacità di spesa. Inoltre, la mancata applicazione delle norme di informazione degli utenti, le quali contribuiscono alla riduzione del consumo energetico nazionale, comporterebbero un possibile mancato raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico nazionali e un mancato conseguimento dei benefici economici ad esso connessi e quantificati dalla Strategia energetica nazionale pubblicata nel 2012.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Non sono state ravvisate opzioni alternative alla regolazione diretta, cioè al recepimento a livello legislativo dei contenuti vincolanti della direttiva.

Non sono state presentate, dai soggetti consultati, proposte alternative al recepimento a livello legislativo dei contenuti vincolanti della direttiva.

Pertanto, non sono state valutate opzioni alternative nel merito in quanto avrebbero comportato il superamento dei livelli minimi di regolazione.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

La sezione descrive l'intervento regolatorio prescelto, riportando:

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;

I vantaggi connessi alle norme introdotte sono i seguenti:

- riduzione dei costi operativi e amministrativi connessi al consumo del settore pubblico con un conseguente decremento della spesa pubblica;
- incremento delle professionalità e della qualificazione nelle grandi imprese e nelle imprese ad elevato consumo di energia, PMI ed ESCO;
- riduzione degli oneri in capo ai consumatori con conseguenti effetti positivi sulla ripresa economica in termini di capacità di spesa;
- raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico nazionali e conseguimento dei benefici economici ad esso connessi e quantificati dalla Strategia energetica nazionale pubblicata nel 2012.

Gli svantaggi connessi alle norme introdotte sono i seguenti:

- le grandi imprese e le imprese energivore, soggette all'obbligo di effettuare audit energetici

- periodici, devono sostenerne l'onere economico;
- le imprese soggette all'obbligo della redazione dell'analisi costi-benefici per la realizzazione di nuovi impianti di cogenerazione con potenza superiore a 20 MW, devono sostenerne l'onere economico.

Per quanto riguarda i vantaggi e gli svantaggi derivanti dall'introduzione delle singole disposizioni contenute nel provvedimento si precisa quanto segue.

L'esigenza di adempiere all'obbligo di riqualificazione energetica degli immobili della PA centrale costituisce un vantaggio per le PMI, in particolare, nei settori delle costruzioni, della termotecnica e dei servizi energetici con conseguenti ricadute occupazionali.

La disposizione che la PA centrale debba privilegiare gli acquisti di beni e servizi a più alta efficienza energetica ha un impatto positivo sulla crescita delle PMI impegnate nel settore della green economy.

La previsione di conseguire un volume di risparmio energetico vincolante nel periodo 2014-2020 determina un impatto positivo sulle PMI stimolando gli investimenti in efficienza energetica.

La disposizione prevede, inoltre, di agevolare la realizzazione di diagnosi energetiche presso le PMI con impatto positivo in termini di riduzione delle bollette energetiche a carico delle stesse imprese.

La previsione di introdurre sistemi di misura "intelligenti" e migliorare la trasparenza delle informazioni contenute nelle bollette energetiche rappresenta un ulteriore strumento per le PMI funzionale alla riduzione dei propri consumi.

La disposizione che introduce l'obbligo di effettuare l'analisi costi-benefici per i nuovi impianti di cogenerazione con potenza superiore a 20 MW termici, pur rappresentando un onere a carico delle imprese ha, tuttavia un effetto positivo in termini di migliore pianificazione della strategia di investimento.

La previsione di sviluppare e diffondere i modelli contrattuali EPC ha un impatto positivo soprattutto per le piccole società di servizi energetici (ESCO) in quanto favorisce l'accesso al credito a questa tipologia di imprese.

Il programma di informazione e formazione espressamente dedicato alle PMI contribuisce a sensibilizzare le imprese circa le potenzialità offerte da interventi di efficienza energetica e a qualificare le imprese dedicate alla fornitura di servizi energetici.

L'istituzione di un fondo dedicato al sostegno finanziario degli interventi di efficienza energetica ha un impatto positivo sulle PMI in quanto migliora le condizioni di accesso al credito delle medesime per la realizzazione sia degli investimenti a favore della PA, sia delle iniziative sui propri processi produttivi.

Infine si evidenzia che l'opzione regolatoria prevede che la PA centrale si impegni a promuovere e realizzare piani di riqualificazione energetica dei propri immobili, anche attraverso azioni organizzative e di informazione/formazione volte a migliorare il comportamento dei dipendenti in relazione agli usi finali di energia. L'effetto della disposizione è positivo in quanto riduce i consumi di energia e contribuisce alla contenimento della spesa pubblica.

Al fine di snellire le procedure per l'installazione in ambito residenziale di impianti e/o dispositivi tecnologici ad alta efficienza energetica, è prevista la predisposizione di linee guida volte ad armonizzare le procedure autorizzative da parte delle amministrazioni locali. La disposizione ha un impatto positivo anche sui cittadini in quanto volta a ridurre i costi di autorizzazione.

I costi complessivi stimati a carico delle finanze pubbliche per l'attuazione dell'opzione regolatoria, sono ampiamente compensati dalle ricadute in termini di riduzione dei consumi di energia, di contenimento della spesa pubblica per forniture energetiche, di stimolo degli investimenti privati, di crescita dell'occupazione, di maggiori entrate fiscali e di miglioramento della qualità ambientale.

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;

Le PMI fanno parte dei destinatari diretti e in alcuni casi indiretti delle disposizioni introdotte dal

provvedimento e gli effetti su di esse sono già stati identificati al precedente punto A). Si evidenzia comunque che gli effetti sulle PMI sono tutti positivi in quanto:

- sono messi a disposizione delle PMI fino a 70 milioni per la realizzazione di audit energetici;
- sono introdotti strumenti finanziari (Fondo di cui all'articolo 15), che favoriscono l'accesso al credito delle PMI;
- le PMI impegnate nel settore della produzione di prodotti efficienti sono favorite dalle nuove politiche sul Green Public Procurement introdotte dall'articolo 6;
- le PMI energivore sono soggette all'obbligo di sottoporsi a diagnosi energetica ogni quattro anni, e pertanto sono obbligate a sostenerne i relativi oneri quadriennali, stimati come segue:

ATTIVITA'	COSTO MEDIO (€)
Costo dell'esecuzione della diagnosi energetica (fortemente dipendente dalla dimensione dell'impresa)	4000,00
Connessione al portale ENEA	2,00
Compilazione della modulistica online	50,00
Annotazione su formulari e registri	20,00
Copia della documentazione	5,00
Trasmissione online della documentazione	0,00
Archiviazione	10,00
Assistenza a verifiche e ispezioni	50,00
Costi vivi	0,00
TOTALE	4137,00

- il programma di informazione e formazione, espressamente dedicato alle PMI, contribuisce a sensibilizzare le imprese circa le potenzialità offerte da interventi di efficienza energetica e a qualificare le imprese dedicate alla fornitura di servizi energetici;
- la previsione di sviluppare e diffondere i modelli contrattuali EPC ha un impatto positivo soprattutto per le piccole società di servizi energetici (ESCO) in quanto favorisce l'accesso al credito a questa tipologia di imprese.

L'introduzione della certificazione obbligatoria per le ESCO che desiderano accedere al meccanismo incentivante dei certificati bianchi, prevista a decorrere da due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, costituisce un onere di conformità facoltativo. Tale onere è quantificabile in circa 3000 euro per ogni ESCO, per un processo della durata di circa 10 mesi.

C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

Per quanto attiene la stima degli oneri informativi connessi alle prescrizioni introdotte dal presente decreto, si ritiene che, in considerazione delle norme e degli adempimenti già vigenti, non vi sia un aggravio quantificabile. Pertanto tali oneri sono da considerarsi trascurabili.

Nello specifico, in relazione agli obblighi introdotti dalla direttiva 2012/27/UE, si riporta quanto segue:

- l'obbligo per le imprese di fornitura dell'energia di comunicare all'ENEA i consumi annuali delle PA centrali, previsto dall'articolo 5, comma 17 dello schema di decreto e derivante da quanto prescritto all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b) della direttiva, ha un costo informativo stimato come segue:

ATTIVITA'	COSTO MEDIO (€)

Connessione al portale ENEA	2,00
Compilazione della modulistica online	20,00
Trasmissione online della documentazione	0,00
Costi vivi	0,00
TOTALE	22,00

La norma introdotta è delineata secondo un livello non superiore a quello minimo previsto – consentito, dalla direttiva comunitaria.

- l'obbligo di eseguire diagnosi energetiche nelle grandi imprese (circa 3500) ogni 4 anni, previsto dall'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva e recepito dal provvedimento in oggetto, comporta l'onere informativo sulle stesse, connesso all'invio della documentazione, ad ENEA, delle risultanze della diagnosi e la conservazione dei documenti al fine di permettere successivi controlli. Tale onere è inevitabile e il suo costo per ogni impresa, ogni quattro anni, è stimato come segue:

ATTIVITA'	COSTO MEDIO (€)
Connessione al portale ENEA	2,00
Compilazione della modulistica online	50,00
Annotazione su formulari e registri	20,00
Copia della documentazione	5,00
Trasmissione online della documentazione	0,00
Archiviazione	10,00
Assistenza a verifiche e ispezioni	50,00
Costi vivi	0,00
TOTALE	137,00

Inoltre la norma intende agevolare la realizzazione di diagnosi energetiche presso le PMI e non comporta oneri informativi, come definiti dall'Allegato A al DPCM 25 gennaio 2013. La norma introdotta è delineata secondo un livello non superiore a quello minimo previsto – consentito, dalla direttiva comunitaria.

- l'obbligo di effettuare l'analisi costi-benefici per i nuovi impianti di cogenerazione con potenza superiore a 20 MW termici, prevista dall'articolo 14 della direttiva e recepita dal provvedimento in oggetto, comporta l'onere informativo sulle imprese richiedenti l'autorizzazione, connesso alla redazione della documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista a norma di legge. Tale onere è inevitabile poiché previsto dall'articolo 14, paragrafo 5 della direttiva. Il suo costo è connesso allo specifico progetto ma in ogni caso il costo dell'onere è trascurabile rispetto al costo di realizzazione degli impianti in questione e fa parte delle analisi di fattibilità comunque svolte dalle imprese in fase pre-progettuale di pianificazione dell'investimento. Si quantifica di seguito l'onere informativo stimato, *una tantum*, a carico della singola impresa ad esso connesso:

ATTIVITA'	COSTO MEDIO (€)
Acquisizione della modulistica online	2,00
Compilazione della modulistica	2400,00
Annotazione su formulari e registri	50,00
Copia della documentazione	20,00
Trasmissione della documentazione	0,00 (invariante rispetto alla normativa vigente)
Archiviazione	10,00

Assistenza a verifiche e ispezioni	150,00
Costi vivi	0,00(invariante rispetto alla normativa vigente)
TOTALE	2622,00

La norma introdotta è delineata secondo un livello non superiore a quello minimo previsto – consentito, dalla direttiva comunitaria.

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

Si ravvisano le seguenti condizioni o fattori incidenti sugli effetti dell'intervento regolatorio di cui tener conto ai fini dell'attuazione dello stesso:

- stabilità del sistema di Emission Trading ai fini dell'utilizzo dei proventi delle aste di vendita delle quote di emissione di CO₂ per la copertura degli oneri derivanti dalle prescrizioni previste.

Si ritiene che le grandi imprese e le imprese energivore soggette agli obblighi di cui all'articolo 8 siano ampiamente in grado di sostenere gli oneri richiesti, sulla base dei vantaggi e dei benefici derivanti dal conseguimento di un maggiore livello di efficienza e dal risparmio economico derivante dalla riduzione dei consumi.

SEZIONE 6 — Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

La regolazione introdotta non limita il numero o la tipologia dei fornitori di alcun bene o servizio.

La regolazione introdotta non riduce le possibilità competitive dei fornitori, ma stimola il mercato verso una progressiva crescita tecnologica e una maggiore qualificazione professionale.

La regolazione introdotta non riduce gli incentivi dei fornitori a competere.

L'intervento normativo non incide negativamente sulla competitività del sistema-Paese e sul corretto funzionamento della concorrenza, pur comportando l'intervento normativo costi di adeguamento a carico delle grandi imprese e delle imprese energivore a prescindere dalla loro dimensione. Si sottolinea però che, le norme contenute nel provvedimento proposto devono obbligatoriamente essere recepite da tutti gli Stati membri dell'UE, pertanto esse non comportano impatto negativo sulla competitività a livello europeo. Ad ogni modo gli oneri sono compensati dai vantaggi che dovrebbero derivare dal risparmio energetico a seguito dell'applicazione del piano di efficientamento.

Si evidenzia, ad ogni modo, che con l'intervento normativo proposto non si introducono livelli superiori a quelli minimi richiesti a livello europeo per mezzo della direttiva da recepire.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

La sezione descrive:

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio:

i soggetti responsabili dell'attuazione del nuovo intervento normativo sono le imprese ed il Ministero dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Agenzia del demanio e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, amministrazioni pubbliche centrale, Regioni, Province autonome, enti locali, per quanto di competenza;

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento):

il provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico. Nello stesso provvedimento sono previste inoltre attività di informazione e sensibilizzazione di tutti i soggetti destinatari dell'intervento normativo. Nello specifico, l'articolo 13 dello schema di decreto prevede che entro il 31 dicembre 2014, l'ENEA, in collaborazione con le associazioni di categoria, con le associazioni dei consumatori e con le Regioni, predisponga un programma triennale di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia. Il programma è definito tenendo conto delle caratteristiche dei soggetti a cui è rivolto ed include azioni volte a:

- a) sensibilizzare ed incoraggiare le PMI nell'esecuzione di diagnosi energetiche e nell'utilizzo dei strumenti incentivanti finalizzati all'installazione di tecnologie efficienti;
- b) stimolare comportamenti dei dipendenti che contribuiscano a ridurre i consumi energetici della pubblica amministrazione;
- c) educare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado ad un uso consapevole dell'energia;
- d) favorire la partecipazione delle Banche e degli Istituti finanziari al finanziamento di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, anche attraverso la messa a disposizione di dati ed esperienze di partenariato pubblico-privato;
- e) sensibilizzare i clienti domestici sull'uso efficiente dell'energia anche attraverso la diffusione di informazioni sui meccanismi di incentivazione e le rispettive modalità di accesso;
- f) promuovere programmi di formazione per la qualificazione dei soggetti che operano nell'ambito dei servizi energetici, con particolare riferimento agli auditor energetici e agli installatori di elementi edilizi connessi all'energia.

Il programma suddetto, è sottoposto al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio:

Lo schema di decreto in esame prevede diversi strumenti di monitoraggio e controllo delle disposizioni normative introdotte. L'attività di controllo e sanzione è demandata, a seconda delle prescrizioni, al Ministero dello sviluppo economico, alle Regioni e gli enti locali, nonché alle Autorità indipendenti. E' inoltre prevista l'istituzione di specifiche banche dati per la raccolta e il monitoraggio dello stato di attuazione, regolatorio e tecnico, delle norme di recepimento della direttiva. Ogni specifico obbligo o obiettivo, in linea con quanto previsto dalla direttiva stessa, è dotato di apposito strumento di controllo e monitoraggio dei risultati raggiunti, i quali, devono essere periodicamente notificati alla Commissione europea. Primo tra tutti è il Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica, aggiornato ogni tre anni;

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio:

E' prevista, ai sensi dell'articolo 31, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 in relazione alla delega conferita, la possibilità di adottare decreti legislativi integrativi e correttivi.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR:

In relazione agli obiettivi di risparmio e gli obblighi previsti dalla direttiva, è fondamentale nonché necessario monitorare l'impatto del quadro regolatorio introdotto, anche al fine di comunicare i risultati alla Commissione europea evitando l'avvio di una procedura

d'infrazione per inadempimento del diritto comunitario. Nello specifico è necessario monitorare:

- il livello di conseguimento degli obiettivi energetici globali;
- il livello di conseguimento dell'obbligo di riqualificazione energetica degli edifici pubblici di cui all'articolo 5;
- il livello di conseguimento del risparmio obbligatorio previsto dall'articolo 7;
- il livello di diffusione degli audit energetici nelle imprese e i risparmi da essi generati ed in particolare l'osservanza dell'obbligo previsto per le grandi aziende;
- l'osservanza degli obblighi previsti in capo ai fornitori energetici nei confronti degli utenti finali.

Sezione aggiuntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Tutte le norme introdotte dal provvedimento rispettano il livello minimo di regolazione comunitaria e non introducono livelli di regolazione superiori a quelli minimi.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/27/UE SULL'EFFICIENZA ENERGETICA, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2009/125/CE E 2010/30/UE E ABROGA LE DIRETTIVE 2004/8/CE E 2006/32/CE

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

La delega legislativa per l'attuazione della direttiva 2012/27/UE è contenuta nell'articolo 4, comma 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96, (Legge di delegazione europea 2013), pubblicata nella G.U. n. 194 del 20 agosto 2013, entrata in vigore il 4 settembre 2013.

La delega deve essere esercitata entro i termini previsti dall'articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ovvero due mesi della scadenza prevista per il recepimento della direttiva europea corrispondente al 5 aprile 2014.

Il presente decreto stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico, attraverso l'attuazione della direttiva 2012/27/UE e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 6 agosto 2013, n. 96. Inoltre, il provvedimento in esame detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e negli usi finali dell'energia.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale di riferimento si compone dei seguenti provvedimenti legislativi:

1. decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE;
2. decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, recante attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE;
3. legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);
4. legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011);
5. decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE.

6. decreto ministeriale 10 aprile 2013 recante il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione - revisione 2013;
7. decreto ministeriale 11 aprile 2008 recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici;
8. decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
9. decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante attuazione della *direttiva 2009/28/CE* sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
10. decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, riguardante l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
11. decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, riguardante l'attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144;
12. legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;
13. decreto ministeriale dicembre 2012, riguardante l'incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni;
14. decreto ministeriale 24 aprile 2001, riguardante l'individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164;
15. decreto ministeriale 20 luglio 2004, riguardante la nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79;
16. decreto ministeriale 21 dicembre 2007, recante revisione e aggiornamento dei D.M. 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili;
17. decreto ministeriale 5 settembre 2011, riguardante la definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento;
18. decreto ministeriale 4 agosto 2011, recante integrazioni al *decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20*, di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell'energia, e modificativa della direttiva 92/42/CEE;
19. D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, riguardante il regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

20. Decreto ministeriale 26 giugno 2009, contenente le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Non si rileva incompatibilità o incidenza negativa delle norme introdotte con le leggi e i regolamenti vigenti. In alcuni casi le norme vigenti sono aggiornate per tenere conto di quanto richiesto dalla direttiva 2012/27/UE.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento è compatibile con i principi e le norme derivanti dall'ordinamento comunitario, ai quali dà piena attuazione.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti procedure di infrazione.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il presente schema di provvedimento non contrasta con obblighi internazionali, trattandosi tra l'altro di un provvedimento predisposto in attuazione di una direttiva europea.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano sussistere sulla specifica materia, precedenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia delle Comunità europee, né si ha notizia di giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto dinanzi al citato organo.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Il provvedimento recepisce una direttiva europea che modifica precedenti direttive.

PARTE-III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in-uso.*

Il provvedimento in esame applica le definizioni previste dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; inoltre prevede l'applicazione delle seguenti definizioni, in coerenza con quelle già in uso: energia, consumo di energia primaria, consumo di energia finale, pubblica amministrazione centrale, immobili o occupazioni della pubblica amministrazione centrale, microimpresa, piccola impresa e media impresa o PMI, grande impresa, condominio, edificio polifunzionale, esercente l'attività di misura dell'energia elettrica, esercente l'attività di misura del gas naturale, interfaccia di comunicazione, auditor energetico, servizio energetico, conto termico, contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica, ripartizione regionale della quota minima di energia da produrre mediante energie rinnovabili (Burden Sharing), strategia energetica nazionale (SEN), piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP), criteri ambientali minimi (CAM), Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica (PAEE), tonnellata equivalente di petrolio (Tep), coefficiente di edificazione, anche detto indice di utilizzazione territoriale, riscaldamento, teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, riscaldamento e raffreddamento efficienti, riscaldamento e raffreddamento individuali efficienti, rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento, ammodernamento sostanziale di un impianto.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non è stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il provvedimento in esame prevede l'abrogazione degli articoli: 5 comma 2; 2 comma 1 lettera l); 11 commi dall'1 e 2; 16 commi 1, 2 e 3; 17 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 ed il comma 2 dell'art. 7 del D.M. 28 dicembre 2012.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sussistono disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto, nemmeno a carattere integrativo o correttivo.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti successivi provvedimenti attuativi di natura normativa

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

In relazione al provvedimento in oggetto si sono presi in considerazione i dati statistici ufficiali forniti da Eurostat come richiesto dalla Commissione europea nelle linee guida al recepimento. L'utilizzo di dati statistici differenti potrebbe infatti comportare l'avvio di una procedura di infrazione con elevato rischio sanzionatorio. In relazione a ciò, per altro, non si ravvisa la necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche




Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo – Economia

ANP/8/SVIL/4654

Roma, 04 APR 2014

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAGL 0003517 A-
del 04/04/2014



9233453

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
ROMA


E, p.c. Al Ministero dello sviluppo economico
Ufficio legislativo
ROMA

All'Ufficio legislativo finanze
SEDE

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
SEDE

OGGETTO: schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

Si restituisce, munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il provvedimento indicato in oggetto.

IL CAPO DELL'UFFICIO


Relazione tecnica

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/27/UE SULL'EFFICIENZA ENERGETICA, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2009/125/CE E 2010/30/UE E ABROGA LE DIRETTIVE 2004/8/CE E 2006/32/CE

Il decreto legislativo in oggetto recepisce le prescrizioni della direttiva 2012/27/UE, di seguito EED, nell'ordinamento giuridico nazionale. I principali effetti economico-finanziari determinati dal presente provvedimento sono descritti di seguito.

L'**articolo 1**, concernente le finalità del decreto e l'**articolo 2**, che introduce le definizioni utili alle norme contenute nello stesso, non generano effetti a carico della finanza pubblica.

Con la disposizione di cui all'**articolo 3** è ribadito, in coerenza con la Strategia energetica nazionale approvata con decreto interministeriale dell'8 marzo 2013, l'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico da conseguire nell'anno 2020. Le disposizioni previste dall'articolo 3 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le misure per il raggiungimento del target sono infatti vigenti e non sono a carico della fiscalità, quanto piuttosto affidate all'adozione di nuovi standard prestazionali, all'ottimizzazione di processi produttivi, al sostegno di risparmi di energia per i clienti finali e contenute nei sistemi dei certificati bianchi e del conto termico, i cui costi non sono a carico del bilancio statale.

Sul piano macroeconomico, la politica per l'efficienza energetica ha un rapporto positivo con la crescita economica, consentendo di ridurre le risorse investite per unità di prodotto e liberare nuovi potenziali anche sul versante delle attività produttive, dell'occupazione e delle nuove figure professionali.

A livello di benefici ambientali, l'efficienza energetica è anche positivamente correlata alla riduzione delle emissioni di CO₂, che come noto rappresenta un obiettivo vincolante per ciascuno Stato membro dell'Unione europea, il cui mancato raggiungimento può esporre il Paese a un concreto rischio di sanzioni economiche.

L'**articolo 4** prevede che, nell'ambito dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica (di seguito PAEE) già previsti dall'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e aggiornati in base all'articolo 17 del presente decreto, l'ENEA predisponga e aggiorni ogni tre anni un documento di proposta per la riqualificazione energetica del parco nazionale di edifici. Tale documento riguarda gli edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati.

Le disposizioni previste dall'articolo 4, di carattere programmatico, non comportano maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I compiti assegnati all'ENEA sono svolti nell'ambito delle risorse già previste dalla normativa vigente.

L'**articolo 5** recepisce quanto previsto dall'articolo 5 della EED e dispone che, a partire dall'anno 2014 e fino al 2020, siano realizzati interventi di riqualificazione energetica sugli edifici della pubblica amministrazione centrale per almeno il 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata. Su tali edifici, come previsto dalla EED è reso possibile, in alternativa, realizzare interventi che comportino un volume di risparmi energetici almeno equivalente a quello ottenibile grazie alla riqualificazione annuale della superficie suddetta (comma 1).

Nell'ambito della collaborazione tra Ministero dello sviluppo economico e Agenzia del demanio, a partire dai primi mesi del 2013, è stata avviata la redazione di un inventario degli immobili di proprietà e ad uso delle pubbliche amministrazioni centrali dello Stato rispondenti ai criteri previsti dall'articolo 5 della EED. L'inventario, che contiene informazioni riguardanti la superficie coperta utile climatizzata in metri quadrati e



dati di consumo energetico, conta al momento 2.904 occupazioni di proprietà e ad uso governativo, con superficie lorda superiore ai 500 m² per un totale di 13.763.975 m². Da stime condotte dall'ENEA sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio in merito all'impatto energetico ed economico dell'obbligo risulta quanto riportato in Tabella 1.

Tabella 1 – Risparmi energetici, economici e costi da sostenere per interventi di riqualificazione

Anno	Superficie soggetta ad obbligo di riqualificazione (m ²)	Consumi totali (GWh/anno)	Risparmio (GWh/anno)							Risparmio Totale al 2020 (GWh/anno)	Costo (M€)	Risparmio (M€)
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
2014	412.919	62,8	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	119,0	84,5	3,38
2015	400.532	60,9		16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	99,0	82,0	5,76
2016	388.516	59,1			16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	80,0	79,5	8,06
2017	376.860	57,3				15,5	15,5	15,5	15,5	62,0	77,2	10,30
2018	365.554	55,6					15,1	15,1	15,1	45,3	74,8	12,47
2019	354.588	53,9							14,6	29,2	72,6	14,57
2020	343.950	52,3							14,2	14,2	70,4	16,62
Total e	2.642.919	402	17,0	33,5	49,5	65,0	80,1	94,7	108,9	448,7	541	71,2

Si evidenzia quindi che, al fine di conseguire l'obiettivo di riqualificazione previsto dalla EED e trasposto nell'ordinamento nazionale per mezzo del presente articolo, sulla base dell'inventario del 2013, è stimata una spesa totale di circa 541 milioni di euro, ripartita negli anni come mostrato in Tabella 1. A fronte degli interventi considerati e della spesa suddetta, si avrà un risparmio cumulato derivante dalla maggiore efficienza energetica stimato in 71 milioni di euro entro il 2020 che, nell'intera vita delle tecnologie per l'efficienza stimata tra i 15 e i 20 anni, si incrementerà di ulteriori risparmi per circa 16 milioni di euro all'anno.

Al fine di attuare l'obbligo previsto dall'articolo 5, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e trasporti, l'Agenzia del Demanio e il Ministero dello sviluppo economico, cui sono attribuite funzioni di impulso e coordinamento, predispongono entro il 30 novembre di ogni anno a decorrere dal 2014 un programma di interventi di riqualificazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione centrale, che individuerà con precisione gli interventi da effettuare, gli oneri previsti e la loro articolazione temporale. Per la predisposizione del programma, le Pubbliche Amministrazioni centrali, entro il 30 settembre per l'anno 2014 e entro il 30 giugno di ciascun anno successivo, trasmettono alle quattro amministrazioni competenti, anche in forma congiunta, proposte di intervento per la riqualificazione energetica dei immobili dalle stesse occupati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti. Per la definizione del programma degli interventi da finanziare sono applicati criteri di individuazione tra più interventi, basati su: ottimizzazione dei tempi di recupero dell'investimento; minori tempi previsti per l'avvio e il completamento dell'intervento; entità di eventuali forme di cofinanziamento anche mediante ricorso a contratti di rendimento energetico.

La realizzazione degli interventi compresi nei programmi di interventi di riqualificazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione centrale è gestita dalle strutture operative dei Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti, senza nuovi o maggiori oneri ove occorra con in avvalimento e con il supporto delle Amministrazioni interessate. Le modalità per l'esecuzione



dei suddetti programmi sono definite con Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e trasporti e il Ministro dell'economia e finanze.

Al fine di ridurre gli oneri connessi all'adempimento dell'obbligo, è previsto che le pubbliche amministrazioni centrali interessate favoriscano, ove possibile, il ricorso allo strumento del finanziamento tramite terzi e ai contratti di rendimento energetico, agendo tramite l'intervento di una o più ESCO, anche ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti disponibili a normativa vigente (ad es. Conto termico).

Il comma 2 stabilisce che, per l'attuazione di parte del programma di riqualificazione energetica degli edifici della PA centrale, si provvede mediante lo stanziamento di 5 milioni di euro nell'anno 2014 e di 25 milioni di euro nell'anno 2015 a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Lo stesso stanziamento può essere integrato :

a) fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020, a valere sulle risorse annualmente confluite nel fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo le modalità di cui al presente comma, previa determinazione dell'importo da versare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare;

b) fino a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e fino a 30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 a valere sulla quota dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata ai progetti energetico ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente e nella misura del 50% a carico del Ministero dello sviluppo economico e del restante 50% a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Nella tabella 2 si riporta la suddivisione delle risorse stanziare per anno.

Tabella 2: Ripartizione per anno delle risorse stanziare (Milioni di euro)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
Risorse Fondo TLR – utilizzo giacenze	5	25						30
Risorse Fondo TLR – utilizzo entrate annue. Misura massima da definire con DM MISE-MEF		25	25	25	25	25	25	150
Risorse CO ₂ MISE misura massima da definire con DM ex art. 19 d.lgs. 30/2013	10	15	15	15	15	15	15	100
Risorse CO ₂ MATTM misura massima da definire con DM ex art. 19 d.lgs. 30/2013	10	15	15	15	15	15	15	100
Totale	25	80	55	55	55	55	55	380

Considerando che sul Fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, attivato presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE), risultano accantonati presso l'apposito conto corrente bancario intestato alla CCSE 62,8 milioni di euro (21 marzo 2014) e che il gettito annuo del corrispettivo applicato al consumo di gas metano è stimato in circa 39 milioni di euro, risultano coperti gli stanziamenti previsti a valere sul Fondo.



Inoltre, stimando che la quota disponibile dei proventi su base annua delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.30, destinati ai progetti energetico ambientali, sia di circa 200 milioni di euro all'anno nel periodo 2014-2020, tali risorse risultano ampiamente sufficienti al fine della copertura degli stanziamenti previsti a valere delle aste delle quote di emissione di CO₂.

I compiti assegnati alle Amministrazioni pubbliche centrali, ai Provveditorati interregionali opere pubbliche, all'Agenzia del demanio e all'ENEA saranno svolti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 6 dispone che, in osservanza di quanto previsto dall'articolo 6 della EED, in occasione della stipula di contratti di acquisto o di nuova locazione di edifici ovvero nell'acquisto di prodotti e servizi per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le pubbliche amministrazioni centrali debbano attenersi al rispetto di determinati requisiti minimi di efficienza energetica. Gli oneri da sostenere sono comunque ricompresi nell'ambito delle risorse destinate allo scopo a legislazione vigente

L'articolo 6 consente alle PA di conseguire i risparmi sui costi energetici di esercizio, derivanti dal minor consumo energetico. Si stima, ad esempio, che il costo connesso all'acquisto di un apparato per l'illuminazione pubblica più efficiente venga immediatamente ripagato nei primi anni di utilizzo dell'apparato stesso, con i conseguenti risparmi economici per gli anni successivi e la conseguente riduzione degli impatti ambientali.

È in questa logica che si muove la proposta di nuova direttiva europea sugli appalti pubblici (COM(2011)896 definitivo) con l'articolo 67, che prevede che il costo di un prodotto debba essere riferito non tanto al prezzo di acquisto, ma al costo che il bene ha durante il suo ciclo di vita (il cosiddetto *Life Cycle Costing*).

L'articolo 7 prevede la definizione dell'obiettivo vincolante di risparmio nazionale cumulato di energia finale da conseguire nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, calcolato ai sensi dell'articolo 7 della EED.

In tabella 3 si riporta una stima dell'obbligo calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 7 della EED, come comunicata alla Commissione il 5 dicembre 2013 nella relazione prevista dall'articolo suddetto.

Tabella 3 - Risparmi da conseguire nel periodo 2014-2020 con applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a) della EED (dati in Mtep)

Media del triennio 2010-2012									81,209
anno	Risparmio annuo	Risparmi di energia annui							TOTALE risparmio annuo
2014	1,0 %	0,812							0,812
2015	1,0 %	0,812	0,812						1,624
2016	1,25 %	0,812	0,812	1,015					2,639
2017	1,25 %	0,812	0,812	1,015	1,015				3,654
2018	1,5 %	0,812	0,812	1,015	1,015	1,218			4,873
2019	1,5 %	0,812	0,812	1,015	1,015	1,218	1,218		6,091
2020	1,5 %	0,812	0,812	1,015	1,015	1,218	1,218	1,218	7,309
TOTALE risparmio cumulato nel periodo 2014-2020									27,00
Risparmio cumulato minimo da conseguire nel periodo 2014-2020									25,58

L'articolo 7 prevede che il meccanismo dei certificati bianchi garantisca il conseguimento di un risparmio energetico al 31 dicembre 2020 non inferiore al sessanta per cento dell'obiettivo di risparmio energetico cumulato totale. Il restante volume di risparmi di energia è ottenuto attraverso le misure di incentivazione di



cui al Conto termico e dalle altre misure di incentivazione vigenti, come già previste dal Piano di Azione sull'Efficienza Energetica 2014, ivi comprese le vigenti detrazioni fiscali per l'efficientamento energetico: queste misure risultano infatti sufficienti per conseguire il risparmio previsto.

E' inoltre prevista la redazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, con il supporto da parte di ENEA e GSE, di due rapporti intermedi sullo stato di conseguimento dell'obiettivo. Qualora da tali rapporti dovesse risultare un volume di risparmi ottenuti insufficiente rispetto all'obbligo previsto, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, introducono misure di potenziamento dei sistemi di sostegno basate sui certificati bianchi e nuove misure in grado di dare maggiore efficacia alle politiche di promozione dell'efficienza energetica, nel rispetto dei vincoli di bilancio pubblico.

In considerazione del fatto che i certificati bianchi e il Conto termico trovano copertura sulle tariffe dell'energia elettrica e del gas e che le detrazioni fiscali per l'efficienza energetica risultano operative, a normativa vigente, fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni previste dall'articolo 7, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I compiti assegnati all'ENEA sono svolti nell'ambito delle risorse già previste dalla normativa vigente.

L'articolo 8 prevede, in osservanza dell'articolo 8 della EED, l'obbligo per le grandi imprese di eseguire una diagnosi energetica nei siti localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, mentre le imprese ad elevato consumo di energia che ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 sono tenute ad eseguire la diagnosi, indipendentemente dalla dimensione.

Al fine della verifica di tale obbligo l'ENEA istituisce e gestisce un registro informatizzato delle imprese obbligate e svolge i controlli tramite una selezione casuale annuale di una percentuale statisticamente significativa di tutte le diagnosi energetiche svolte. ENEA svolge il controllo sul 100% delle diagnosi svolte da auditor interni all'impresa. Nell'ipotesi di effettuare 100 controlli l'anno di cui 20 controlli in situ con oneri pari a 5000 euro ciascuno e 80 controlli documentali con oneri pari a 2000 euro ciascuno, si stimano risorse necessarie per 260.000 euro annui. L'onere per l'istituzione e la gestione del suddetto registro è stimata in 40.000 euro annui.

In caso di inottemperanza riscontrata nei confronti dei soggetti obbligati, si applica una sanzione amministrativa i cui proventi sono destinati ad alimentare il Fondo per l'efficienza energetica previsto all'articolo 15 del decreto.

E' inoltre previsto che entro il 31 dicembre 2014 il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblichi un bando per la selezione e il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di audit energetici presso le PMI. Si stima che, nell'ipotesi di cofinanziare il 50% i costi delle Regioni per concedere un'agevolazione del 50% sostenute dalle PMI per la realizzazione della diagnosi energetica e di incentivare fino a 15.000 PMI all'anno con costo medio per diagnosi di 4.000 euro, siano necessari 15 milioni di euro annui.

Ai sensi dei commi 10 e 11, all'attuazione delle attività previste dall'articolo 8, si provvede nel limite massimo complessivo di 15,3 milioni di euro all'anno, a valere sulla quota di competenza del Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 del medesimo articolo, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili ogni anno. In particolare, le attività di cui ai commi 5 e 6 saranno realizzate dall'ENEA nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del comma 11 e, quindi, non oltre l'esercizio 2020, anno terminale dei proventi delle aste di cui al predetto art. 19 d.lgs. 30/2013.

In relazione a quanto sopra esposto e a quanto previsto dall'articolo 5, si può ipotizzare che la quota dei proventi su base annua delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.30, destinati ai progetti energetico ambientali, siano circa 200 milioni di euro all'anno nel



periodo 2014-2020, ampiamente sufficienti quindi al fine della copertura degli oneri attribuiti in capo ad essi dall'articolo 8 e dall'articolo 5 suddetto.

L'**articolo 9** introduce norme concernenti la misurazione e la fatturazione del consumo energetico individuale in attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 della EED. Le disposizioni della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica relative alla misurazione e alle informazioni sulla fatturazione riprendono alcune disposizioni di direttive precedenti. Gli articoli 9, 10 e 11 della direttiva 2012/27/UE ampliano il campo di applicazione e chiariscono le disposizioni sostanziali della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici.

Le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compiti assegnati alla medesima Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico sono svolti nell'ambito delle risorse finanziarie previste dal meccanismo di autofinanziamento previsto dall'articolo 2, comma 38, della legge n. 481/95.

L'**articolo 10** prevede la compilazione di un rapporto contenente una valutazione globale a livello nazionale del potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti. L'onere della stesura del rapporto, che il Ministero dello sviluppo economico dovrà inviare alla Commissione entro il 31 dicembre 2015, è affidato al GSE.

Ai fini della redazione del rapporto e dell'analisi costi benefici (redatta secondo le disposizioni recate dall'allegato 4 parte 1° del provvedimento) è affidato al GSE l'incarico di costituire ed aggiornare, su base annuale, una banca dati sulla cogenerazione.

E' previsto, inoltre, (comma 5) che a decorrere dal 5 giugno 2014, gli operatori su impianti contemplati dalla direttiva 2010/75/UE, effettuino un'analisi costi-benefici a livello di impianto.

I commi 16, 17 e 18 prevedono che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro due anni dall'emanazione del decreto, definisca disposizioni in tema di standard di qualità, accesso e tariffazione del calore fornito alle utenze attraverso reti di teleriscaldamento.

Le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le attività del GSE sono coperte da prelievi sulle bollette dell'energia elettrica e del gas. Inoltre, i compiti assegnati all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico sono svolti nell'ambito delle risorse finanziarie previste dal meccanismo di autofinanziamento previsto dall'articolo 2, comma 38, della legge n. 481/95.

L'**articolo 11** è finalizzato a massimizzare l'efficienza energetica della trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia, conformemente con quanto previsto all'articolo 15 della EED. A tal fine si demandano all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico diverse attività concernenti i temi trattati dall'articolo.

Inoltre, conformemente al criterio di delega assegnato con la Legge di delegazione Europea 2013, si demanda all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico di adeguare le componenti della tariffa elettrica da essa stessa definite, con l'obiettivo di superare la struttura progressiva rispetto ai consumi e di adeguare le componenti ai costi dell'effettivo servizio secondo criteri di gradualità.

Le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compiti assegnati alla medesima Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico sono svolti nell'ambito delle risorse finanziarie previste dal meccanismo di autofinanziamento previsto dall'articolo 2, comma 38, della legge n. 481/95.

L'**articolo 12** attua l'articolo 16 della EED e concerne la disponibilità, a livello nazionale, di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione dei soggetti operanti nel settore dei servizi energetici.

Si prevede a tal fine che Accredia definisca gli schemi di certificazione e/o di accreditamento per la conformità alle norme tecniche in materia di ESCO, esperti in gestione dell'energia, sistemi di gestione



dell'energia e diagnosi energetiche. E' definita poi la predisposizione, da parte di ENEA con la collaborazione delle associazioni delle imprese e con le Regioni, sentito il CTI, di programmi di formazione sui temi suddetti. Infine è affidato l'incarico all'ENEA in collaborazione con Accredia, il GSE, la FIRE e il CTI, di definire un protocollo per l'iscrizione ad appositi elenchi, suddivisi in base al relativo marchio di qualità, dei soggetti operanti nel settore dei servizi energetici.

Le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compiti assegnati all'ENEA sono svolti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 13**, in attuazione degli articoli 12 e 17 della EED, prevede la predisposizione da parte di ENEA, con la collaborazione delle associazioni delle imprese e con le Regioni, di un programma triennale di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia.

All'attuazione delle attività previste dall'articolo 13, si provvede nel limite massimo di 1 milione di euro l'anno per il triennio 2015-2017 a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.30, destinati ai progetti energetico ambientali, a carico della quota del Ministero dello sviluppo economico con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 del medesimo articolo, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili ogni anno.

L'**articolo 14** concerne la promozione dei contratti di rendimento energetico (EPC) e affida all'ENEA il ruolo di assistente tecnico delle pubbliche amministrazioni nella stesura di tali contratti. L'articolo 14 introduce, inoltre, criteri minimi che i contratti di rendimento energetico devono contenere per essere definiti tali e prevede che l'ENEA integri con essi il contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico dell'edificio già redatto ai sensi del decreto legislativo 192 del 2005. ENEA infine ha il compito di sviluppare un'analisi qualitativa riguardo lo sviluppo attuale e potenziale del mercato dei servizi energetici.

Le disposizioni dei **commi 1, 2 e 3 del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**. I compiti assegnati all'ENEA sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 4 contiene misure non economiche aggiuntive volte alla promozione dell'efficienza energetica. Tra queste è previsto un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e le attività culturali, con il Ministro delle infrastrutture e trasporti e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione d'intesa con la conferenza unificata, per l'emanazione di linee guida per la semplificazione ed armonizzazione delle procedure autorizzative per l'installazione in ambito residenziale e terziario di impianti o dispositivi tecnologici per l'efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili. **I commi 5 e 6 prevede misure non economiche di agevolazione degli interventi di isolamento delle superfici in edilizia che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

L'**articolo 15** prevede l'istituzione di un nuovo Fondo nazionale per l'efficienza energetica presso il Ministero dello sviluppo economico. Il Fondo è finalizzato a sostenere interventi di efficienza energetica realizzati dalla Pubblica Amministrazione, le ESCO e le imprese a fronte di interventi di incremento dell'efficienza energetica su propri immobili, impianti e processi produttivi. Il Fondo ha natura rotativa e si articola in due sezioni che operano per:

- la concessione di garanzie, su singole operazioni e/o di portafoglio, su finanziamenti erogati alle imprese per la realizzazione di interventi di efficienza energetica;
- l'erogazione di finanziamenti, direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, inclusa la Banca Europea degli Investimenti, anche mediante la sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso che abbiano come oggetto di investimento la sottoscrizione di titoli di credito di nuova emissione o l'erogazione, nelle forme consentite dalla legge, di nuovi finanziamenti, nonché mediante la sottoscrizione di titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito



di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti di privati verso piccole e medie imprese e ESCO per investimenti per l'efficienza energetica.

Le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di intervento del Fondo sono definiti con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il Fondo per l'efficienza energetica è alimentato, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, delle risorse giacenti presso l'apposito conto corrente bancario intestato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico per il già citato fondo previsto all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, per un importo di **5 milioni di euro nell'anno 2014 e 25 milioni di euro nell'anno 2015**. La dotazione del Fondo per l'efficienza energetica può essere integrata per il periodo 2015-2020, a valere sulle risorse annualmente confluite nel fondo, diminuite degli importi stanziati al comma 12 dell'articolo 5 del presente decreto.

Tale fondo, attivato presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE), è alimentato con un corrispettivo applicato al consumo di gas metano. Le risorse accantonate dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico al 21 marzo 2014 sono pari a 62,8 milioni di euro, con un gettito annuo di circa 39 milioni di euro. La modifica introdotta dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prevede che le risorse del suddetto fondo siano incrementate con una quota dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote di emissione di CO2 destinate ai progetti energetico-ambientali, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 30. Nel presente decreto si prevede che tale somma sia pari a 50 milioni di euro annui di cui 35 milioni annui a carico dei proventi di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e 15 milioni annui a carico dei proventi di competenza del Ministero dello sviluppo economico. Stante l'aleatorietà del prezzo delle emissioni di CO2 è difficile, allo stato attuale, fare stime attendibili sul relativo gettito. Comunque, si può ipotizzare che le risorse da destinare a progetti energetico-ambientali siano circa 200 milioni di euro all'anno nel periodo 2013-2020. In ogni caso, tali risorse saranno assegnate con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dell'articolo 19 d.lgs. n. 30 del 2013, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili ogni anno.

L'articolo 16 prevede nuove sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per l'inosservanza delle disposizioni previste dal presente decreto, al fine di garantirne la maggiore efficacia.

In particolare il comma 1 definisce sanzioni pecuniarie amministrative per l'inosservanza dell'obbligo di effettuare la diagnosi energetica a cui sono soggette le grandi imprese di cui all'articolo 8 e nei casi in cui la diagnosi energetica non è effettuata in conformità alle prescrizioni previste nel medesimo articolo. Tali sanzioni sono irrogate dal Ministero dello Sviluppo economico.

I commi 2, 3, 4, 9, 10, 11 e 12 definiscono sanzioni pecuniarie amministrative per l'inosservanza di prescrizioni previste all'articolo 9 del presente decreto e demanda all'autorità per l'energia elettrica il gas ed i servizi idrici, il controllo e l'irrogazione della sanzione.

I commi 5, 6, 7 e 8 definiscono sanzioni pecuniarie amministrative per l'inosservanza ulteriori prescrizioni previste all'articolo 9 del presente decreto e demandano alle Regioni, nell'ambito delle attività di ispezione degli impianti termici previste all'articolo 9 del DPR n. 74, la realizzazione, con cadenza periodica, di ispezioni e accertamenti. Tali sanzioni sono irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e secondo le modalità determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 23 prevede che i proventi delle sanzioni previste all'articolo 16 alimentino il Fondo nazionale per l'efficienza energetica istituito con l'articolo 15 del decreto, previo versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa.



Per lo svolgimento delle attività connesse all'irrogazione delle sanzioni le amministrazioni interessate provvedono, nell'ambito delle loro attribuzioni istituzionali, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ai sensi dell'art. 19, comma 2.

L'articolo 17 recepisce i dettati dell'articolo 24 della direttiva EED che ha come fine il monitoraggio dei progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica. A tal riguardo, entro il 30 aprile 2014 e successivamente ogni 3 anni, il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la conferenza unificata, su proposta dell'ENEA, approva e trasmette alla Commissione europea il Piano di azione nazionale di efficienza energetica. Inoltre, il comma 2, prevede che il Ministro dello sviluppo economico, su proposta del GSE, approva e trasmette alla Commissione europea entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione annuale sullo stato della cogenerazione ad alto rendimento. Le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compiti assegnati all'ENEA, infatti, sono svolti nell'ambito delle risorse già previste dalla normativa vigente mentre le attività svolte dal GSE sono coperte da prelievi sulle bollette dell'energia elettrica e del gas.

Riepilogo utilizzo proventi quote CO2

Si riporta infine una tabella riassuntiva degli utilizzi dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote di emissione di CO2 destinate ai progetti energetico-ambientali, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 30.

Tabella 4: Ripartizione risorse CO2 per articolo, anno e per Amministrazione

Articolo 5	MISE	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		Totale	Totale	
		10		15		15		15		15		15		15				100
(Edifici PA centrale)	MATTM		10		15		15		15		15		15		15		100	
Art. 8	MISE	15		15		15		15		15		15		15		105		
(Audit PMI)	MATTM																	
Art. 8	MISE	0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		2,1		
(Verifiche)	MATTM																	
Art. 13	MISE	1		1		1		1		1		1		1		7		
(Informazione e formazione)	MATTM																	
art. 15	MISE	15		15		15		15		15		15		15		105		
(Fondo)	MATTM		35		35		35		35		35		35		35		245	
Totale		41,3	45	46,3	50	46,3	50	46,3	50	46,3	50	46,3	50	46,3	50	319,1	345	

La verifica della presente relazione finanziaria effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO



Il Procuratore Generale dello Stato
Procuratore Generale
 - 4 APR. 2014